MEMORIE STORICHE
SOPRA LE MISSIONI
DELL' INDIE ORIENTALI,

Nelle quali si dà a divedere, che i Padri Missionarj Cappuccini ragionevolmente si sono di comunione separati da' Padri Missionarj Gesuiti, perche ricusaron questi di sottomettersi al Decreto contra i Riti Malabarici dell' Eminentissimo Cardinale DI TOURNON Legato della Santa Sede

AL SOMMO PONTEFICE

BENEDETTO XIV.

Presentate

DAL P. NORBERTO

CAPPUCCINO

Lorenese Missionario Apostolico e Procuratore delle prefate Missioni nella Corte di Roma.

OPERA

DIVISA NOVAMENTE IN QUATTRO VOLUMI

La quale contiene una compiuta serie di Brevi, Constituzioni, Decreti concernenti tali Riti, ed altre cose per servir di regola a' Missionarj di quel Paese,

TRADOTTA DAL FRANCESE,

E in questa seconda Italiana impressione più diligentemente esaminata e collazionata col Testo Francese dell' ultima Edizione.

TOMO III.

1754. In NORIMBERGA
A spese di M. Vaillant Librajo in Londra
con Licenza de' Superiori.

PARTE TERZA.

I PP. della Compagnia di Gesù a torto si lagnano de' Cappuccini dell'Indie per aver questi ricusato di comunicar con esso loro nelle cose Spirituali.

LIBRO PRIMO.

SOMMARIO.

Ragioni per cui non ci stimiam obbligati ad entrar di shalzo a toccar l'oggetto di quest' ultima Parte. Alcuni di genio torbido eccitano lo Scisma in occasione della Costituzione di Benedetto XIV. Monsignor di Alicarnasso Visitatore Appostolico parte verso la Cocinchina. Relazione della visita da lui fatta, scritta dal Signor Favre suo Segretario. Arrivo del Visitatore a Macao. Ivi cade infermo, e si ferma nel Convento de' Domenicani. Assemblea tenuta in tale circostanza presso i Gesuiti. Parte il Visitatore alla volta della Cocinchina. Vi comincia la sua visita. Lamenti de' Cristiani. Gelosia de' Gesuiti Portoghesi. Discorsi insolenti del loro Procuratore. Lamenti de' Gesuiti con-

tro il Signor Benetat. Odio manifesto del P. Marziali. Dolcezza di Monsignor di Alicarnasso. Molestie da lui sofferte. Corre rischio d'esser assassinato. Il Sig. Favre riceve un colpo mortale. I Gesuiti la prendono contro quest' ultimo. Idolatria superstiziosa de' Cristiani della Cocinchina sostenuta da' Gesuiti Missionarj. Bestemmie e invettive di questi PP. contra la S. Sede. Trattano Monsignor d' Alicarnasso da Eretico. Lo vogliono costringere ad accordare le sue facoltà ad un lor Fratello Falegname, che aveano fatto ordinar Sacerdote. Il Visitatore manda il Signor Favre Provisitatore nelle Provincie Australi. Egli fa la visita di quelle di Settentrione. Nel ritorno incontra gli stessi sgarbi avuti prima. Storia di Monsignor Flori, il cui Cadavero era stato insepolto. I Gesuiti per insulto fanno fare un regalo di otto Cani del Re. Morte di Monsignor d'Alicarnasso. Crudeltà de' Gesuiti. Ricusano d'assistere alle di lui Esequie. Il Sig. Favre in qualità di Provisitatore riforma i loro abusi. Fa un Decreto, e parte per Europa, dove felicemente arriva.

Dichiarazione del P. Castorano intorno agli affari della Cina. Confermazione e rinnovazione della Costituzione Ex illa die fatta dal Nostro S. Padre Papa Benedetto XIV. Decreti e Decisioni della Santa Inquisizione sopra i Riti, e le Cerimonie Cinesi. Precetti di Clemente XI. e Formola di Giuramento. Lettera Pastorale di Monsignor Mezzabarba Patriarca d'Alessandria nel-

nella sua visita della Cina. Rivocazione di due Lettere Pastorali del Vescovo di Pekino, fatta dal Pontefice Clemente XII. Giuramento ordinato dal Nostro S. Padre Benedetto XIV.

I.
Ragioni che obbligano a parlare della Costituzione di Benedetto XIV.

SAremmo noi a prima giunta entrati nella materia, che forma l'oggetto di questa ultima Parte, se non avessimo promesso di parlare della Costituzione, che il Sommo Pontefice Benedetto XIV. ha dato poco fa sopra i Riti della Cina.

Le contese sopra i Riti della Cina, non erano state d'afflizione a que' soli Cristiani sparsi per tutto quel vasto Impero; ma cagionarono altresì dopo lungo tempo grave scandalo agli antichi Fedeli di tutta l'Europa. Così Benedetto XIV. questo gran Papa, questo zelante Pontefice, contrapponendo un forte argine al Torrente dell'Idolatria, e della superstizione, con cui vedeasi contaminato il Culto Santo, portò una somma gioja, e una innenarrabile consolazione a tutti i veri figliuoli della Chiesa, e spezialmente a tutti i zelanti Ministri, che vanno ad annunziare la Divina Parola a' Popoli di quelle rimote contrade.

Alcuni Fazionarj però (*a*) ardiscono par-

A 2

(*a*) Si trovano molte Lettere sparse, che fanno pur troppo conoscere i queruli. Avvene una fra l'altre, scritta a un Marchese Ferrarese, di cui tengo la copia, nè può vedersi cosa più satirica contro la Costituzione del Papa.

parlando di questa Costituzione di far sentire i loro schiamazzi, e sottomano lavorano a far nascere lo Scisma, e la divisione fra gli spiriti più deboli. Per far fronte a un simil attentato, conviene informar il Pubblico de' giusti motivi, e delle pressanti ragioni, da cui fu impegnata la S. Sede a pronunziare questa solenne irrevocabile condanna de' Riti Cinesi.

Quantunque nel decorso di quest' Opera siasi proceduto con riserva, e siansi sol di passaggio toccati gli affari della Cina, avendo voluto smenticarsi delle sventure, che hanno posto tanto scompiglio tra quella fiorita Cristianità, que' soli fatti però, che abbiamo dovuto necessariamente richiamare alla memoria, fanno pur troppo vedere la necessità, e la giustizia di questi motivi.

Rammentinsi gl' infruttuosi tentativi de' Legati Appostolici in codest' Impero: Aggiungasi l' inutilità degli ultimi sforzi fatti anche ultimamente da un Visitator Appostolico, e si troverà in un batter d'occhio la giusta ragione in faccia a tutta la Chiesa, per cui la Costituzione di Benedetto XIV. è degna di tutti gli encomj, e che coloro, per cui è fatta, non potranno giammai con ragione lagnarsi della severità, che usa per essi il Vicario di Gesù Cristo; e per convincersene, basta solo ricordarsi dell' enormità de' Reati, che prima sono stati commessi, senz' alcuna emendazione.

Quali pruove più convincenti se ne potreb-

Le nuove Relazioni della Cocinchina provano che la Costituzione di Benedetto XIV. era ben necessaria.

trebbero avere, quanto le ultime relazioni della visita di M. d'Alicarnasso nella Cocinchina: Era egli necessario dare ancora alla Chiesa questo nuovo spettacolo di scandalo! Questo Prelato con tutta la sua dolcezza, con tutta la sua prudenza, e tutto il suo sapere non potè ridurre il Partito alla sommissione dovuta a' Decreti della S. Sede. Io non sono stato testimonio de' tristi successi avvenuti in quel Paese, (a) ma ho letto con dolore la descrizione fedele, che mi ha comunicata lo stesso Provisitatore della Cocinchina (b). Può senza dubbio prestarsi fede ad una testimonianza di quest' autorità. Questo degno Ministro dell' Evangelio non espone che ciò, che ha veduto. Io non racconterò alcuna cosa, che dopo di lui, ed osserverò bene di non dir tutto ciò, ch' egli mi ha comunicato, e ciò ch' è altresì inserito negli Atti della visita; ma esporrò quanto basta per dimostrare, che i Partigiani de' Riti si lamentano a torto della Costituzione di Benedetto XIV., e da ciò il Lettore non sarà più sorpreso di quanto è stato fatto a i Cappuccini dell' Indie, che non sono che semplici Missionarj.

(a) Nel tempo, che il Prelato faceva la sua visita, io ritornavo in Europa.

(b) Il Sig. Favre è presentemente alla Corte di Roma. Egli ha accompagnato Monsig. d'Alicarnasso fino alla Tomba.

II.
Relazioni della visita Appostolica di M. de la Beaume.

„ Le sciagure da cui ho scampato nel-
„ la Cocinchina (dice quest' Illustre Com-
„ pagno de' travaglj di Monsig. d' Ali-
„ carnasso nella sua memoria) (*a*) non
„ mi hanno lasciato altro che il cuore per
„ gemere e sospirare a Dio, e tanto di
„ forza per non mascherar cosa veruna agli
„ Amatori della verità, Nimici dell'
„ ingustizia, e della doppiezza.

Da sì nobile introduzione, ognuno ben vede, e qual sia il degno carattere dell' Autore, su cui appoggiamo quel poco, che siamo per dirè della visita di Monsig d' Alicarnasso; e quanta fede meritisi da tutt' i Leggitori. Ci lusinghiamo per tanto che non si avrà punto di dubbio a ricevere, come Testimonianze altrettanto stimabili, quelle che siamo per esporre.

Eleazaro Francesco *des Achards* de la Beaume Vescovo d' Alicarnasso fu scelto da Clemente XII. per Visitatore delle Missioni della Cocinchina. Lo zelo, la capacità, e la prudenza di questo Prelato, scelto dal S. Padre, lo giustificarono ben presto nella stima di tutti i veri Fedeli, e conobbesi ben presto di quanta capacità Ei fosse dotato per adempiere questa commissione. Partì esso da Roma sulla fine dell' anno 1737., e andò in Francia a Porto Luigi in Bretagna, dove s' imbarcò colla sua famiglia verso le Indie Orientali. Una Na-

(*a*) Ella è stata presentata al Sommo Pontefice, ed alla Sacra Congregazione.

Navigazione di sei mesi in Climi cotant' oppoiti a' nostri, gli recò molt' incommodi, sulla fine però di questi sei mesi arrivò a Macao li 13. Luglio 1738.

Arrivo del Visitatore a Macao.

Partecipò Monsig. Visitatore, il suo arrivo al P. Miralta Procuratore della Sacra Congregazione, e questi ne diè l'avviso al Governatore, che gli permise lo sbarco, ed ebbe finalmente il contento di vedere in questa circostanza da quegli Abitanti le vive dimostrazioni di rispetto, e d'amore: così ne fa Egli una particolar menzione nella Lettera, che allora scriveva alla Sacra Congregazione.

Il Visitatore cade ammalato, ed è consegnato a' PP. Domenicani.

Partiti appena li Vascelli d' Europa, Monsig. d'Alicarnasso cadde infermo. Di una sì trista situazione il Governatore di Macao raggualionne il Superiore de' Domenicani, il quale ne diede avviso al Prelato per prevenirlo, assicurandolo però che mai non farebb' Egli verun attentato contro la Persona d' un Delegato della S. Sede.

„ Questa era, dice il Segretario, una „ trâ na de' soli Gesuiti Portoghesi. Il „ Vescovo di Macao non avea in alcuna „ maniera parte a simile violenza; anzi vi si era opposto. Il Priore degli „ Agostiniani, dicea co' suoi Religiosi, „ che vorrebbe piuttosto morire, e „ soffrire quanto si era fatto inghiottir d' amaro al Cardinal di „ Tournon, che mai abbracciare una „ tale incombenza. I soli Missionarj „ Gesuiti con un' aria tutta placida,

 „ senz'

Relazione della Visita di M. de la Baume in Cocinchina.

„ senz' aver nessun riguardo ad un Pre-
„ lato tanto loro aderente, buonamen-
„ te consigliavanlo a sottrarsi da un tal
„ affare con una buona somma di da-
„ najo, e così guadagnarsi il Governa-
„ tore. Non fu però eseguito que-
„ sto loro negoziato, ed il Governato-
„ re ebbe un bel dire, inventando che
„ il Visitatore volesse passar in Porto-
„ gallo, adducendo ch'egli volesse ma-
„ chinare contro 'l Juspatronato del Re:
„ mentre svanirono queste belle dicerie;
„ e il Visitatore non ebbe à spendere
„ alcun denaro.

Adunanza presso de' Gesuiti per decidere della sorte del Visitatore.

Il Governatore che volea metter fine a questa Scenà, convocò un' Assemblea de' Superiori Ecclesiastici nel Collegio de' Gesuiti, e assegnato il giorno 8. di Marzo del 1739.; per deliberar ciò che far doveasi della Persona del Visitatore. Si convocarono tutti veramente, e non vi mancarono Persone determinate ad opprimere l' innocente; ma le difficoltà sospesero i loro malvaggi disegni. Il Provinciale de' Gesuiti, che prevedevale tutte, si fece merito d' essere Mallevadore, ed accomodare la facenda; e ne riuscì felicemente; Guidato dal suo amor proprio mostravasi tutto pieno di soddisfazione, e tutt' i suoi Partigiani lo ricolmavano di lodi per la di lui abilità, e disinvoltura. Sia come si voglia, il Visitatore Appostolico fu posto in libertà, e la notte stessa partì verso Cantone, ove arrivò se non perfettamente sano, almeno colla gloria d' es-

d' esser destramente fuggito dalla rete statagli tesa a Macao.

Restò per tre settimane a Cantone Monsig. d' Alicarnasso, alloggiato in Casa d' alcuni Mercadanti Spagnuoli. In tal tempo ricevette lettere del Padre Miralta, nelle quali diceagli, che il Provinciale de' Gesuiti avea dati fuora gli Atti del suo famoso Consiglio (o piuttosto Conciliabolo di Macao). Arrivarono in tal tempo due Missionarj Gesuiti destinati per la Cocinchina, e vennero a prender alloggio, dove albergava Monsig. d' Alicarnasso, essendo tutti attenti a rispettarlo e venerarlo.

III. Il Visitatore s' imbarca per la Cocinchina.

S' imbarcò il Visitatore li 7. di Aprile, e dopo di aver superate molte scosse il Vascello sulle Coste della Cina, approdò sul principio di Maggio alle Terre della Cocinchina. Era ormai tempo che arrivasse ad acquietarsi il povero Inviato della Santa Sede, che sembrava quasi morto. Alloggiò presso il Procuratore de' Gesuiti, che ne' primi giorni usògli tutte le finezze. La nuova sparsa ben presto del di lui arrivo spinse alla di lui Casa tutt' i Missionarj, ed i Cristiani, che venivano a rendergli i loro rispetti e doveri.

Apre la Visita.

Andato Monsig. d' Alicarnasso a Keta, luogo di residenza de' Missionarj, spedì il P. Marziali Monaco Silvestrino, per presentar al Re i regali che gli erano destinati. Questo Principe con somma degnazione li gradì. Quì cominciò il Visitator Appostolico ad aprir la visita, e far

e far conoscere l' autorità, di cui era munito con una Pastorale, che pubblicò, la quale con queste parole comincia. *Charitas Christi*. Non può esprimersi, quanto fosse il giubbilo de' Cristiani per l' intimazione di questa Visita, e la confidenza che concepirono nel Visitatore. Correano da ogni parte i Neofiti cogli occhj bagnati di tenero pianto, gridando: *Benedetto sia quel Legno, che vi ha portato in questo Paese: ecco il giorno della salute, il tempo favorevole, ec.* Il savio Prelato accogliendo ognuno con affabilità, consolavali colla Divina parola, rappresentando loro le verità, e l' eccellenza della Religione, la tenerezza, e l' amore del Sommo Pontefice, che non sapea lasciarli in dimenticanza, sebbene fossero tanto lontani, e dava loro contrasegni della sua memoria col mandare a codesti Paesi un Visitatore. Esortavali ad aver in lui tutta la confidenza, a manifestargli tutti i segreti della loro coscienza. Dicea d' esser venuto per ajutarli, sostenerli, e amministrar loro la giustizia, ed in somma trattarli come suoi Figliuoli.

Lamenti de' Cristiani fatti al Visitatore.

Quì fu dove il Religiosissimo Prelato vide l'amarezza, ed il cordoglio di questi poveri Fedeli abbandonati da' loro Pastori, e privi de' veri soccorsi della vita spirituale, cioè de' Sagramenti „ L'uno dicea, non mi sono „ potuto confessare da dieci anni, l'al„ tro sono più di dodici, che non ho „ potuto mai arrivarvi. Gridavano le „ Donne, che non avevano mai potuto „ ave-

„ avere un Confessore; altre lagnavansi
„ d'essere state ributtate dal Confessio-
„ nale, e tutti ad una voce diceano,
„ che dopo la pubblicazione di certi
„ Ordini (*a*) del Papa, alcuni Missio-
„ narj che distintamente nominavano col
„ nome di Padri della Compagnia di
„ Gesù, non avevano cercato altro,
„ che intorbidare le Missioni, e perse-
„ guitare i Missionarj Francesi.

„ Molti di questi Missionarj, soggiu-
„ gneano, sono morti in mezzo agli
„ affanni, e alle persecuzioni: altri sono
„ stati costretti ad abbandonar la Mis-
„ sione, qualcheduno è stato scomunica-
„ to come scelerato. I Portoghesi vanno
„ dicendo da per tutto, che li Francesi
„ sono Eretici, e perchè noi non gli ab-
„ biam voluti avere in questo conto, nè se-
„ guire le Cerimonie de' Gentili, ci negano
„ i Sagramenti anche sù gli estremi della
„ vita, dimodocchè molti son morti
„ privi degli ajuti della Chiesa.

Benchè restasse molto afflitto Monsig. Visitatore all' intendere questi lamenti, dissimulò però co' PP. Gesuiti il suo cordoglio, trattandoli con somma gentilezza, facendo intendere a questi poveri Fedeli, che si lasciavan forse guadagnare dalla tentazione, e raccomandò loro di non pubblicare tali cose. Finalmente per consolarli, mostrava loro la misericordia del Signore, che sta sempre colle braccia aperte per accoglier i Peccatori. Ben

(*a*) E la Bolla *Ex illa die*.

Gelosia de' Gesuiti Portoghesi contro il Visitatore.

Ben diversamente si diportavano però i Missionarj Portoghesi della Compagnia verso il Visitatore. Appena giunse egli ad Hue Città Capitale del Paese, che cominciarono essi a dar segni manifesti della gelosìa contro lui conceputa, perchè questi PP. più non ne parlavano, che con disprezzio. Ecco, diceano, il Visionario, ed andava tant' oltre la temerità del P. Marziali, che pubblicamente dicea " Lasciate che venga que-
,, sto Visionario, che già non ne riu-
,, scirà, quando dieci Cardinali venisse-
,, ro tutti insieme, se non cominciasse-
,, ro dal bandir dal Regno tutt' i Mis-
,, sionarj Francesi, v' assicuro, che non
,, sarebbero nulla. Noi siamo quì tre
,, Corpi contro i Giansenisti; Il Visita-
,, tore non ha veruna facoltà per in-
,, traprendere cos' alcuna nella Missio-
,, ne: Non è per altro fine venuto,
,, che per veder i Missionarj; se vuol
,, regolarsi con prudenza, non toccherà
,, punto gli affari della Missione. Unia-
,, mo le nostre forze contro codesti Eretici:
,, ascoltiamo intanto ciò che saprà dire que-
,, sto buon Uomo attesa la di lui vecchiaja.

Discorso insolente del Procuratore de' Gesuiti.

Il Procuratore de' P.P. Gesuiti, montato in collera disse da un' altra parte, che se fosse stato necessario giurar l'osservanza della Bolla, non giurerebbe più, perchè codesta Bolla era un puro effetto dell' invenzion de' Missionarj Francesi; spiegavansi ancora con meno di riserva altri P.P. Gesuiti. Andiamo con destrezza, dicea uno; *Roma è una mala Bestia*.

stia. Il Sig. Favre che sentì quest' impietà, non potè a meno di non esserne afflitto, e similmente di farne loro qualche rimprovero. Ciò solo bastò a questi Padri per fargliene un Reato; Dissero a Monsignor d'Alicarnasso, che il suo Segretario era loro nimico, e Francese nelle viscere. Prese ciò a scherzo il Prelato, e assicurolli, che se si fossero saviamente regolati con esso lui, sarebbe certamente stato loro buon amico. Non lasciarono i Missionarj della Cocinchina cosa veruna per far dispetto al Visitatore. Fecero con lui de' falsi lamenti riguardo al Signor Beneràt, Missionario Appostolico Francese, cui dissero aver egli conferita la sua facoltà senza esserne informato. Non si fermò Monsig. d'Alicarnasso su questa vaga proposizione; citò le Parti alla sua udienza li 24. Giugno, e malgrado le calunnie del P. Marziali, ed il rinforzo di quattro altri Missionarj, che seco condusse per facilitar la vittoria, riconobbe l'innocenza dell' Accusato, e la malignità dell' Accusatore.

Lamenti de' Gesuiti contro M. Benerat.

Non contento il Visitatore d'aver fatta la giustizia, volle poi metter la pace tra le Parti; ma il P. Marziali, non vi si volle mai indurre: *Vorrei piuttosto, disse, favorire il Diavolo, che i Francesi*, e tosto partì infuriato per imbarcarsi verso Macao dopo di aver posta in iscompiglio la Missione, ed aver messo l' interdetto alle Chiese de' Francesi, vantandosi di esser egli allora il Sommo Pontefice. Pro-

Relazione della Visita di M de la Beaume nella Cocinchina.

Procurava intanto il Visitator Appostolico di cattivarsi l'affetto de' Missionarj, e ricolmavali di finezze, e li chiamava suoi Compagni ne' travaglj, e suoi Fratelli; e lo stesso facea co' PP. Gesuiti, come facilmente può vedersi dalle Lettere da lui scritte in quest' anno alla Sacra Congregazione.

Tenere parole del Visitatore.

Non fu questo il sol oggetto del Prelato. Distribuì sì ben il tempo, che nel mentre, che studiava conciliarsi la benevolenza, e guadagnarsi le Parti, fece altresì la visita delle Chiese ch' erano nella Capitale, e fece aprire quelle ch'erano interdette, ed avendo ritrovato alcune irregolarità in quelle de' Gesuiti, con molta amorevolezza gli ammonì.

Sciagure provate dal Visitatore.

Molte furono le sciagure che l'una dopo l'altra dopo ciò incontrò il Visitatore. Da una parte fu attaccato da nuovi accessi di febbre, e dall' altra gli fu intentato un Processo nel Tribunale de' Mandarini, in cui era stato accusato, d'esser venuto nel Paese per sovvertire con nuove Leggi lo Stato. Permise il Signore, che non scoppiasse questa burrasca. Le fervorose orazioni de' Cristiani, e qualche regalo fatto a' Mandarini posero in calma la fastidiosa tempesta, che facea temere la ruina delle Missioni.

Continovando la sua visita il Visitatore Appostolico, provò una Catastrofe, che pensò dovesse metter fine a' suoi giorni. Essendo in una spezie di Navicella, in cui navigava sul Fiume col suo Segretario della visita, e con un' al-

altro Missionario; venne un Battello ripieno di Gente sconosciuta ad avventarsi a forza di remi contro il suo Legno. Fecero tutti gli sforzi gli scelerati per roversciarlo nell' acqua; ma non potendo riuscirne; l'uno di essi diede un sì gagliardo colpo di remo sul capo al Signor Favre, che traballando senza cadere, grondava sangue. Rinvenuto dallo stordimento, potè riparar il colpo, e far fronte alla violenza degli assassini. Si volea contro il Ministro della Santa Sede; più che contro ad alcuno altro. L'Autore della Relazione dice, che potea ben sapere, d'onde venisse codesta cospirazione; ma che la carità non vuole che si sveli. Il Chirurgo però del Paese, che non avea tanti riguardi altamente dichiarò, che i Gesuiti Portoghesi non vollero, ch' Ei venisse per curar la piaga del Ferito.

Si tenta d'assassinare il Visitatore. Il Signor Faure riceve un colpo mortale.

Passati alcuni giorni vennero questi Padri a pregar Monsignor d'Alicarnasso di licenziare il Signor Favre, e gli proposero per suo Segretario il P. Serauno, che qualificano come Uomo di più rari talenti. Il Signor Favre, " dicevano essi, non è che un buon Missionario, cammina sempre a piedi
" come un Mascalzone. Una tal foggia
" dicea bene al tempo degli Apostoli;
" ma in oggi il Mondo va in diversa
" maniera. Non è forse più decente il
" farsi portar in Palanchino (a) sen-
" do

I Gesuiti vivamente lagnansi del Segretario del Visitatore.

(a) Abbiamo spiegato nel primo Libro ciò che sia un Palanchino.

„ do queſto il coſtume delle Perſone
„ di qualche rango nel Paeſe!

Era veramente Monſignor de la Beaume in grandi anguſtie. A lui correano in folla i Criſtiani, e replicavano i loro lamenti ſulla privazione de' Sagramenti. Oltre a quello che detto abbiamo degli avvenimenti di queſt'anno, ebbe di più la pazienza il buon Prelato di leggere un conteſto di calunnie in un Libello infamatorio a lui preſentato, contro i Signori della Miſſione di Parigi.

IV.

Idolatria, e ſuperſtizione de' Criſtiani della Cocinchina, diretti da' Miſſionarj Geſuiti.

La memoria del Signor Favre ci parla ancora dell' Idolatria, che vedeaſi nella Cocinchina. Ci dice che il Padre Giovanni Fano Mattematico avea permeſſo, e pubblicato contro l'eſpreſſe proibizioni de' Veſcovi il Giuramento fatto in nome del Diavolo avanti il ſuo Idolo. Queſta ſola certa notizia non dà ella una idea ben orribile del più eſegrando miſcuglio di ſuperſtizione co' noſtri Sagroſanti Miſterj? Non avvi di che innoridirſi? La diſubbidienza di queſti Miſſionarj, il poco conto ch' eſſi fanno delle Cenſure, i loro maneggi, le loro cabale, i loro intrighi contro un Inviato della S. Sede non ſono queſti delitti, che tutta meritano l' indignazione del Vicario di Gesù Criſto? O Dio! che ſcandalo moſtruoſo! Tanto è lungi, che queſti Uomini qualificati del carattere Appoſtolico ſi laſciaſſero toccare, ed intenerire dalle vive eſortazioni dell' Inviato della S. Sede, che formarono anzi la riſoluzione di ſcuoter il giogo

dell'

dell' ubbidienza. Guidati da' motivi puramente mondani, affatto accecati intorno a' diritti della Chiesa loro Madre, accusano il Visitatore, che faccia attentati sulla Persona del Re di Portogallo: Spediente spezioso, per cui si sforzano d'intorbidar la Santa Visita del Delegato.

I Missionarj divenuti già suoi nemici aggiunsero ben presto altri nuovi eccessi, non cessando di vomitare il loro veleno contro Roma. La Bolla, diceano, " è „ una .... (arrossisco di dire l'in„ degna parola) una chimera della „ Corte di Roma, degna solo di dis„ prezzo, e di fischiate da tutto il „ Mondo. La voce è sparsa, che ci „ sono due Papi, uno a Roma, e l'al„ tro in Portogallo ". Dall' altra parte il P. Marziali trattava il Visitatore Appostolico da Eretico, dicendo contro di lui mille infamità. Il Padre Miralta Proccuratore della Sacra Congregazione volle per giunta scrivergli impertinentemente, e ricusargli il soccorso assegnatogli dalla Sacra Congreg. per lo suo mantenimento, e della sua Famiglia; Il successo, che diede motivo di trattar da Eretico Monsig. d'Alicarnasso è assai ridicolo. Un Frate Laico Gesuita Falegname, aveva esercitata quest' arte appresso loro per qualche tempo; ma come le Messe erano scarse, la mancanza de' Soggetti fece gettar loro gli occhi su questo Uomo. Era egli buono per far numero, e poteva al pari d'ogni

Bestemmie, ed invettive contro la S. Sede.

Il Visitatore trattato da Eretico.

I Gesuiti vogliono obbligare il Visitatore ad accordare la sua facoltà a un Sacerdote de' loro Missionarj stato per lo avanti Falegname.

d'ogni altro mettersi in un Confessionale, benchè fosse ignorante tanto del Latino, che della Morale; onde lo fecero Sacerdote, e lo mandarono alla Cocinchina: Il Visitatore interrogò questo buon Padre di nuova Edizione, e trovollo sì goffo, che lo rimandò per qualche mese. E di quì si prese il motivo, come vedremo in seguito, dell' eresia attribuita a Monsig. d'Alicarnasso.

V.

Il Visitatore manda il suo Segretario a visitare le Provincie Australi.

Lo zelo di questo Prelato, che facealo pensare a tutto, ma che non permetteagli d' intraprendere quello che avrebbe voluto, gli fece deporre in virtù del potere, che aveva dalla Santa Sede, il pensiero di visitare le Provincie Australi, e sostituì il suo Segretario in qualità di Provisitatore Appostolico; riposandosi nella di lui diligenza, che faceva spergli una buona condotta.

Era capace più d' ognuno il Sig. Favre di fedelmente soddisfare a quest' incombenza, e Monsig. d'Alicarnasso non aveva potuto fare una miglior scelta. Nato questo Signore in un Paese, dove l' Eresia aveva fatto gran guasto (a) era debitore de' suoi natali ad Antenati tanto tenacemente attaccati alla Fede Cattolica, quanto lo sono stati nella Patria al ben pubblico. La gran fedeltà da essi osservata alla vera Fede, costò loro

(a) Era del Cantone di Friburgo negli Svizzeri. Studiò in Avignone, ed ivi prese il Sacerdozio.

loro la più gran perdita de' loro Beni. Pare però che il Cielo ricompensar li volesse, predestinando un loro Discendente a batter una sì vasta carriera, qual' è quella della Chiesa nella Cocinchina. La sua modestia, e la sua carità mi fanno passar sotto silenzio quel giusto elogio delle sue virtù, ch'io doverei fare. Vediam tutto dì fra noi questo Uomo veramente Apostolico, che ad esempio di S. Paolo, non si è sottratto dal Martirio, se non se per ispezzar il pane della Divina parola agli affamati, per correr poscia in braccio d'un martirio anche più crudele, quando il suo sangue conferir possa alla propagazion della Fede. Questo è quella savia follìa, che mosse certi animi maligni a farlo passar per isciocco (a) in Europa, prima che ritornato vi fosse.

Frattanto che così ferivasi la sua riputazione, affinchè fossero le di lui lettere riguardate come tratti di follìa, soffriva egli nella Cocinchina le più spinose traversie. Privo d'ogni umano soccorso, oppresso dalle fatiche soccombe sotto il peso d'un clima tutto infuocato, e non può venir a ritrovar il suo caro Padrone, e dargli conto de' suoi travaglj, se non se dopo quattro mesi, nel

 qua-

(a) Si sa, che questo Sig. avea mandate dalla Cocinchina delle Relazioni di quanto era passato. Quelli che se ne stimavano disonorati, lo caricarono di questa calunnia.

quale spazio fu obbligato a lottar colla morte.

Il Visitatore fa la Visita nelle Provincie del Nord.

Nel mentre che il Provisitatore travagliava dalla parte sua nelle Provincie Australi, il Visitatore che era alquanto rimesso da' suoi malori, andò dalla parte sua verso il Nord. Visitò le tre Provincie, che vengono amministrate da' Gesuiti. Riconobbe tosto da se stesso, che le cose erano molto più deplorabili di quello gli erano state da' Fedeli rappresentate colle loro lamenta e querele, e la condotta stessa del Superiore gliene confermò ben presto la verità di quanto udito avea. Ritrovò in questo Missionario un Uomo gonfio, e pieno di se stesso, altero e sprezzante; la di lui superbia andava fino al punto d'arrogarsi la stessa dignità di Monsignor d'Alicarnasso. Fra tutti i Gesuiti di questa Missione non ebbe a lodarsi d'altri, che del solo Padre Francesco Acosta, che con tutta cordialità lo accolse, e lo trattò con tutte le dimostrazioni di stima.

VI.

Il Visitatore incontra nel suo ritorno gli stessi tratti di prima.

Ritrovò il Prelato nel suo ritorno della visita, le stesse maniere disobbliganti, le disubbidienze, le ostinazioni, alle quali erasi in certo modo accostumato. Volle introdurre un Calendario; ma i Gesuiti che ne avevano composto uno, gli si opposero, e pretesero, che quello da essi fatto, avesse la preferenza " Spacciavano da per tutto, ch' essi erano della " Compagnia „ di Gesù (a) Padrone del Mondo, e „ che

(a) Questo medesimo linguaggio teneva-

„ che i Missionarj Francesi non erano
„ che della Compagnia di S. Pietro,
„ povero Pescatore, ed i Francescani
„ come Figliuoli di S. Francesco, po-
„ veri Mendicanti, che vanno di porta
„ in porta accattando il Pane.

Volle Monsignor de la Beaume, seguendo le sue istruzioni circa Monsignor Flori, sapere s'era stato sepolto, e fu informato di no. Onde diede mano a questo affare, e conobbe, che la Scommunica era stata inflitta per passione, e conseguentemente l'annullò come invalida, e ordinò che il di lui Cadavere fosse sepolto. Anche quì vollero opporvisi i Gesuiti; e presentarono Scritture su questo affare assai voluminose, ripiene di ragioni frivole, e smoderate espressioni. Malgrado però le loro resistenze, ed il vivo fuoco da essi fatto vedere, l'onore di questo Missionario fu risarcito, e il di lui Cadavere ebbe Sepoltura.

Affare di M. Flori, il cui Corpo per lungo tempo restò insepolto.

Questi Padri non avvezzi ad essere contradetti, cercarono ben presto di vendicarsi con far vergogna al Visitatore. Spedirongli per mezzo d'un Mandarinetto otto Cani, con ordine di custo-

I Gesuiti in dispreggio del Visitatore, gli fanno mandare otto cani, con ordine di averne cura.

no nelle Missioni del Malabar, per rendere spreggievoli i Missionarj, che non hanno la fortuna d'essere della Compagnia di Gesù, benchè poi essi non l'imitino nella povertà, ed umiltà, niente altro cercando che di rendere il loro nome famoso in tutte le Nazioni.

stodirli, ed averne cura, ch' erano del Re. Senza punto alterarsi il Visitatore Appostolico, disse a chi si presentò, che ringraziava Sua Maestà dell' onore, che faceagli; ma che non era Egli venuto per andare a caccia di Belve, ma solamente per guadagnare Anime a Gesù Cristo; e che per altro sperava di partir ben presto verso l'Europa, subito che si fosse rimesso in miglior salute. Confusi li Gesuiti di non aver potuto ridurre il Visitator Appostolico ad essere com' essi Guardiano de' Cani del Re, eseguiron un altro tentativo anche più oltraggievole. Fecero quanto seppero per sedurre il Chirurgo di Monsig. d'Alicarnasso, e tirarlo in Casa loro, dove fuggì una mattina seco portando tutti i Medicamenti. Il Prelato fece tutte le sue istanze, ma senza prò, ricusando essi di dargli il Cerusico, e scusando anche di più la di lui fuga.

Cagione della Morte di Monsig. d'Alicarnasso.

VII.

Sua Morte.

Aveva più che mai bisogno il Visitatore d'ajuto, e d'assistenza, privo di Cerusico, e senza medicina, passò tre Mesi oppresso da violenta malattia, e non ebbe in tal lagrimevole stato altro conforto, che quello poteva dargli il Signor Favre, che nè giorno nè notte mai non l'abbandonò. Il Cielo finalmente, che non lo volea più esposto, qual bersaglio de' suoi nemici, che si prendeano il barbaro piacere di continuamente insultarlo, lo levò dal Mondo, e dalle persecuzioni.

Morì Monsig. de la Beaume li 2. Aprile

le del 1741. tra le braccia del Crocifisso nella solennità della Pasqua; la Morte corrispose alla Vita, spirò l'Anima in seno al suo Creatore, istantemente pregando per la salute de' suoi nemici, cui con amorevole carità perdonò. Per dieci giorni bagnati d'amaro pianto i Cristiani correano in folla per vedere il loro amato Pastore, e bacciargli le mani. I soli Gesuiti giubbilando di vedersi liberi d'un Uomo, da essi avuto in conto di nemico, ebbero la crudeltà di non voler ritrovarsi presenti alle di lui Esequie; e per quanto venissero caldamente pregati, non vollero in conto alcuno assistervi.

I Gesuiti non vogliono assistere alle di lui Esequie.

Arrivati due Gesuiti da Macao in tempo della di lui malattia, recate avevano diverse Lettere della Sacra Congregazione, frà le quali ve n'erano pure per lo Visitatore, e furono tanto maliziosi, che non gliè le vollero mai dare, per quanto di autorità v'impiegasse il Visitatore per averle; nemmeno vollero dopo la di lui Morte consegnarle al Signor Favre. Una tal ripugnanza veniva dal sapere, che questo Signore aveva tutto lo zelo per mettere in esecuzione gli ordini della Sacra Congregazione; onde le rimandarono al Padre Miralta.

VIII.

Il Sig. Favre succede a Monsig. d'Alicarnasso.

Dopo la Morte del Visitatore divenne il Signor Favre l'erede delle angoscie, e delle pene sofferte con tanta costanza dal degno Delegato della Santa Sede. Il Prelato gli avea lasciata in Le-

gato là sua Croce per animarlo forse ad essere intrepido, e coraggioso nelle tribolazioni. In virtù del Breve di Clemente XII. l'aveva incaricato dell' obbligo di visitare il restante delle Provincie della Cocinchina, al quale oggetto l'aveva di già creato Provisitatore Appostolico.

La brevità, che ci siamo proposti, non ci permette passar più oltre per seguire il Signor Favre nella sua gloriosa carriera; ma ci contentiamo di solamente dire, che soddisfece molto eccellentemente alle premure della Santa Sede. Pieno d'una Santa intrepidezza, poca pena prendeasi degli ostacoli, che andavano frammettendo i Gesuiti, sfuggendo di riconoscere la di lui autorità. Nulla badando alle loro minacce, si dà a conoscere per un generoso Riformatore de' loro abusi.

Riforma gli abusi de' Missionarj della Compagnia.

Ritroviamo nelle di lui Memorie, di cui diamo un' estratto, che li Gesuiti nella Cocinchina hanno l'uso di far pubblicamente le Commedie, e vendere medicamenti, ec. sul gusto stesso de' Cerretani pubblici d'Europa " Portano tant' oltre „ il biasimevole mestiero, che fanno „ enormissime usure, come sarebbe di „ ricavare un cento per cento, che dicono esser legittimo, senz' altro fondamento che del semplice imprestito. „ Questa usura in Sentenza loro è solamente materiale, ec.

Decreto del Sig. Favre.

Il Provisitatore s'adoprò sopra tutto a reprimere questa viziosa rea pratica, e po-

e poscia s' impiegò a ristabilire la disciplina Ecclesiastica nel suo vigore. A tal fine fece un saggio Decreto, nel quale diede agli Ecclesiastici, ed a' Cristiani de' Precetti conformi alla Dottrina de' Santi PP., e del Concilio di Trento, e delle ultime Decisioni della Santa Sede. Passò inoltre ad annullare, rivocare, e cassare, e volle che riguardata fosse nulla e per non fatta l' appellazione, che facevano i Gesuiti del suo Decreto. Citò il Padre Lopez Superiore de' Gesuiti a compatire avanti alla Sacra Congregazione per giustificarsi. Ordinò al Procuratore degl' istessi Gesuiti di ritirarsi a Macao per ivi far penitenza.

IX.
Il Sig. Favre parte verso l'Europa, e felicemente vi arriva.

Così dopo d'aver rimediato per quanto fu in suo potere agli orrendi sconcerti del Cristianesimo della Cocinchina, di là partì li 16. Agosto del 1741., e si portò subito a Cantone nella China. Appena vi giunse, che scrisse al Padre Miralta, e seco lui lagnossi, come si era innanzi lamentato il Visitatore, perchè il lasciava mancar di tutto il bisognevole al suo vitale sostentamento. Seppe non senza sua pena il Sig. Favre, che le Lettere, le quali non si erano volute consegnare al Visitatore, contenevano un Breve della Santità di Nostro Signore Papa Benedetto XIV. (a) Una tal

(a) Questo Decreto del Papa era per incoraggire Monsig. d'Alicarnasso a sostenere il suo ministero sempre colla

tal notizia sopra modo l'afflisse; ma non potevasi più recarvi rimedio. Non lasciò il Provisitatore sfuggire la prima occasione, che si presentò per imbarcarsi verso Europa, e felicemente arrivò a Porto Luigi in Bretagna di Francia il mese di Luglio del 1742.

Il Sig. Favre ritrovasi presentemente nella Capitale, per render conto alla S. Sede della visita della Cocinchina.

Sicchè vediamo, come abbiamo detto avanti di cominciare questa corta ed afflittiva relazione, che la Costituzione del Nostro Santo Padre Benedetto XIV. era divenuta assolutamente necessaria, e quanto ingiustamente si querelino coloro in veggendo armato lo sdegno del Vicario di Gesù Cristo contro i loro disordini, e la loro resistenza. Una piccola dichiarazione del Padre Carlo Castorano (*a*) che noi quì premettiamo, non poco servirà a dimostrare, quanta fosse la necessità di tale Constituzione, la quale il Lettore leggerà immediatamente dopo.

DI-

la medesima intrepidezza. Vedesi, che la scomunica contenuta contro di coloro che ritengono le Lettere Appostoliche non ispaventa molto gli Missionarj.

(*a*) Questi è un Venerando Religioso Francescano del Convento d'Araceli di Roma, ove dimora da qualche anno dopo il suo ritorno dalla Cina; Il di lui zelo e costanza a sostenere la purità del culto in queste Missioni rimote, l'hanno reso degno di tutti gli encomj.

DICHIARAZIONE

DEL

REVERENDO PADRE

CARLO CASTORANO

Della Regolare Osservanza di S. Francesco, Vicario Generale, e Delegato della Santa Sede nella Cina, intorno alla Costituzione di Benedetto XIV. *sopra i Riti, e Cerimonie Cinesi.*

X.
Dichiarazione del P. Castorano intorno alla Costituzione di Benedetto XIV.

„ I. IO sottoscritto di già Vicario Ge-
„ nerale di Monsig. Vescovo di Pe-
„ kino, dichiaro d' essere venuto dalla
„ Chiesa di S. Bernardo alla Città di
„ Pekino per pubblicarvi, ed intimarvi
„ li due Decreti del Sommo Pontefice
„ Clemente X I. degli anni 1704., e
„ 1710.; ma li PP. di Pekino Di-
„ fensori de' Riti Gentili Cinesi, non
„ gli hanno voluti accettare; anzi mi
„ hanno minacciato, che se io mi fis-
„ savo nella risoluzione di pubblicarli,
„ d' avvisarne subito l' Imperatore della
„ Cina *Kambi*, che n' è il Protettore,
„ e sono avvezzi d' implorare in simili
„ circostanze. Non mancai d' informare
„ Monsig. Vescovo di quanto passava,
„ ed ebbi in risposta ordine di ritor-
„ narvi, e indurli per le vie della
„ dolcezza ad accettare gli accennati De-
„ creti. Eseguìi quanto mi fu comanda-

to;

„ to; ma queſti Padri fecero reſiſtenza „ colla ſteſſa oſtinazione, dicendo, eſ- „ ſere già ſtati loro intimati codeſti De- „ creti da due Miſſionarj della Sacra „ Congregazione, che ſtavano alla Cor- „ te. Di modo che dopo d' avere rice- „ vuto gravi affronti, giudicai eſſere „ meglio ritornarmene al Veſcovo della „ Città di Linzingceau nel meſe d'Apri- „ le dell' anno 1714.

„ II. Eſſendo arrivata due anni dopo „ al detto Monſig. Veſcovo la Coſtitu- „ zione *Ex illa die* fatta nel 1715. da „ Noſtro Sig. Papa Clemente XI. con „ un' Ordine rigoroſiſſimo di pubblicar- „ la, e farla oſſervare, io fui incari- „ cato come Vicario Generale di pubbli- „ carla, ed intimarla nella Capitale. „ Tutto pieno di confidenza in Dio, „ lo ſteſſo giorno 5. di Novembre 1716., „ che arrivai a Pekino, uſai tutta la „ deſtrezza, e l' attenzione poſſibile „ per pubblicare queſta Bolla *Ex illa die* „ in tre Chieſe, o Caſe degli ſteſſi Pa- „ dri Diſenſori de' Riti Cineſi, ſenza „ voler dare loro il menomo tempo per „ poterne avviſare l' Imperatore loro Pro- „ tettore. Due giorni dopo il mio „ arrivo, per iſtratagemma di queſti „ Padri, fui ingiuſtamente, e falſa- „ mente accuſato appreſſo (*a*) l' Impe-

„ rato-

(*a*) I Diſenſori de' Riti, che ricorrevano all' autorità de' Pagani, potevano bene ricorrere a quella de' Criſtiani contro i Cappuccini, intorno a' Riti Malabarici.

„ ratore, e il giorno dopo, per ordine
„ suo fui legato, e stretto con nuove
„ Catene; tre molto pesanti mi attor-
„ niavano il collo, tre altre a' piedi,
„ e tre alle mani, e fui così trattenuto
„ nelle Carceri de' Facinorosi per molti
„ giorni; passati i quali per una inte-
„ ra notte in ginocchioni innanzi a
„ tre Giudici Delegati, stettero accu-
„ sandomi, d'esser io venuto alla Cor-
„ te di mio capriccio, e di aver pub-
„ blicata una falsa Costituzione, o sia
„ un Decreto del Sommo Pontefice.
„ Sostenni esser falsa una simile accusa;
„ e come fu detto della Costituzione,
„ ch'ella era iniqua, feci manifestamen-
„ te vedere essere stata fatta per buo-
„ nissime ragioni; e perciò mi furono
„ levate le Catene, e mi fecero uscire
„ di Carcere, ma però fui condannato
„ ad andare a Cantone; indi mi hanno
„ fatto ritornare a Pekhino. I Padri
„ di Pekino, zelanti Difensori de' Riti,
„ che non possono mai star quieti, con-
„ tinuarono ad accusarmi due e tre vol-
„ te a' principali Cortigiani dell' Im-
„ peratore loro buoni amici, e per più
„ mesi ho dovuto soffrire in Pekino tri-
„ bolazioni, quante ne sono venute in
„ capriccio del Giudice; e non ho po-
„ tuto se non dopo diecesette mesi per
„ ispeziale provvidenza, e protezione
„ del Signore aver la sorte di ritornare
„ libero a Linzingceau presso Monsig.
„ Vescovo.

„ III. Monsignor Mezzabarba

„ Le-

„ Legato della Santa Sede nella
„ Cina, ed alla Corte di Pekino, es-
„ sendo arrivato, si ritrovò a duri ci-
„ menti riguardo allo sdegnato Impe-
„ radore. O fosse vera la sua collera,
„ o fosse per artifizio, Dio solo il sa.
„ Diede questo Prelato alcune permissio-
„ ni circa i Riti per poter venerare
„ Confucio, i loro Antenati, e le lo-
„ ro Tavolette, come rimarca nella sua
„ Pastorale fatta a Macao li 4. Novem-
„ bre 1721. Noi tutti Missionarj, che
„ avevamo ricevuta la Costituzione *Ex*
„ *illa die*, non volemmo giammai accor-
„ dare loro il menomo esercizio nelle
„ nostre Missioni, per essere contrarj
„ alla Costituzione *Ex illa die*. Altret-
„ tanto il Vescovo di Lorima, F. Fran-
„ cesco Saraceni, Vicario Appostolico
„ delle Provincie di Scensi e Sciansi,
„ il quale proibì in una sua Pastora-
„ le di servirsi delle dette permissioni.
„ I suddetti Padri Difensori de' Riti
„ presero quindi occasione di fare tutti
„ gli sforzi per obbligare gli altri Mis-
„ sionarj sottomessi alla Costituzione *Ex*
„ *illa die*, a servirsi delle dette per-
„ missioni, e lasciarle praticare. Per-
„ suasero Monsig. Vescovo di Pekino, Fr.
„ Francesco della Purificazione di fare due
„ Pastorali, nelle quali ordinasse di servir-
„ si nelle Missioni delle suddette permissio-
„ ni. Una tal condotta era malvaggia in
„ se stessa, e diametralmente opposta alle
„ Leggi della S. Sede, e perciò io sotto-
„ scritto unitamente cogli altri Missiona-

„ rj

„ ri tutti sommessi alla Costituzione ,
„ non abbiamo in nessun modo potuto
„ ubbidire al detto Monsignor Vesco-
„ vo ; ed io massimamente siccome ero
„ Delegato Appostolico nella Diocesi di
„ Pekino nella Tartaria , e nel Regno
„ di Corea ec. , da un' altra parte pre-
„ vedendo quanto ne seguirebbe di ma-
„ le , di dissensioni , e di scandali
„ fra i veri Cristiani . Monsignor Ve-
„ scovo Efestiense , F. Francesco Garet-
„ to , era in quel tempo a Pekino , e
„ più volte m' esortò a partire , e mi
„ rappresentò , avvezzato , e versato ,
„ come doveva esserlo negli affari del-
„ la Cina dopo trentatre anni , era
„ d' uopo che venissi a Roma , per rap-
„ presentare alla Santa Sede lo stato
„ infelice de' presenti affari , ed im-
„ plorarne l' opportuno rimedio . Ciò
„ che ho fatto nel nome del Signore ,
„ e a sua gloria per la purità , ed in-
„ tegrità della Cattolica Fede , e final-
„ mente per l' onore della Santa Leg-
„ ge , e della Sede Appostolica .

„ IV. Dopo d' aver presentati molti
„ Memoriali , e differenti Suppliche
„ alla Santità di Nostro Signore Papa
„ Clemente XII. contro le dette Pa-
„ storali del Vescovo di Pekino , il San-
„ to Padre in capo a dieci mesi fece
„ una Costituzione particolare li 26.
„ Settembre 1735. , colla quale di-
„ chiarolle nulle e invalide , cassolle ,
„ e annullolle , e riservò a se quanto
„ aveva con essa attinenza , per di-

„ chia-

„ chiarare il suo sentimento dopo ma-
„ turo esame.

„ V. Ma gli esami, e le discussioni
„ sopra le permissioni di Monsig. Mez-
„ zabarba, essendo restati sospesi, Io
„ sottoscritto a nome de' Vescovi Vi-
„ carj Appostolici, e de' Missionarj
„ sottomessi alla Santa Sede, colla mi-
„ ra di far rendere sopra questo pun-
„ to un giudizio convenevole, mi por-
„ tai a supplicare il Sommo Pontefice
„ Clemente XII., e lo pregai a far
„ rimettere l'affare delle Permissioni
„ de' Riti Cinesi dalla Sacra Congre-
„ gazione di Propaganda, al Tribu-
„ nale del S. Uffizio, a cui spettava de
„ jure e de facto la Causa; il che
„ per sua clemenza mi accordò Sua
„ Santità. Presentai poscia a Nostro
„ Signore tutti i miei Memoriali, i
„ miei Scritti, le mie Osservazioni,
„ e le mie Suppliche, le quali poscia
„ passarono al S. Uffizio. Non mi con-
„ tentai di queste sole premure; ma
„ sovente andavo ora dal Sommo Pon-
„ tefice, ora dagli Eminentissimi Si-
„ gnori Cardinali del S. Uffizio i più
„ zelanti; ora da Monsignor Assessore;
„ ora dal Reverendissimo P. Commis-
„ sario, Ministro del detto Tribunale,
„ informavo tutti, facevo loro delle rap-
„ presentanze, e li pregavo tutti a proi-
„ bire, e condannare le dette Permis-
„ sioni di Monsig. Mezzabarba, spezial-
„ mente la terza, la sesta, e l'ottava,
„ a fine di conservare la Fede nella sua
„ pu-

„ purità, e mettere la pace nella Chie-
„ sa della Cina.
„ Morto Clemente XII., ed eletto
„ Benedetto XIV. felicemente Regnante,
„ ricominciai da capo con questo Ponte-
„ fice le mie sollecitazioni, ed istanze,
„ impiegando ora Scritture, ora parole,
„ non veramente secondo l'arte dell'elo-
„ quenza umana, ma secondo la sincera,
„ e pura verità, perchè tutto ciò, che
„ da me dicevasi, o scrivevasi circa la
„ depravazione, che ritrovasi nel culto
„ di Confucio, degli Antenati morti,
„ e delle Tavolette, era provato, e
„ lo provavo cogli stessi Libri Canonici
„ de' Cinesi, co' loro Rituali, e con
„ quanto da essi praticavasi nelle loro
„ Cerimonie, Oblazioni, e Sagrifizj;
„ e per provare la mia fedeltà circa quel-
„ lo, che allegavo, e citavo, feci un
„ Giuramento tutto rispettoso, e mi
„ sottoposi a tutte le giuste pene, se
„ giuridicamente fossi stato convinto
„ d' aver citato, o allegato fraudo-
„ lentemente qualche passo, ovvero
„ d' avergli dato un falso senso.
„ Alla fine il Sommo Pontefice Bene-
„ detto XIV. ha fatto una nuova Bolla
„ gli 11. Luglio dell' anno 1742.,
„ la quale comincia con queste parole.
„ *Ex quo singulari Dei*, e fu pubbli-
„ cata li 9. d' Agosto dell' anno stesso
„ secondo l'uso ordinario. Sua Santità
„ conferma in questa Bolla, e rinnova
„ la Costituzione *Ex illa die*, toglie,
„ cassa, annulla, e condanna le sud-

„ dette permissioni di Monsig. Mezza-
„ barba.

„ Questa nuova Bolla, è tanto sag-
„ giamente conceputa, ch' ella esclude, e
„ rende inutili tutt' i mezzi, i pretesti,
„ e gli sutterfugj, di cui si sono serviti
„ i Padri Difensori de' Riti, e questa
„ sarà senza fallo l' ultima risoluzione,
„ e la suprema Decisione per sempre,
„ toccante i Riti, e le Cerimonie Ci-
„ nesi. L' essenza del nostro vero Dio si
„ vede tutta intera, e vera com' ella
„ è; così la Fede Cattolica sarà per l'av-
„ venire predicata nella Cina, e per
„ tutto il Mondo nella sua purità, e
„ senza veruna contaminazione. Sia dun-
„ que benedetto il Signore per tutt' i
„ secoli. Così sia.

Dal nostro Convento d' Araceli 29. Agosto 1742.

Fra Carlo da Castorano della Regolare Osservanza di S. Francesco, già Vicario Generale, Missionario, e Delegato Appostolico.

„ Le cinque annotazioni suddette sono
„ state fatte dall' Autore, a fine che
„ sieno inserte in qualche Esemplare di
„ Bolla per servire di ricordo negli Ar-
„ chivj, o nelle Biblioteche della no-
„ stra Serafica Religione.

Tale è l' Originale del R. Padre da Castorano.

CON-

CONFIRMATIO,
ET INNOVATIO
CONSTITUTIONIS
INCIPIENTIS:
EX ILLA DIE;
A CLEMENTE PP. XI.
in Causa Rituum, seu Ceremoniarum Sinensium edita

NECNON

Revocatio, Rescissio, Abolitio, Cassatio, Annullatio, ac Damnatio Permissionum super iisdem Ritibus, seu Ceremoniis in quadam Pastorali Epistola Caroli Ambrosii Mediobarbi Patriarchæ Alexandrini olim Commissarii, & Visitatoris Apostolici in Sinarum Imperio contentarum,

Cum præscriptione novæ formulæ Juramenti per Missionarios illarum Partium præsentes, & futuros præstandi.

JUXTA EXEMPLAR

Impressum ROMÆ,
MDCCXLII.

BENEDICTUS
PAPA XIV.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Costituzione di Benedetto XIV sopra i Riti Cinesi del 1742.

X quo singulari Dei providentia factum est, ut Orientalium, & Occidentalium Indiarum Regiones Europæ innotescerent, Apostolica S. Sedes, quæ ab ipsis Ecclesiæ incunabulis Evangelicæ veritatis lumen ubique diffundere, & illud ab omni erroris umbra servare maximo studio curavit, in his quoque novissimis temporibus Evangelicos Operarios in antedictas Regiones sedulò misit, ut Idolatria ibi latè dominante funditus eradicata Christianæ Fidei semen opportunè spargerent, atque horrentes illos & incultos campos in fertiles florentesque vineas uberrimos æternæ vitæ fructus daturas commutarent. Ex Regionibus autem illis, quas Sancta Sedes præ cæteris ante oculos habuit, fuit profectò amplissimum Sinarum Imperium: in quo quidem negari non potest, quin Christiana Fides progressus ingentes fecerit, longè etiam majores factura, nisi coorta inter Operarios à San-

Sancta Sede illuc missos diffidia cursum interdicissent.

Occasionem diffidiis ejusmodi dederunt Ceremoniæ quædam, & Ritus, quibus Sinenses ad Confucium Philosophum, & majores suos honoribus prosequendos uti consueverunt: cum nonnulli ex Missionariis contenderent, eas esse Ceremonias, & Ritus merè civiles, adeoque concedendos iis, qui relicto Idolorum cultu Christianam Religionem amplectebantur; contra vero alii eos, utpote superstitionem olentes, sine gravi Religionis injuria permitti nullo modo posse assererent. Quæ sane controversia multis annis Apostolicæ Sedis curam & sollicitudinem ad se traxit; cum id maximè caveat, ne zizaniæ in agro Dominico radices agant, aut, si fortè egerint, ea, quam cito fieri potest, evellantur.

Primò itaque ad Sanctæ Sedis Tribunal Causam hanc detulerunt ii, qui Ceremonias illas, & Ritus Sinicos superstitione imbutos suspicabantur. Super illis dubia nonnulla proposita fuerunt Congregationi de propaganda Fide, quæ anno 1645. *comprobavit responsa ac decisiones Theologorum, qui Ceremonias & Ritus eosdem superstitione revera infectos judicarunt. Proinde Innocentius Papa X. ad præfatæ Congregationis preces, omnibus & singulis Missionariis sub pœna excommunicationis latæ sententiæ, sibi, ac Sanctæ Sedi reservatæ, mandavit, ut responsa ac decisiones prædictas omnino observarent, easque ad praxim deducerent, donec sibi, & Apo-*

stoli-

stolicæ Sedi aliter visum non esset.

Verum paulò post ab aliis ejusdem Missionis Operariis alia dubia de iisdem Ritibus & Ceremoniis ipsimet Congregationi de Propaganda Fide fuerunt exhibita, ex quibus Cæremoniæ ipsæ, Ritusque nullam in se superstitionem habere videbantur. Negotium itaque hujusmodi ab Alexandro Papa VII. Sacræ Inquisitionis Congregationi commissum fuit: quæ, prout varia diversaque ratione fuerat sibi de eisdem Ceremoniis expositum, alias vero tolerari posse judicavit: idemque Alexander Pontifex anno 1656. hanc sententiam probavit, & confirmavit.

Sed ecce tertio ad Sanctam Sedem has eadem controversia. Cum plura dubia Sacræ Inquisitionis Congregationi proposita fuissent, illud quoque ab ea quæsitum fuit, utrum adhuc vigeret Innocentii Papæ X. præceptum, quo sub pœna excommunicationis latæ sententiæ mandabat observantiam responsionum, ac decisionum, quæ a Congregatione de Propaganda anno 1645. ut supra dictum est, emanaverant. Præterea, an, stantibus recens expositis dubiis, earum praxis retinenda foret: cum præsertim obstare videretur Decretum Sacræ Inquisitionis, quod ab ea emanavit anno 1656. super quæsitis nonnullis diversa ratione, aliisque circumstantiis propositis ab Operariis Apostolicis in Sinarum Regno commorantibus. Respondit ad hæc Sacra Inquisitionis Congregatio anno 1669. præfatum Congregationis de Propaganda Fide Decretum adhuc vigere

habita ratione rerum, quæ fuerunt in dubiis exposita; neque illud fuisse circumscriptum a Decreto Sacræ Inquisitionis, quod anno 1656. emanavit; immo esse omnino observandum juxta quæsita, circumstantias, & omnia ea, quæ in antedictis Dubiis continentur. Declaravit pariter eodem modo esse observandum prædictum Sacræ Congregationis Decretum anni 1656. juxta quæsita, circumstantias, & reliqua in ipsis expressa. Hoc autem Decretum Clemens Papa IX. comprobavit.

Cum autem omnia præfata Decreta pro varia rerum expositarum ratione fuerint facta, ac promulgata, tantum abfuit, ut Rituum Sinensium controversia finem obtineret, ut magis illa vires, & incrementum acquireret. Nam scissis Evangelicis Operariis in partes, adducta res fuit in acriorem animorum, ac sententiarum contentionem. Atque hinc, non sine gravi scandalo, magnoque Fidei damno, consecuta est prædicatio non uniformis, & non eadem ubique Christianorum illorum disciplina & institutio. De his autem absurdis certior factus Innocentius Papa XII. Prædecessor noster, id muneris sui omnino esse putavit, ut perniciosis adeo dissidiis finis daretur; proinde exactam maximeque accuratam totius hujus controversiæ discussionem Sacræ Inquisitionis Congregationi commisit. Cumque nihil intentatum reliquisset, quo sinceram facti notitiam obtineret, firmata quoque fuerunt de illius mandato summa cum diligentia Quæsita, quæ per eamdem Sacram Congregationem resolverentur. Quæ-

Quæsitorum illorum examen Innocentii Papæ XII. mors intercepit. Clemens autem XI., qui successit, Prædecessoris sui zelo plenus, coram se Quæsitorum eorumdem examen fieri voluit. Quamobrem post diuturnam, maturam, & accuratissimam rei discussionem, post auditas ex utraque parte rationes, quibus libere producendis unicuique locus amplissimus datus fuit, idem Clemens Papa XI. anno 1704. *confirmavit, & Apostolica auctoritate comprobavit præmemoratæ Sacræ Congregationis responsiones ad omnia & singula quæsita proposita, quibus Ritus Sinenses, utpote superstitione imbuti, prohibebantur; mandavitque præfatas responsiones ad Carolum Thomam de Tournon Antiochiæ Patriarcham, Commissarium, & in Sinarum Regno Visitatorem Apostolicum transmitti; ut nimirum exactam earumdem observantiam omnibus & singulis Missionariis, pœnis quoque Canonicis in Refractarios indictis præciperet.*

Promulgavit quidem Patriarcha Antiochenus decisionem Apostolicam, addito Decreto, quo ab universis ejus observantiam exigebat. Cum autem illam tentassent eludere, variisque inanibus rationibus effugere ii, qui Sinenses Ritus tanquam politicos, ac mere civiles propugnaverant, prædictus Pontifex Clemens XI. Decreto, quod per Sacræ Inquisitionis Congregationem emanavit anno 1710. *præcepit omnimodam, & inviolabilem earumdem responsionum abs se Apostolica auctoritate confirmatarum observantiam, & alia quæ Decreto ipso continentur, quod est tenoris sequentis.* DE-

DECRETUM

Super omnimoda, ac inviolabili observatione Responsorum aliàs in Causa Rituum, seu Ceremoniarum Sinensium a Sacra Congregatione datorum, & a Sanctissimo approbatorum cum aliis Ordinationibus.

Feria v. die xxv. Septembris MDCCX.

In Congregatione Generali Sanctæ Romanæ, & universalis Inquisitionis habita in Palatio Apostolico Quirinali coram Sanctissimo Domino Nostro D. Clemente Divina Providentia Papa XI., ac Eminentissimis, & Reverendissimis Dominis S. R. E. Cardinalibus in tota Republica Christiana contra hæreticam pravitatem Generalibus Inquisitoribus a Sancta Sede Apostolica specialiter deputatis.

Idem Sanctissimus Dominus Noster in Causa Rituum, seu Ceremoniarum Sinensium, auditis tam in Congregationibus anno præterito non semel, quam in aliis, mense & anno præsentibus pluries coram Sanctitate Sua habitis, præfatorum Eminentissimorum & Reverendissimorum DD. Cardinalium, qui rem maturè, ac diligentissimè discusserunt, sententiis, decrevit, & declaravit, responsa aliàs in Causa hujusmodi

ab

ab eadem Congregatione data, & a Sanctitate Sua die 20. Novembris 1704. confirmata, & approbata, necnon Mandatum, seu Decretum ab Eminentissimo, & Reverendissimo Domino D. Cardinali de Tournon, tunc Patriarcha Antiocheno, Commissario, & Visitatore Apostolico Generali in Imperio Sinarum die 25. Januarii 1707. hac de re editum, ab omnibus & singulis, ad quos spectat, inconcusse, & inviolabiliter, sub censuris & poenis in Mandato, seu Decreto hujusmodi expressis, observanda esse, quovis contrafaciendi quæsito colore, seu pretextu penitus sublato, ac potissimum non obstante quacumque appellatione a quibusvis Personis, sive Sæcularibus, sive Regularibus, etiam specifica & individua mentione, & expressione dignis, ac quavis Ecclesiastica dignitate fulgentibus ad Sedem Apostolicam interposita, quam propterea Sanctitas Sua rejiciendam esse decrevit, ac re ipsa rejecit. Porro cum idem D. Cardinalis de Tournon in suo Mandato, seu Decreto supradicto Apostolicæ decicisioni die 20. Novembris 1704. se expresse inhærere professus fuerit, Sanctitas Sua ulterius declaravit, ipsum Mandatum, seu Decretum una cum censuris in eo contentis ad normam eorumdem responsorum accipiendum esse, ita ut nihil per illud responsis præfaris additum, seu detractum fuisse censendum sit, ac omnia, quæ in eis insunt, etiam in Mandato, seu Decreto prædicto inesse

se intelligantur. Cæterum Sanctitas Sua, tametsi non sine ingenti animi sui moerore acceperit, quod humani generis hostis multiplicia in die zizania in latissimis illis Regionibus superseminare non cessat; non tamen propterea in eis Catholicæ Religionis propagandæ saluberrimum ac sanctissimum opus ullatenus deserere volens, sed illud majori, qua potest, animi contentione, ac studio, iisque potissimum dissidiis, quibus inibi Christianæ Fidei seges veluti spinis suffocatur, prorsus submotis, ardentius, semper, & enixius promovere cupiens, congruam super præmissis, aliisque ad ea pertinentibus Instructionem confici, illamque dicto D. Cardinali de Tournon, quatenus adhuc in illis partibus commoretur, sin minus, illi qui ejus loco deputatus fuerit; necnon Episcopis, & Vicariis Apostolicis earumdem partium transmitti mandavit, qua non minus debitæ Apostolicorum Decretorum executioni, quam Missionariorum concordiæ, Evangelicæ veritatis prædicationi, atque Animarum saluti opportune consulatur. Demum, ut nimiæ illi de his rebus scribendi licentiæ, quæ non sine Fidelium scandalo inter Partes diuturna contentione exasperatas invaluit, modus imponatur, Sanctitas Sua districtè præcepit omnibus & singulis cujusvis Ordinis, Congregationis, Instituti & Societatis, etiam de necessitate exprimendæ, Regularibus, aliisque quibuscumque sæcu-
lari-

laribus Personis tam Ecclesiasticis, quam Laicis, cujuscumque tandem status, gradus, conditionis, & dignitatis existant, ut in posterum non audeant sub quovis quæsito colore, vel pretextu imprimere, vel quoquo modo in lucem edere Libros, Libellos, Relationes, Theses, Folia, seu Scripta quæcumque, in quibus ex professo, vel incidenter de Ritibus Sinicis hujusmodi, vel de controversiis desuper, seu illorum occasione exortis quomodolibet tractetur, sine expressa, & speciali licentia a Sanctitate Sua, seu pro tempore existente Romano Pontifice in Congregatione supradictæ Sanctæ & Universalis Inquisitionis obtinenda. Ut autem ejusdem prohibitio inviolabiliter observetur, eadem Sanctitas Sua voluit, & declaravit, contravenientes quoscumque excommunicationis latæ sententiæ; Regulares vero etiam privationis vocis activæ & passivæ poenas ipso facto absque alia declaratione incurrere, & nihilominus aliis etiam poenis Sanctitatis Suæ, & Successorum suorum Romanorum Pontificum arbitrio infligendis subjacere. Libros porro, Libellos, Relationes, Theses, Folia, ac Scripta quæcumque, quæ in futurum contra præsentis prohibitionis tenorem edi contigerit (citra ullam aliorum hactenus editorum approbationem, super quibus opportune providebitur) pro expresse prohibitis haberi voluit, absque alia declaratione, sub poenis & censuris in Regulis Indicis Librorum prohibitorum con-

contentis. Impressores vero, præter Scriptorum sic impressorum amissionem, pecuniariis, aliisque corporalibus poenis, juxta criminis gravitatem, teneri mandavit. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Joseph Bartolus Sanctæ Romanæ & Universalis Inquisitionis Notarius.

At vero nec Decretum hujusmodi ad difficiles animos subjiciendos valuit. Itaque Clemens idem Pa a XI. quo illos tandem aliquando frænaret, Constitutionem anno 1715. evulgavit, qua solemniter iterum confirmavit antedictas Sacræ Inquisitionis responsiones, easque exacte & ad amussim observari mandavit, præclusis omnibus iis effugiis, quibus perfectam earum observantiam contumaces homines aliquo pacto evadere potuissent; & est tenoris, qui sequitur.

CLEMENTIS PAPÆ XI.

Præceptum super omnimoda, absoluta, integra, & inviolabili observatione eorum, quæ alias a Sanctitate Sua in Causa Rituum, seu Ceremoniarum Sinensium decreta fuerunt: cum rejectione quarumcumque rationum, seu excusationum ad ejusmodi Decretorum executionem declinandam allatarum, ac præscriptione Formulæ Juramenti per Missionarios illarum partium præsentes & futuros hac in re præstandi.

CLE-

CLEMENS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam,

Ex illa die, qua, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, Catholicæ Ecclesiæ gubernacula, hoc est, munus sua amplitudine gravissimum, ac temporum iniquitate molestissimum, Deo sic disponente, suscepimus, nihil Nobis manum clavo admoventibus antiquius fuit, quam acerrimas contentiones jampridem in Imperio Sinarum inter Apostolicos illarum partium Missionarios exortas, semperque in dies magis invalescentes tam circa quasdam voces Sinicas ad sanctum & ineffabile Dei nomen exprimendum inibi usurpatas, quam circa nonnullos earum gentium Ritus, veluti superstitiosos a quibusdam ex Missionariis prædictis reprobatos; ab aliis vero, utpote eos civiles tantum asserentibus, permissos, Apostolici Judicii censura opportune dirimere, ut, sublatis dissidiis, Christianæ Religionis, Catholicæque Fidei propagationem turbantibus, omnes tandem id ipsum dicerent in eodem sensu, & in eadem sententia, unoque ore glorificaretur Deus ab iis, qui sanctificati sunt in Christo Jesu.

Hoc consilio responsa illa, quæ ad varias quæstiones super ejusmodi rebus excitatas, prævio diuturno examine, dudum, videlicet tempore fel. record. Innocenti Papæ XII. Prædecessoris nostri in-

inchoato, ac deinde jussu nostro per plures annos continuato, auditisque utriusque Partis rationibus, necnon complurium Theologorum, & Qualificatorum sententiis a Congregatione Venerabilium Fratrum nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium in tota Republica Christiana Generalium Inquisitorum adversus hæreticam pravitatem auctoritate Apostolica deputatorum, data fuerunt, Nos die 20. Novembris 1704. eadem auctoritate confirmavimus, & approbavimus.

Ea autem, quæ in responsis hujusmodi decreta fuerunt, sunt quæ sequuntur: *Cum Deus Optimus Maximus congrue apud Sinas vocabulis Europæis exprimi nequeat, ad eundem verum Deum significandum, vocabulum* Tien Chù, *hoc est, Cœli Dominus, quod a Sinensibus Missionariis, & Fidelibus longo ac probato usu receptum esse dignoscitur, admittendum esse: nomina vero* Tien *Cœlum, &* Xang Tì *Supremus imperator, penitus rejicienda.*

Idcirco Tabellas cum inscriptione Sinica King Tien, *Cœlum colito, in Ecclesiis Christianorum appendi, seu jam appensas in posterum inibi retineri permittendum non esse.*

Ad hæc nullatenus, nullaque de causa permittendum esse Christifidelibus, quod præsint, ministrent, aut intersint solemnibus sacrificiis, seu Oblationibus, quæ a Sinensibus in utroque æquinoctio cujuscumque anni Confucio, & Progenitoribus defunctis fieri solent, tamquam superstitione

tione imbutis. Similiter nec esse permittendum, quod in Ædibus Confucii, quæ Sinico nomine Miao appellantur, iidem Christifideles exerceant, ac peragant Ceremonias, Ritus, & Oblationes, quæ in honorem ejusdem Confucii fiunt tum singulis Mensibus in Novilunio & Plenilunio a Mandarinis, seu primariis Magistratibus, aliisque Officialibus, & Literatis; tum ab eisdem Mandarinis, seu Gubernatoribus, ac Magistratibus, antequam dignitatem adeant, seu saltem post ejus possessionem adeptam; tum denique a Literatis, qui postquam ad gradus sunt admissi, e vestigio ad Templum, seu Ædem Confucii se conferunt.

Præterea non esse permittendum Christianis in Templis, seu Ædibus Progenitoribus dicatis Oblationes minus solemnes eisdem facere, nec in illis ministrare, aut quomodolibet inservire, vel alios Ritus, & Ceremonias peragere.

Item nec esse permittendum præfatis Christianis Oblationes, Ritus, & Caremonias hujusmodi coram Progenitorum Tabellis in privatis domibus, sive in eorumdem Progenitorum Sepulchris, sive antequam defuncti sepulturæ tradantur, in eorum honorem fieri consuetas, una cum Gentilibus, vel seorsim ab illis peragere, eisque ministrare, aut interesse; immo prædicta omnia, utpote quæ, perpensis hinc inde deductis, necnon diligenter, ac maturè discussis omnibus, ita peragi comperta sunt, ut a superstitione separari nequeant, Christianæ Le-

gis cultoribus ne quidem permittenda esse, præmissa publica, vel secreta protestatione, se, non religioso, sed civili, ac politico tantùm cultu erga defunctos illa præstare, nec ab eis quidquam petere, aut sperare.

Non tamen per hæc censendam esse damnatam præsentiam illam, seu assistentiam merè materialem, quam cum Gentilibus superstitiosa peragentibus, citra ullam sive expressam, sive tacitam gestorum approbationem, ac quovis ministerio penitus secluso, eisdem superstitiosis actibus quandoque præstari contingat a Christianis, cum aliter odia & inimicitiæ vitari non possunt: facta tamen prius, si commode fieri poterit, Fidei protestatione, ac cessante periculo subversionis.

Demum permittendum non esse Christifidelibus Tabellas defunctorum Progenitorum in suis privatis domibus retinere, juxta illarum partium morem, hoc est, cum inscriptione Sinica, qua Thronus, seu Sedes Spiritus, vel Animæ N. significetur, immo nec cum alia, qua Sedes, seu Thronus, adeoque idem, ac priori, licet magis contracta inscriptione, designari videatur. Quo vero ad Tabellas solo defuncti nomine inscriptas tolerari posse illarum usum, dummodo in eis conficiendis omittantur omnia, quæ superstitionem redolent, & secluso scandalo, hoc est, dummodo qui Christiani non sunt, arbitrari non possint, Tabellas hujusmodi a Christianis retineri ea mente, qua ipsi illas retinent, necnon adjecta insuper decla-

claratione ad latus ipsarum Tabellarum apponenda, qua, & qua sit Christianorum de defunctis fides, & qualis Filiorum, ac Nepotum in Progenitores pietas esse debeat, enuntietur.

Per præmissa nihilominus non vetari, quominus erga defunctos peragi possint alia, si qua sint, ab iis gentibus peragi consueta, quæ verè superstitiosa non sint, nec superstitionis speciem præseferant, sed intra limites civilium & politicorum Rituum contineantur. Porro quænam hæc sint, & quibus adhibitis cautelis tolerari valeant, tum pro tempore existentis Commissarii, & Visitatoris Generalis Apostolici, seu ejus vices exercentis in Imperio Sinarum, tum Episcoporum, & Vicariorum Apostolicorum illarum partium judicio relinquendum esse: qui tamen interea omni, quo poterunt, studio, ac diligentia curare debebunt, ut Gentium Ceremoniis penitus sublatis, illi sensim a Christianis, & pro Christianis hac in re usu recipiantur Ritus, quos Catholica Ecclesia pro defunctis pie præscripsit.

Post hæc vero labente ferè sexennio, nempe die 25. Septembris 1710. auditis iterum dictorum Cardinalium, qui rem mature, ac diligentissimè discusserunt, suffragiis, eadem responsa, necnon Mandatum, seu Decretum, quod illis expresse inhærendo, a piæ recordationis Carolo Thoma, dum vixit, ejusdem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinali de Tournon nuncupato, tunc Patriar-

cha Antiocheno, Commissario, & Visitatore Apostolico Generali in præfato Imperio Sinarum, die 25. Januarii 1707. editum fuit, ab omnibus & singulis, ad quos spectabat, inconcusse & inviolabiliter sub censuris & poenis in Mandato, seu Decreto hujusmodi expressis observanda esse decrevimus & declaravimus, quovis contrafaciendi quæsito colore, seu pretextu penitus sublato, ac potissimum non obstante quacumque appellatione a quibusvis Personis ad Nos, & Sedem Apostolicam interposita, quam propterea prorsus rejiciendam esse similiter decrevimus, ac re ipsa rejicimus, prout in Decreto hac de re edito fusius continetur.

Hæc omnia plene & abunde sufficere debuissent, ut ea, quæ inimicus homo superseminaverat, zizania ex agro illo radicitus evellerentur, Fidelesque omnes nostris, & hujus Sanctæ Sedis mandatis ea, qua par erat, humilitate & obedientia obsequerentur: præsertim cum in calce responsorum prædictorum a Nobis, sicut præmittitur, confirmatorum & approbatorum, Causam jam finitam esse apertis, & perspicuis verbis pronunciatum fuerit.

Verum, cum, sicuti ex eisdem partibus non sine intimo animi nostri dolore ad nostri pervenerit Apostolatus auditum, tam enixè a Nobis præscripta responsorum hujusmodi executio male a plerisque, sive vano falsoque obtentu, quod illa a Nobis suspensa fuerint, vel

vel minus legitime promulgata, sive conditionum, ut perperam asseritur, in eis insitarum, & ante executionem ipsam verificandarum, factorumve, super quibus ipsa emanarunt, non justificatorum ratione, sive ulteriorum a Nobis ea in re edendarum declarationum colore, sive gravium, quæ tam Missionariis, quam Missioni ipsi ex demandata executione obvenire possent, periculorum formidine, sive demum Decreti dudum, nempe die 23. Martii 1656. super ejusmodi Ritibus, seu Ceremoniis Sinicis a præfata Congregatione Cardinalium editi, ac a recol. mem. Alexandro Papa VII. etiam Prædecessore nostro approbati prætextu, necnon sine gravi Pontificiæ nostræ auctoritatis injuria, Christifidelium scandalo, ac salutis animarum detrimento, satis diu, multumque eludatur, aut saltem nimium retardetur.

Hinc est, quod Nos, ex commissæ Nobis divinitus Apostolicæ servitutis munere, difficultates, tergiversationes, subterfugia, & prætextus hujusmodi penitus & omnino è medio tollere, ac rejicere, necnon Christi fidelium quieti, animarumque saluti, quantum Nobis ex alto conceditur, prospicere cupientes, de eorumdem Cardinalium consilio, ac etiam motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, omnibus & singulis Archiepiscopis, & Episcopis in supradicto Sinarum Imperio, aliisque ei conterminis,

sive adjacentibus Regnis, ac Provinciis nunc & pro tempore quandocumque existentibus sub suspensionis ab exercitio Pontificalium, & Interdicti ab ingressu Ecclesiæ, eorum vero Officialibus, ac Vicariis in Spiritualibus Generalibus, aliisque illorum locorum Ordinariis, ac etiam Vicariis Apostolicis, qui Episcopi non sint, eorumve Provicariis, necnon Missionariis tam sæcularibus, quam cujusvis Ordinis, Congregationis, Instituti, & Societatis, etiam Jesu, Regularibus, sub excommunicationis latæ sententiæ, a qua nemo a quoquam, præterquam a Nobis, seu Romano Pontifice pro tempore existente, nisi in mortis articulo constitutus, absolvi possit, & quoad Regulares etiam privationis vocis activæ, & passivæ poenis per contrafacientes ipso facto absque alia declaratione incurrendis, tenore præsentium præcipimus, ac in virtute sanctæ obedientiæ mandamus, ut responsa præinserta, omniaque, & singula in eis contenta exacte, integre, absolute, inviolabiliter, & inconcusse observent; ac ab eis, quorum cura ad illos spectat, similiter observari, quantum in ipsis est, curent, & faciant: neque illis, sive ullo ex superius expressis, sive alio quovis titulo, causa, occasione, colore, vel prætextu contravenire quoquo modo audeant, vel præsumant.

Præterea motu, scientia, deliberatione, & potestatis plenitudine paribus, harum serie statuimus, & sub eisdem

excom-

excommunicationis reservatæ, ac privationis vocis activæ, & passivæ poenis ordinamus, ut omnes & singuli Ecclesiastici tam sæculares, quam prædictorum Ordinum, Congregationum, Institutorum, & Societatum, etiam Jesu, Regulares, ad Sinas, aliave præfata Regna, & Provincias, sive ab hac Sancta Sede, sive etiam ab eorum Superioribus missi, & quandocumque imposterum mittendi, cujusvis tandem tituli, aut facultatis vigore illic existant, vel in futurum extiterint, missi scilicet, statim ac præsentes Literæ eis innotuerint; mittendi verò, antequam ibidem aliquod Missionarii munus exercere incipiant, Juramentum de fideliter, integre, ac inviolabiliter observando ejusmodi Præcepto, ac Mandato nostro, juxta formulam in præsentium Literarum calce annotandam, in manibus Commissarii & Visitatoris Apostolici in præfato Imperio Sinarum pro tempore existentis, vel alterius ab illo deputati, sive, eo deficiente, in manibus Episcoporum, vel Vicariorum Apostolicorum dictarum partium, in quorum respectivè jurisdictione commorantur, vel commorabuntur, aut aliorum ab eis Deputatorum, Regulares verò in manibus insuper Superiorum suæ Religionis, vel ab illis Deputatorum in eisdem partibus existentium, præstare omnino debeant, ac teneantur: ita ut ante præstationem Juramenti hujusmodi, & subscriptionem sub eadem formula ab uno-

quoque, qui Juramentum ipsum præstiterint, propria manu faciendam, nullum Missionarii munus continuare, aut exercere, immo nec tamquam deputati ab Episcopis, seu Ordinariis Locorum, aut tamquam simplices suæ Religionis Præsbyteri, sive alio quovis titulo, causa, seu privilegio, de quibus expressa, specialis, & specialissima esset facienda mentio, Christi fidelium Confessiones audire, concionari, aut Sacramenta quomodolibet administrare ullo modo valeant, nullisque omnino facultatibus, sive sibi speciatim, sive suis respectivè Ordinibus, Congregationibus, Institutis, & Societatibus, etiam Jesu, hujusmodi generaliter a Sede præfata concessis uti possint, sed quoad eos, præter, & ultra superius expressas poenas, omnes & singulæ facultates prædictæ omnino cessent, nulliusque roboris sint, & esse censeantur.

Omnia autem Juramenta hujusmodi per quoscumque Missionarios tam Sæculares, quam Regulares, in memoratorum sive Commissarii & Visitatoris Apostolici pro tempore existentis, sive Episcoporum, aut Vicariorum Apostolicorum manibus, sicut præmittitur, præstanda, postquam subscriptione munita fuerint, vel saltem authentica illorum exempla per eosdem Commissarium, & Visitatorem Apostolicum pro tempore existentem, Episcopos, & Vicarios Apostolicos, ad præfatam Congregationem Cardinalium, quanto citius fieri

fieri poterit, transmittantur.

Superiores vero Regulares cujusvis Ordinis, Congregationis, Instituti, & Societatis, etiam Jesu, illic nunc, & pro tempore existentes, sub eisdem poenis teneantur non solum idem Juramentum in præfatorum sive Commissarii, & Visitatoris Apostolici pro tempore existentis, sive Episcoporum, aut Vicariorum Apostolicorum manibus, juxta modum supra præscriptum, præstare, ejusque formulæ subscribere, sed etiam illius præstationem a suis respective Subditis exigere, ac authentica ea super re documenta quamprimum transmittere ad suos respectivè Superiores Generales, qui illa memoratæ Congregationi Cardinalium statim tradere debebunt.

Decernentes, easdem præsentes Literas, & in eis contenta quæcumque, etiam ex eo quod prædicti, & alii quicumque in præmissis interesse habentes, seu habere quomodolibet prætendentes, cujusvis status, gradus, Ordinis, præeminentiæ, & dignitatis existant, seu alias specifica, & individua mentione, & expressione digni illis non consenserint, nec ad ea vocati, & auditi, causæque, propter quas præsentes emanarint sufficienter adductæ, verificatæ, & justificatæ non fuerint, aut ex alia qualibet, etiam quantumvis juridica, & privilegiata causa, colore, prætextu, & capite, etiam in corpore Juris clauso, etiam enormis, enormissimæ, & totalis læsionis, nullo unquam tem-

pore

pore de subreptionis vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, vel interesse habentium consensus, aliove quolibet, etiam quantumvis magno & substantiali, ac inexcogitato, & inexcogitabili, individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari, in controversum vocari, aut ad terminos Juris reduci, seu adversus illas aperitionis Oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque Juris, facti, vel gratiæ remedium intentari, vel impetrari, aut imperrato, seu etiam motu, scientia, & potestatis plenitudine paribus concesso, vel emanato, quempiam in Judicio, vel extra illud, uti, seu se juvare ullo modo posse; sed ipsas præsentes Literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore quibuscumque juris, seu facti defectibus, qui adversus illas, etiam quorumvis a Sede præfata concessorum privilegiorum prætextu, ad effectum impediendi, seu retardandi earum executionem, quovis modo, seu quavis ex causa opponi, seu objici possent, minimè refragantibus, suos plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, easque propterea, omnibus & singulis quomodolibet allatis, seu afferendis impedimentis penitus & omnino rejectis, ac nequaquam attentis, ab illis, ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter & inconcusse observari, sicque, & non aliter in præ-

missis

missis per quoscumque Judices ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac ejusdem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, etiam de Latere Legatos, & præfatæ Sedis Nuncios, alio've quoslibet quacumque præeminentia & potestate fungentes, & functuros, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere; ac irritum & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contingerit attentari.

Non obstantibus præmissis, & quatenus opus sit, nostra, & Cancellariæ Apostolicæ Regula de Jure quæsito non tollendo, aliisque Apostolicis, ac in Universalibus, Provincialibusque, & Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & Ordinationibus, necnon quorumcumque Ordinum, Congregationum, Institutorum, & Societatum, etiam Jesu, ac quarumvis Ecclesiarum, & aliis quibuslibet, etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Statutis, & consuetudinibus, ac præscriptionibus quantumcumque longissimis, & immemorabilibus, Privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis, Ordinibus, Congregationibus, Institutis, & Societatibus, etiam Jesu, ac Ecclesiis prædictis, aliisve quibuslibet Personis, etiam quantumvis sublimibus, & specialissima mentione dignis a Sede

præ-

prædicta ex quacumque causa, etiam per viam contractus, & remunerationis, sub quibuscumque verborum tenoribus, & formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus. efficacissimis, & insolitis clausulis, irritantibusque, & aliis Decretis, etiam motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus, seu ad quarumcumque Personarum, etiam Imperiali, Regali, aliave qualibet mundana, vel Ecclesiastica dignitate fulgentium instantiam, aut earum contemplatione, seu aliàs quomodolibet in contrarium præmissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis, ac quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus & singulis etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, & forma in illis tradita observata, exprimerentur, & insererentur, præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, & insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, & derogatum esse volumus, cæterisque contrariis quibuscumque.

For-

Formula autem Juramenti, ficut præmittitur, præstandi est, quæ sequitur, videlicet: *Ego N. Missionarius ad Sinas, vel ad Regnum N., vel ad Provinciam N. a Sede Apostolica, vel a Superioribus meis, juxta facultates eis a Sede Apostolica concessas, missus, vel destinatus, Præcepto, ac Mandato Apostolico super Ritibus, & Ceremoniis Sinensibus in Constitutione Sanctissimi Domini Nostri Domini Clementis Divina Providentia Papæ XI. hac de re edita, qua præsentis Juramenti formula præscripta est, contento, ac mihi per integram ejusdem Constitutionis lecturam optime noto, plene ac fideliter parebo, illudque exacte, absolute, ac inviolabiliter observabo, & absque ulla tergiversatione adimplebo. Si autem (quod Deus avertat) quoquo modo contravenerim, toties quoties id evenerit, pœnis per prædictam Constitutionem impositis me subjectum agnosco & declaro. Ita tactis Sacrosanctis Evangeliis promitto, voveo, & juro. Sic me Deus adjuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia.*

Ego N. manu propria,

Cæterum volumus, & expressè mandamus, ut eædem præsentes Literæ, seu earum exempla, etiam impressa, notificentur, & intimentur omnibus & singulis memoratorum Ordinum, Congregationum, Institutorum, & Societatum, etiam Jesu, Superioribus Generalibus, & Procuratoribus Generalibus, ad hoc ut tam suo, quam prædictorum eis respecti-

pective Subditorum, seu inferiorum nomine, ipsas Literas fideliter exequi & observare spondeant, actumque sponsionis hujusmodi in scriptis reddant; earum verò exempla prædicta pluribus viis, quanto citius fieri poterit, transmittant ad eosdem suos Subditos, seu inferiores in Sinis, aliisque Regnis, & Provinciis supradictis degentes, cum arctissimis præceptis easdem Literas, & in eis contenta quæcumque plenariè, & integrè, ac verè, realiter, & cum effectu in omnibus & per omnia similiter exequendi, & observandi. Quia vero difficile foret, Literas hujusmodi originales ubique ostendi, & publicari, volumus pariter, & decernimus, illarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo Personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eamdem prorsus fidem tam in Judicio, quam extra illud, ubique locorum haberi, quæ haberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 19. Martii 1715 Pontificatus Nostri Anno decimo quinto.

F. Oliverius.

Per Constitutionem Apostolicam adeo solemnem, qua Clemens Papa XI. se huic controversia finem dedisse testatur, justum & aquum videbatur, eos, qui Sancta Sedis

Sedis auctoritatem sese quam maxime revereri profitentur, humili & obsequenti animo illius Judicio semet omnino subjicere, nec ulterius quicquam cavillari. Nihilominus inobedientes & captiosi homines exactam ejusdem Constitutionis observantiam se effugere posse putarunt, ea ratione, quod illa Praecepti titulum praefert, quasi vero non indissolubilis Legis, sed Praecepti mere Ecclesiastici vim haberet, tum etiam quod illam debilitatam existimarent ex Permissionibus quibusdam, quas super iisdem Sinensibus Ritibus publicavit Carolus Ambrosius Mediobarbus Patriarcha Alexandrinus, cum Commissarium & Visitatorem Generalem Apostolicum in iis Regionibus ageret.

Nos igitur animadvertentes, praedictam Constitutionem Christiani cultus puritatem respicere, quem illa ab omni superstitionis labe immunem servare contendit, nullo modo ferre possumus, quemquam existere, qui eidem repugnare temere audeat, aut contemnere, perinde ac ipsa Supremam Apostolicae Sedis decisionem non contineret, & id, de quo agitur, non ad Religionem spectaret, sed quid per se indifferens foret, aut quaedam variabilis disciplinae ratio. Proinde auctoritate ab Omnipotenti Deo Nobis tradita uti volentes ad illam in suo robore omnino servandam, de auctoritatis ejusdem plenitudine non modo eam approbamus & confirmamus, sed etiam, quantum possumus, omnem vim & firmitatem, ad illam magis, magisque roborandam ac stabilien-

biliendam, adjicimus, eamque in se plenam & omnimodam Apostolicæ Constitutionis auctoritatem habere dicimus & declaramus.

Permissiones autem, quarum obtentu aliqui prædictæ Constitutionis robur infringere conantur, originem duxerunt a responsionibus quibusdam, quas duo viri, qui jampridem in Sinarum Regno fuerant, ad quæsita nonnulla dederunt, quæ super ejusdem Constitutionis Apostolicæ executione, ac proxi Missionarii quidam proposuerant. Responsiones itaque hujusmodi una cum dubiis illis, nullo tamen Romani Pontificis sive approbantis, sive aliquid denuo addentis indicio, transmissæ fuerunt ad præfatum Patriarcham Alexandrinum, ejus animi instruendi causa, atque illis uteretur, prout circumstantiæ rerum, ac temporis postularent: integro tamen remanente Apostolicæ Sedis Jure eas comprobandi, vel etiam revocandi, si quando conformes, aut repugnantes Constitutionis præfatæ decretis ullo modo comperta forent.

Vix Sinarum Regnum Patriarcha Alexandrinus ingressus, in iis angustiis se positum intellexit, ut coactus fuerit in publicum emittere, non quidem responsiones, quas præmemorati duo Viri ad proposita quæsita dederant, bene vero Permissiones octo, quæ ab illis fuerant deductæ, atque inde ab eodem Patriarcha in Pastorali sua Epistolæ inserta, cujus tenor est, uti sequitur.

Caro-

Carolus Ambrosius Mediobarbus Dei, & Apostolicæ Sedis gratia Patriarcha Alexandrinus, necnon in Indiis Orientalibus, ac Sinarum Imperio, finitimisque Regnis, & Insulis Commissarius, & Visitator Generalis Apostolicus cum facultate Legati de Latere, &c.

Omnibus Episcopis, Vicariis Apostolicis, ac Missionariis, qui in prædictis partibus degunt, salutem in eo, qui est omnium vera salus.

Benedictus Deus, & Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum, & Deus totius consolationis, qui consolatur nos in omni tribulatione nostra, ut possimus, & ipsi consolari eos, qui in omni pressura sunt, per exhortationem, qua exhortamur, & ipsi a Deo. Nil etenim Nobis magis in animo fuit, ex quo in Sinarum Imperium, Deo favente, pervenimus, quam cum iis omnibus, qui in hac Evangelica Vinea laborant, os ad os loqui. Desideravimus enim videre vos, ut aliquid impertiremur vobis gratiæ spiritualis ad confirmandum vos, idest simul consolari in vobis per eam, quæ in invicem est, fidem vestram, atque meam. Verum, quia non sapientiam hujus sæculi loquuti fuimus, in timore & tremore multo fuimus apud vos,

 satius-

satiusque duximus, ad sedandam tempestatem adversus Evangelicos Operarios ingruentem, Nos in Mare projicere, ut vos jactari sinatis. Adjutor noster nunc & erit ille Deus, qui dedit Nobis in Mari viam, & in aquis torrentibus semitam. Veritatem dicimus in Christo, non mentimur, testimonium Nobis perhibente conscientia nostra in Spiritu Sancto; quoniam tristitia Nobis magna est, & continuus dolor adhæret cordi nostro, quod præsentes non potuerimus solari vos, ut fructum aliquem haberemus & in vobis, & in cæteris gentibus. At verò quod non licuit per præsentiam agere, saltem per Epistolam non impedimur. Primum quidem gratias agimus Deo nostro per Jesum Christum pro omnibus vobis, qui Spiritu Sancto ferventes & fortes Sanctæ Sedis mandatis rationabile exhibetis ministerium vestrum jactantes cogitatum in eum, cui a Domino dictum est; Pasce oves meas, cui traditæ sunt claves Domus David: si aperit, non est qui claudat: si claudit, non est qui aperiat. Quotquot estis macte animis, vigilate, state in fide, viriliter agite, & confortamini, quia merces vestra magna est in Coelis. Ministerium vestrum implete, attendite vobis, & doctrinæ. Lucernæ estote, non minus lucentes exemplo, ac zelo prædicationis ardentes. Si qui vero adhuc essent hæsitantes & in opere non efficaces, obsecramus vos, fratres, per nomen Domini nostri

nostri Jesu Christi, ut idipsum dicatis omnes, & non sint in vobis Schismata, sitis perfecti in eodem sensu, & in eadem sententia. Non amplius invicem judicemus. Unusquisque vestrum pari humilitate, ac obedientia S. Sedis mandatis obsequatur, ut vestra obedientia in omnem locum divulgetur. Non enim opus est, ut aliquem actum faciamus, ut Sanctissimi Domini nostri Clementis Papæ XI. mandata jam promulgata vobis innotescant, vimque habeant, ut absque ulla tergiversatione executioni mandentur. Nihil proinde innovamus, sed relinquimus res, prout sunt; hoc est, nullatenus Constitutionem super Ritibus Sinicis a Sanctissimo Domino Nostro Clemente Papa XI. die 19. Martii 1715. emanatam suspendimus, aut, quæ in ea vetantur, permittimus. Ob aliqua tamen quibusdam Missionariis circa quasdam Ceremonias peragi consuetas suborta dubia, ut quilibet in Vinea Domini strenue, ac viriliter laborare queat, nonnulla adnotamus, quæ permitti poterunt, quæ & separatim unicuique secundum quæsita dedissemus, nisi compertum Nobis esset, una cum incertis nuntiis jam disseminata proborum animos, & Christi fideles bonæ voluntatis non parum perturbasse. Omni igitur, quo poteritis, studio ac diligentia curare debetis, ut gentium Ceremoniis penitus sublatis, illi sensim a Christianis, & pro Christianis usu recipiantur Ritus, quos Catholica Ecclesia piè præ-

scripsit. Primo. *Permittitur Christianis Sinensibus in suis privatis domibus uti Tabellis Defunctorum inscriptis solo nomine defuncti, apposita ad latus declaratione debita, & omissa quacumque superstitione in earum constructione, necnon secluso omni scandalo*. Secundo. *Permittuntur omnes Ceremoniæ Nationis Sinicæ erga defunctos, quæ non sint aut superstitiosæ, aut suspectæ, sed civiles*. Tertio. *Permittitur Confucii cultus ille, qui civilis est, & etiam ejusdem Tabella purgata & literis, & superstitiosa inscriptione, & adjuncta declaratione debita, sicuti permittitur ante ejus Tabellam correctam accendi candelas, uri odores, apponi comestibilia &c.* Quarto. *Permittitur pro usu, & expensis funerum offerri candelas, odores, adjuncta in schedula debita declaratione*. Quinto. *Permittuntur reverentiæ genuflexionum, & prostrationum erga tabellam correctam, aut etiam erga feretrum, aut defunctum*. Sexto. *Permittitur præparari mensas cum dulciariis, fructibus, carne, & cibis usualibus circa, aut coram feretro, ubi sit Tabella correcta, cum debita declaratione, & omissis superstitiosis, pro quadam honestate tantum, & pietate erga Defunctos*. Septimo, *Permittitur coram Tabella correcta reverentia dicta* Koteu *tum in anno novo Sinico, tum in aliis anni temporibus*. Octavo. *Permittitur coram Tabellis reformatis accendi candelas, uri odores cum debitis cautelis, sicuti etiam ante tumulum, ubi pariter collocari possunt*

cibi,

tibi, ut supra dictum est, adhibitis cautelis, ut in Superioribus. Apostolici ergo viri Ecclesiam adhibentes non habentem maculam, neque rugam, ponant manum suam ad aratrum, nec respiciant retro. Videte fratres vocationem vestram; non enim auditores Legis justi sunt apud Deum, sed factores Legis justificabuntur. Obsecramus itaque vos, ut digne ambuletis vocatione, qua vocati estis, solliciti servare unitatem Spiritu in vinculo pacis. Ne diutius agamus secundum potestatem, paterne vos commonere voluimus per Epistolam. Amabilem illum Patrem familias, qui exiit primo mane conducere Operarios in Vineam suam, audite: *Quid hic statis tota die otiosi? Ite & vos in Vineam meam*. Vocem Patris perpendite, & illam Judicis timete. Ipsi vos probate; virtus enim Dei erit vobis in auxilium, ac plenam ministerio Verbi Dei functi recipietis mercedem, immarcescibilem nimirum a Pastorum Principe gloriæ coronam. Ne quis vos seducat inanibus verbis obedire veritati. Scitote, quod obedientes voci ejus, qui misit vos, rationem non eritis reddituri pro Animabus, sed unusquisque vestrum pro se rationem reddet Deo. Quicumque sub diversis prætextibus cessandum sibi putat a ministerio Missionarii, lædit Animam suam, & de alienis æterno Judici rationem reddet. Quam dabit homo commutationem pro Anima sua, & pro alienis? Deus

est vitis vera, vos palmites. Qui non ferent fructus in eum, arescent tamquam palmites, & collecti, & alligati in fasciculos ad comburendum mittentur in caminum ignis inextinguibilis. Respicite Dominum nostrum Jesum Christum secus viam ambulantem, qui in Fici arbore nihil invenit, nisi folia tantum, & ait illi: *Numquam ex te nascantur fructus in sempiternum*. Si aliqui palmites jamdiu conversi in amaritudinem, qui expectabantur, ut tandem facerent uvas, spinas super spinas adjecissent, væh, væh a die iræ, a die furoris, & indignationis Domini! Attendite ad verba, quæ mandat vobis per Servum suum Dominus adhuc misericors. Revertimini ad Deum vestrum, manete in eo, qui manens in vobis purgabit vos, & desideratos cunctis gentibus fructus afferetis. Apostolico satisfecisse nos muneri judicamus; non enim subterfugimus, quominus annuntiaremus omne consilium Dei vobis, ut nullam excusationem habeatis de peccatis vestris. De cætero quotquot eritis obedientes, fratres, gaudete, perfecti estote, exhortamini, idem sapite, pacem habete; & Deus pacis, & dilectionis erit vobiscum.

Cum vero ad promovendam in Neophitis debitam Decretis Apostolicis obedientiam, præsentium nostrarum Literarum notitiam iisdem Neophitis minime necessariam esse, sed satis esse eos in viam salutis dirigere juxta Pontificiæ Constitutionis præscripta, compertum sit,

ac

ne quis eorum, ad quos præsentes Literæ directæ sunt, cujuscumque Ordinis, aut Instituti, aut Congregationis fuerit, aut Societatis etiam Jesu, præsentes Literas, aut quæ in eis continentur (exceptis Permissionibus, quæ quidem caute, & ubi necessitas tantum, aut utilitas postulaverit, patefaciendæ erunt) sive directe, sive indirecte per se, vel per alium voce tenus, aut scripto in Linguam Tartaram, aut Sinicam vertat, aut quocumque modo cuilibet, qui Missionarius non sit, nota faciat, sub excommunicationis latæ sententiæ, à nonnisi à Nobis, aut a Summo Pontifice (præterquam in articulo mortis constitutus) absolvi possit, & quoad Regulares etiam privationis vocis activæ, & passivæ poenis per Contrafacientes ipso facto absque alia declaratione incurrendis tenore præsentium vetamus, & in virtute sanctæ obedientiæ prohibemus.

Datum Macai in Palatio nostræ Residentiæ die 4. Novembris Anno 1721.

Cum autem Patriarcha Alexandrinus in prææallata Pastorali mentem suam satis prudenter explicuisset, nimirum Pastoralis hujus suæ Epistolæ notitia opus non esse ad promovendam in Neophitis erga Pontificia Decreta venerationem, & observantiam, cum satis esset, ut juxta Constitutionis Pontificiæ mandata in via salutis dirigerentur; præterea cum omnibus,

 & qui-

& quibuscumque interdictum voluisset, sub pœna quoque excommunicationis latæ sententiæ, ne quis illam in Sinensem, aut in Tartaricum sermonem verteret, aut cuiquam, qui Missionarius non esset, eam palam faceret; de Permissionibus autem cum statuisset, nonnisi caute, & ubi tantum utilitas, vel necessitas id postularet, esse evulgandas: profecto omnis, ad quem Pastoralis illa dirigebatur, ex tali procedendi modo haud obscure inferre debebat, quantis ille animi angustiis obsessus, & quam anceps, ac perplexus in Permissionibus hujusmodi proponendis extitisset; adeo ut œconomia quadam usus fuisset ad loci, & temporis circumstantias prorsus necessaria: a qua putandum est eum recessurum fuisse, si libertas sibi data esset rem discutiendi cum Episcopis, aliisque doctis Viris, qui nihil aliud, quam Christiani cultus puritatem, & Apostolicæ Constitutionis observantiam ante oculos haberent. At Permissiones illæ contra expressam adeo Patriarchæ ipsius voluntatem evulgatæ; & quod mirum, Pekini Episcopus per binas suas Pastorales mandavit, sub pœna suspensionis ipso facto incurrenda, universis Diœcesis suæ Missionariis, ut observarent, & observari præciperent Constitutionem: Ex illa die, juxta Permissiones, quas ipse contendebat, ad ea potissimum referri, quæ in præcitata Constitutione fuerant solemniter interdicta. Præcepit insuper, ut Christi fideles quater singulis annis in diebus omnium celeberrimis distincte instruerentur

cum in iis, quæ Constitutione Apostolica prohibentur, tum in iis, quæ a Patriarcha Alexandrini Pastorali permittuntur.

Enimvero Clemens Papa XII. Prædecessor noster tam audax Episcopi Pekinensis factum æquo animo ferre haud potens, muneri suo maxime interesse judicavit binas illas Epistolas damnare, ac penitus reprobare Apostolico Brevi, quod anno 1735. promulgavit: in quo sibi, ac Sanctæ Sedi facultatem reservavit declarandi Sinensibus Christianis mentem suam, & ejusdem Sanctæ Sedis sententiam in iis, aliisque, quæ ad materiam hujusmodi spectarent. Præfatum autem Breve est tenoris sequentis:

CLEMENTIS PAPÆ XII.

Revocatio, annullatio, & cassatio duarum Epistolarum Pastoralium bon. mem. Francisci Episcopi Pekinensis nuper defuncti, die vi. Julii, & die xxiii. Decembris MDCCXXXIII. circa Ritus Sinenses editarum.

CLEMENS PAPA XII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Apostolicæ sollicitudinis Nobis divinitus commissæ ratio Nos admonet, ut ea, quæ Christianæ Religionis, Catholicæque Fidei propagationi, ac incrementis quacumque ratione obsistere posse dignoscuntur, quantum Nobis ex alto con-

conceditur, recidere, ac e medio tollere ſtudeamus. Cum itaque, ſicut ad Apoſtolatus noſtri notitiam pervenit, occaſione binarum Epiſtolarum, quas Paſtorales vocant, bon. mem. Franciſci dum viveret, Epiſcopi Pekinen. nuper defuncti, die 6. Julii, & 23. Decembris anni 1733. circa Ritus Sinenſes editarum, graves in Imperio Sinarum inter Apoſtolicos illarum Partium Miſſionarios exortæ fuerint diſſenſiones, quæ uberes fructus, quos Sancta Mater Eccleſia ex aſſiduo Operariorum in illam Agri Dominici partem miſſorum labore præſtolatur, impedire, aut morari poſſent; Nos, ut priſtina inter eos Miſſionarios pax, & animorum concordia, ſublatis quibuſvis diffidiis, reſtituatur, de opportuno in præmiſſis remedio providere volentes, ac Epiſtolarum prædictarum tenores, & alia quæcumque etiam ſpecificam, & individuam mentionem, & expreſſionem requirentia, præſentibus pro plene, & ſufficienter expreſſis, & exacte ſpecificatis habentes, de nonnullorum Venerabilium Fratrum noſtrorum S. R. E. Cardinalium, qui juſſu noſtro Epiſtolas ipſas ſedulo ac diligenter examinarunt, conſilio, ac etiam motu proprio, & ex certa ſcientia, & matura deliberatione noſtris, deque Apoſtolicæ poteſtatis plenitudine binas memorati Franciſci Epiſcopi Pekinenſis Epiſtolas Paſtorales præfatas, ac poenas, & alia quæcumque in eis contenta, cum omnibus, & ſingulis inde ſecutis,

cutis, & forsan quandocumque secuturis, penitus, & omnino nulla, invalida, & irrita, nulliusque prorsus roboris, & momenti esse, & perpetuo fore, tenore præsentium declaramus, & nihilominus ad majorem cautelam, & quatenus opus, illa omnia & singula motu, scientia, deliberatione, & potestatis plenitudine paribus harum serie itidem perpetuo revocamus, cassamus, irritamus, annullamus, & abolemus, viribusque, & effectu penitus, & omnino vacuamus, ac pro revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis, & abolitis, viribusque, & effectu penitus, & omnino vacuis semper haberi volumus: Nobis insuper, & Apostolicæ Sedi reservantes facultatem Christi fidelibus in eodem Regno degentibus aperiendi nostram, & dictæ Sedis mentem post maturam itidem habitam deliberationem super aliis rebus, quæ hujusmodi materiam respiciunt: Decernentes ipsas præsentes Literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore suosque plenarios & integros effectus sortiri, & obtinere, & ab omnibus, & singulis, ad quos quomodolibet spectat, & pro tempore quandocumque spectabit, præsertim verò Archiepiscopis, Episcopis, Vicariis, Pro-Vicariis, & Missionariis Apostolicis tam Sæcularibus, quam cujusvis Ordinis, Congregationis, Instituti, & Societatis etiam Jesu, Regularibus in supradicto Sinarum Regno nunc, & pro tempore existentibus, inviolabiliter,

liter, & inconcusse observari, sicque, & non aliter in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac ejusdem S. R. E. Cardinales etiam de Latere Legatos, & Sedis præfatæ Nuncios, aliosve quolibet quacumque præeminentia, & potestate fungentes, & functuros, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere, ac irritum & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari: In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Volumus autem, ut earundem præsentium Literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo Personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides in Judicio, & extra adhibeatur, quæ præsentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 26. Septembris 1735. Pontificatus Nostri Anno Sexto.

F. Card. Oliverius.

Id vero quod idem Pontifex Clemens XII. sibi, ac Sanctæ Sedi Christianis Sinensibus declarandum reservavit, erat profecto materia Permissionum, de quibus cer-

certior jam factus fuerat, deque maxima inde secuta inter Missionarios dissensione, cum alii contenderent, Constitutionem: Ex illa die, omnem vim suam amittere, si Permissiones illæ in praxi consistant; alii vero factis palam ostenderent, Permissionum colore se ad prædictæ Constitutionis observantiam minime teneri, juxta illa, quæ in ipsa Constitutione præscribuntur. Itaque præfatus Prædecessor noster, quo Christianæ Religionis puritatem, quæ in iis Regionibus per exactam prememoratæ Constitutionis observantiam servanda erat, assereret, & controversiis istius modi finem aliquando imponeret, examini perquam diligenti totum Permissionum negotium commisit, ita ut a Theologis, tum etiam a Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus Sacræ Inquisitioni Præpositis maturè serioque discuteretur. Antequam vero supremam de illis sententiam pronuntiaret, ad pleniorem facti notitiam obtinendam, omnes, & singulos, quotquot in Urbe existerent, Sinarum Missionarios, tum etiam complures Juvenes, qui ex iis Regionibus in Europam, educationis, & Christianæ rei addiscendæ causa, venerant, ad examen super his, servato juris ordine, vocari jussit.

Nos igitur Prædecessoris nostri vestigiis insistentes, eodemque Religionis zelo, quo ille, incensi, ut tanti momenti opus, quod ipse morte præoccupatus absolvere minime potuit, aliquando tandem, Deo auxiliante, perficeremus, Permissiones illas, & quidem singulas, coram Nobis

sum-

ſummo ſtudio, ac diligentia examinari curavimus; neque laborem noſtrum tantum, ſed Cardinalium quoque, & Sacræ Inquiſitionis Conſultorum doctrinam & conſilium exquiſivimus, ac tandem ſatis apertè compertum habemus, antedictas Permiſſiones nunquam a Sancta Sede probatas, Apoſtolicæ Clementis Papæ XI. Conſtitutioni repugnare, atque adverſari, utpote quæ partim Ceremonias, Rituſque Sinenſes a prædicta Conſtitutione proſcriptos admittant, ac veluti probatos atque utendos concedant, partim regulis in ipſa traditis ad vitandum ſuperſtitionis periculum opponantur. Nolentes itaque, quemquam ad Conſtitutionem ipſam ſummo Chriſtianæ Religionis damno malitioſe evertendam Permiſſionibus ejuſmodi uti, definimus, ac declaramus, præfatas Permiſſiones ita eſſe habendas, ac ſi nunquam extitiſſent, earumque praxim tamquam ſuperſtitioſam omnino damnamus & execramur. Itaque præſentis hujus noſtræ Conſtitutionis perpetuo valitura vi revocamus, reſcindimus, abrogamus, atque omni vigore & effectu vacuas eſſe volumus omnes illas, & ſingulas Permiſſiones: eaſque ſemper uti caſſas, irritas, invalidas, & nullius prorſus roboris, aut vigoris habendas eſſe dicimus, ac pronunciamus.

Præterea cum Clemens Papa XI. in Conſtitutione: Ex illa die, *appoſuerit hæc verba* = Per præmiſſa nihilominus non vetari, quominus erga Defunctos peragi poſſint alia, ſi quæ ſint, quæ vere

vere superstitiosa non sint &c. ⊐ *Nos dicimus & declaramus ea verba* ⊐ Alia si quæ sint ⊐ *intelligenda esse de usibus, & Ceremoniis diversis ab illis, quas idem Pontifex Apostolica Constitutione jam interdixerat, & quas Nos pariter eadem auctoritate confirmamus, atque interdicimus, ne antedictis Permissionibus, quas omnino damnatas volumus, ullus in posterum locus pateat.*

Districte itaque prohibemus, ne quis Archiepiscopus, aut Episcopus, aut Vicarius, aut Delegatus Apostolicus, aut Missionarius tam Sæcularis, quam Regularis, cujuscumque Ordinis, Congregationis, Instituti, etiam Societatis Jesu, aliorumque de quibus expressa, & individua mentio fieri debeat, Permissionibus prædictis ullo pacto uti valeat sive publice, sive privatim, sive palam, sive clam; neque audeat, vel præsumat Constitutionis paulo ante citata verba aliter, ac Nos supra declaravimus, alicui explicare, aut interpretari. Quare ex prædictorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium consilio, motu quoque proprio, ac certa scientia, maturaque deliberatione, tum etiam de plenitudine Apostolicæ potestatis, Constitutionis præsentis tenore, & in virtute sanctæ obedientiæ præcipimus, & expresse mandamus omnibus & singulis Archiepiscopis & Episcopis in Sinarum Imperio, aliisque Regnis, & Provinciis sive finitimis, sive adjacentibus, nunc existentibus, aut olim pro tempore futuris, sub pœnis suspensionis a Pontificalium exercitio, & ab Ec-

cle-

clesiæ ingressu Interdicti , eorum vero Officialibus , & Vicariis in Spiritualibus Generalibus , aliisque eorumdem Locorum Ordinariis , Vicariis quoque , aut Delegatis Apostolicis , qui Episcopi non sunt , tum etiam eorum Provicariis , & insuper Missionariis universis tam Sæcularibus , quam Regularibus cujuscumque Ordinis , Congregationis , Instituti , etiam Societatis Jesu , sub poenis privationis quarumcumque , quibus gaudent , facultatum , & suspensionis ab exercitio curæ Animarum , tum etiam suspensionis a Divinis ipso facto incurrendæ absque alia declaratione , demum excommunicationis latæ sententiæ , a qua non possint nisi a Nobis , & a Romano Pontifice pro tempore existente absolvi , præterquam in articulo mortis constituti , addita quoad Regulares etiam vocis activæ , & passivæ privationis pœna , præcipimus , & districte mandamus , ut omnia & singula , quæ in hac nostra Constitutione continentur , exacte , integre , absolute , inviolabiliter , atque immobiliter non modo ipsi observari curent a singulis , & universis , qui quoquo modo ad eorum curam , & regimen spectant ; nec colore , causa , occasione , seu prætextu aliquo huic nostra Constitutioni ulla in parte contraire , aut adversari audeant , vel præsumant . Præterea quoad Missionarios Regulares cujuscumque Ordinis , Congregationis , Instituti , ac Societatis quoque Jesu , siquis eorum (quod Deus avertat) exactam integram , absolutam , inviolabilem , strictamque obedientiam denega-

nega-

negaverit iis, quæ a Nobis præsentis hujus Constitutionis tenore statuuntur, ac præcipiuntur; eorum Superioribus tam Provincialibus, quam Generalibus in virtute Sanctæ obedientiæ expressè mandamus, ut homines hujusmodi contumaces, perditos, ac Refractarios a Missionibus absque ulla mora dimoveant, eosque in Europam statim revocent, ac de illis notitiam Nobis exhibeant, ut reos pro gravitate criminis punire valeamus. Quod si prædicti Superiores Provinciales, aut Generales huic nostro præcepto minus obtemperaverint, aut in eo desides fuerint, Nos contra ipsos quoque procedere non recusabimus, atque inter cætera mittendi aliquem ex ipsorum Ordine in earum Regionum Missiones privilegio, seu facultate eos perpetuo privabimus.

Postremo, ut hæc nostra Constitutio in sua robore semper integra, ac firma maneat, volumus quoque, ut ad Formulam Juramenti a Clemente Papa XI. in sua Constitutione præscriptam nonnulla adjiciantur, quæ maxime necessaria putavimus. Idcirco omnes, qui præfata Constitutionis vigore sub poenis in ea contentis Juramentum præstare debebunt, in posterum sequendi Formula utentur, videlicet: Ego N. Missionarius ad Sinas, vel ad Provinciam N. a Sede Apostolica, vel a Superioribus meis, juxta facultates eis a Sede Apostolica, concessas, missus, vel destinatus, Præcepto, ac Mandato Apostolico super Ritibus, ac Ceremoniis Sinensibus in Constitutione Clementis

 Papæ

clesiæ ingressu Interdicti, eorum vero Officialibus, & Vicariis in Spiritualibus Generalibus, aliisque eorumdem Locorum Ordinariis, Vicariis quoque, aut Delegatis Apostolicis, qui Episcopi non sunt, tum etiam eorum Provicariis, & insuper Missionariis universis tam Sæcularibus, quam Regularibus cujuscumque Ordinis, Congregationis, Instituti, etiam Societatis Jesu, sub poenis privationis quarumcumque, quibus gaudent, facultatum, & suspensionis ab exercitio curæ Animarum, tum etiam suspensionis a Divinis ipso facto incurrenda absque alia declaratione, demum excommunicationis latæ sententiæ, a qua non possint nisi a Nobis, & a Romano Pontifice pro tempore existente absolvi, præterquam in articulo mortis constituti, addita quoad Regulares etiam vocis activæ, & passivæ privationis pœna, præcipimus, & districte mandamus, ut omnia & singula, quæ in hac nostra Constitutione continentur, exacte, integre, absolute, inviolabiliter, atque immobiliter non modo ipsi observari curent a singulis, & universis, qui quoquo modo ad eorum curam, & regimen spectant; nec colore, causa, occasione, seu prætextu aliquo huic nostræ Constitutioni ulla in parte contraire, aut adversari audeant, vel præsumant. Praterea quoad Missionarios Regulares cujuscumque Ordinis, Congregationis, Instituti, ac Societatis quoque Jesu, siquis eorum (quod Deus avertat) exactam integram, absolutam, inviolabilem, strictamque obedientiam de-

nega-

negaverit iis, quæ a Nobis præsentis hujus Constitutionis tenore statuuntur, ac præcipiuntur; eorum Superioribus tam Provincialibus, quam Generalibus in virtute Sanctæ obedientiæ expresse mandamus, ut homines hujusmodi contumaces, perditos, ac Refractarios a Missionibus absque ulla mora dimoveant, eosque in Europam statim revocent, ac de illis notitiam Nobis exhibeant, ut reos pro gravitate criminis punire valeamus. Quod si prædicti Superiores Provinciales, aut Generales huic nostro præcepto minus obtemperaverint, aut in eo desides fuerint, Nos contra ipsos quoque procedere non recusabimus, atque inter cætera mittendi aliquem ex ipsorum Ordine in earum Regionum Missiones privilegio, seu facultate eos perpetuo privabimus.

Postremo, ut hæc nostra Constitutio in sua robore semper integra, ac firma maneat, volumus quoque, ut ad Formulam Juramenti a Clemente Papa XI. in sua Constitutione præscriptam nonnulla adjiciantur, quæ maxime necessaria putavimus. Idcirco omnes, qui præfata Constitutionis vigore sub poenis in ea contentis Juramentum præstare debebunt, in posterum sequenti Formula utentur, videlicet: Ego N. Missionarius ad Sinas, vel ad Provinciam N. a Sede Apostolica, vel a Superioribus meis, juxta facultates eis a Sede Apostolica, concessas, missus, vel destinatus, Præcepto, ac Mandato Apostolico super Ritibus, ac Ceremoniis Sinensibus in Constitutione Clementis

Papæ XI. hac de re edita, qua præsentis Juramenti formula præscripta est, contento, ac mihi per integram ejusdem Constitutionis lecturam apprime noto, plene, ac fideliter parebo, illudque exacte, absolute, ac inviolabiliter observabo, & absque ulla tergiversatione adimplebo, atque pro virili enitar, ut a Christianis Sinensibus, quorum spiritualem directionem quoquo modo me habere contigerit, similis obedientia eidem præstetur. Ac insuper quantum in me est, numquam patiar ut Ritus, & Ceremoniæ Sinenses in Literis Pastoralibus Patriarchæ Alexandrini Macai datis die 4. Novembris 1721. permissæ, ac a Sanctissimo Domino Nostro BENEDICTO PAPA XIV. damnatæ, ab eisdem Christianis ad praxim deducantur. Si autem (quod Deus avertat) quoquo modo contravenerim, toties quoties id evenerit, pænis per prædictas Constitutiones impositis me subjectum agnosco, & declaro. Ita tactis Sacrosanctis Evangeliis promitto, voveo, & juro. Sic me Deus adjuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia.

Ego N. manu propria.

Confidimus igitur fore, ut Princeps Pastorum Jesus Christus laboribus a Nobis, qui ejus vices in terris gerimus, in hoc gravissimo negotio diu impensis benedicat,

ut

ut in ampliſſimis illis Regionibus Evangelica lux clare, nitideque effulgeat, ac prapotenti manu ſua ſic pia noſtra conſilia promoveat, ut Regionum earumdem Paſtores intelligant, planeque ſibi perſuadeant obligationem, qua ipſi tenentur vocem noſtram audire, & ſequi. Confidimus quoque, Deo favente, ex eorum cordibus inanem illum metum ſublatum iri, ne videlicet per exactam Pontificiorum Decretorum obſervantiam infidelium converſio retardetur. Nam hac a Divina Gratia ſperari potiſſimum debet, qua quidem ab eorum miniſterio longe non aberit, ſi Chriſtiana Religionis veritatem impavide pradicaverint, atque ea puritate, qua ipſis ab Apoſtolica hac Sancta Sede tradita eſt, parati quoque ad eam propugnandam ſanguinem effundere, exemplo Sanctorum Apoſtolorum, aliorumque Chriſtiana Fidei Clariſſimorum Propugnatorum, quorum ſanguis tantum abfuit, ut Evangelii curſum interciperet, aut retardaret, ut potius Vineam Domini florentem magis, & fidelium Animarum copioſiorem effecerit. Nos quidem pro viribus noſtris Deum obſecrabimus, ut invictam illis hanc animi firmitatem, & Apoſtolici zeli robur concedat. Verum ad eorum memoriam deducimus, ut, quando ad Sacras Miſſiones deſtinantur, ſe tamquam veros Jeſu Chriſti Diſcipulos cogitent, & ab eodem ſe miſſos fuiſſe, non ad gaudia temporalia, ſed ad magna certamina; non ad honores, ſed ad deſpectiones, non ad otium, ſed ad labores,

 bores,

bores, non ad requiem, sed ad afferendum fructum multum in patientia.

Volumus autem ut earumdem praesentium transumptis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personae in dignitate Ecclesiastica constitutae munitis eadem fides prorsus adhibeatur, quae ipsis originalibus Literis adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis, innovationis, revocationis, rescissionis, abolitionis, cassationis, annullationis, damnationis, ac ordinationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem quinto Idus Julii Anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo quadragesimo secundo Pontificatus Nostri Anno Secundo,

P. Card. Pro-Datar.
D. Card. Passioneus,

VISA DE CURIA.

N. Antonellus.

J. B. Eugenius.

Registrata in Secretaria Brevium.

Anno

Anno a Nativitate Domini Noſtri JESU CHRISTI milleſimo ſeptingenteſimo quadrageſimo ſecundo Indictione quinta die verò nona Auguſti, Pontificatus autem Sanctiſſimi in Chriſto Patris & Domini Noſtri Domini BENEDICTI Divina Providentia PAPÆ XIV. Anno ſecundo, ſupradicta Conſtitutio affixa, & publicata fuit ad valvas Baſilicæ Lateranenſis, & Principis Apoſtolorum, & Cancellariæ Apoſtolicæ, Curiæ Generalis in Monte Citatorio, & in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis ſolitis, & conſuetis Urbis per me Sebaſtianum Amadeum Apoſt. Curſ.

Nicolaus Cappelli Mag. Curſ.

LIBRO SECONDO.

SOMMARIO.

Sommario del secondo Libro.

Oggetto di questa ultima Parte: Li Cappuccini erano obbligati in coscienza di separarsi In Divinis *dalla communicazione de' Gesuiti: Principj stabiliti in quest' Opera: Termini del Decreto di Monsignor di Tournon, e delle Confermazioni della S. Sede: Le censure vi sono espresse: Li Gesuiti le incorrono notoriamente: Scommunica maggiore, e minore: Come si possa incorrere la prima, si deve venire alla separazione: Li Partigiani de' Riti Malabarici erano nel caso: Effetti della Scommunica maggiore: Motivo della Chiesa in proibire la communicazione con gli Scommunicati: Si spiegano Graziano, e S. Agostino su questa materia: Fino da quel tempo vi erano delle Scommuniche, che s' incorreano* ipso facto*: Era proibito communicare con quelli: Ne abbiamo riprova in ciò che accadde al tempo di S. Alessandro: Il Concilio di Milano altresì lo conferma: come anche le Lettere di Celestino, di Simplicio, e del Clero di Edessa: Sentimento di Monsignor Nicola: Ciò che accadde intorno ad Acacio prova la necessità della separazione da' Scomunicati: La S. Sede ne ha sempre voluta l'osservanza, i Vescovi de' primi secoli ancora: Li Cappuccini in separandosi dalli Partigiani de' Riti hanno tenu-*

tenuta una lodevole condotta : Monsignor di Visdelou, Vescovo, avvisa la S. Sede di esfersi separato da' Gesuiti ; la S. Sede l'impegna sempre alla stabilità : Li Cappuccini hanno mancato in più punti a riguardo de' Gesuiti : Questi meritavano esser trattati con la severità usata da Adriano Papa verso Lotario : Istoria della disciplina de' primi tempi : Pontefici dell' ottavo secolo : Concilio, e professione di Ormisda : Monsignor di Bossuet, e Monsignor de Bissi la riconoscono come regola di fede. Papi del sesto secolo : Rigore di S. Gregorio verso li Solanitani, e Gadertini ; i loro Vescovi sono meno colpevoli, che quelli di Meliapur : Argomento che fa apertamente conoscere, che li Cappuccini hanno usato delle dissimulazioni troppo grandi nella loro separazione : Papi del settimo secolo : Professione di Fede del Concilio Costanziense : Applicazione pe'l caso della separazione : Papi dell' undecimo secolo : Fermezza di Gregorio VII. Li Partigiani de' Riti si lamentano a torto de' rifiuti fatti di communicare con loro : Li Cappuccini avrebbero potuto avvertire li Popoli, che quelli, che non osservavano il Decreto incorrevano nella Scommunica, e nella sospensione : Li Cappuccini potevano anche separarsi da quelli, che communicavano con li Partigiani de' Riti : La dottrina, e la condotta de' stessi Gesuiti ve gli autorizavano a farlo : Argomento dimostrativo, come questi Padri sono scommunicati, e sospesi. La perdita delle Missioni da

 loro

loro allegata è un falso pretesto : Il Decreto anche dopo la sua moderazione è violato da' Partigiani de' Riti .

I.

LA materia del precedente Libro ci avea in qualche modo dilungati dal principale oggetto di questa ultima Parte : Oggetto che può riguardarsi, come il nodo della difficoltà di quest' Opera . E' dunque necessario il trattarla con qualche esattezza . Li principj da noi stabiliti nelle due Parti anteriori di queste Memorie , naturalmente ci conducono a questa difficoltà , di cui ecco il nodo : *Li Cappuccini dell' Indie alla Costa del Malabar sono stati obbligati in coscienza a rifiutare di communicare nello Spirituale con li Missionarj della Compagnia* ; d' onde risulta , che questi Padri ingiustamente si dolgono di un tal rifiuto .

Argomento decisivo che prova, che li Gesuiti sono legati dalle Censure.

Pria d' avanzarmi alle prove di una verità, la qual' è necessario dimostrare ad evidenza per la giustificazione de' nostri Missionarj , ripetiamo quì come in compendio li principj già distesamente mostrati . Si riducono eglino a due , che non possono più richiamarsi in dubbio . Il primo : *Il Decreto di Monsig. di Tournon ha sempre obbligati li Missionarj della Compagnia di Gesù sotto pena di Scommunica* latæ Sententiæ , *e di sospensione* a Divinis . *Questo Decreto è stato confermato dalla Santa Sede , senza averne tolte le censure . Il secondo principio : Li Missionarj della Compagnia non ostan-*

ostante una tale obbligazione, *giammai hanno cessato di violare questo Decreto o in tutto*, *o in parte*. Dunque hanno essi incorse le censure, che quivi sono minacciate a' Trasgressori. Sentiamo l'espressioni del Decreto, debbono queste necessariamente persuaderci di tutto ciò, che noi abbiamo presentemente stabilito. *Ea igitur* (dichiara il Legislatore) *universa & singula auctoritate Apostolica & tenore praedictis damnamus*, *ac districtiori quo possumus modo*, *prohibemus*, *mandantes Patri Provinciali Provinciae Malabaricae*, *caterisque Superioribus Societatis Jesu in Indiis Orientalibus*, *ut hoc nostrum Decretum notificent singulis Missionariis*, *sive aliis quibuscumque curam Animarum exercentibus sibi subjectis*, *illudque perpetuo & inviolabiliter exequi faciant sub poena excommunicationis latae Sententiae*, *& suspensionis a Divinis ipso facto incurrenda*, *quoad Subditos contrafacientes*, *seu aliter permittentes*: *atque ita decernimus & mandamus in omnibus donec aliud fuerit ab Apostolica Sede*, *& ab ejusdem auctoritate provisum*, *inviolabiliter observari*, *non obstantibus quibuscumque*.

Espressioni del Decreto di Monsig. di Tournon.

„ Per Appostolica Autorità noi condanniamo dunque in generale, ed in
„ particolare tutte le cose sopra descrit-
„ te: le proibiamo rigorosamente, e
„ più strettamente, che ci sia possibi-
„ le: Secondo il tenore sopradetto in-
„ carichiamo il P. Provinciale della
„ Provincia di Malabar egualmente, che
„ tut-

„ tutti gli altri Superiori della Com-
„ pagnia di Gesù , che sono nell' In-
„ die Orientali , e che debbono inti-
„ mare questo nostro Decreto a tutti ,
„ ed a ciascuno de' loro Missionarj ,
„ ed a tutti quelli , che sottoposti al-
„ la loro autorità esercitano l' impie-
„ go di Pastori d' Anime , che lo fac-
„ ciano loro osservare inviolabilmente, ed
„ in perpetuo sotto pena di Scommu-
„ nica *lata sententia* , rispetto a' Pro-
„ vinciali e Superiori , e di sospensio-
„ ne *a Divinis* da incorrersi *ipso facto*,
„ rispetto a' Missionarj particolari , che
„ faranno il contrario , o che permet-
„ teranno, che si faccia altrimenti da quel-
„ lo , che viene ordinato , e stabilito nel
„ presente Decreto, e così noi vogliamo, ed
„ ordiniamo , che tutto ciò ch' è sta-
„ to da noi disposto sopra questa ma-
„ teria sia intiera , ed inviolabilmente
„ osservato non ostante qualsivoglia op-
„ posizione , fin che altramente provve-
„ duto ne sia , o dalla Santa Sede , o
„ da noi , che ne abbiamo ricevuta tut-
„ ta l'autorità .

Confirmazione del Decreto di M. di Tournon.

La confermazione di questo Decreto fatta dalla S. Sede non è meno chiara . Non starò a riferire quella del 1706. che è nel terzo Libro della prima Parte esposta ; ma mi ristrignerò a citare le parole del Decreto (*a*) di Clemente XII. Questo Sovrano Pontefice ivi rapporta tutte le confermazioni dal

(*a*) 24. Agosto 1734.

dal 1706. in quà . *Cum autem* (dice il Papa) *aliquot ex venerabilibus Fratribus & Dilectis Filiis Episcopis , & Sacris Indiarum Orientalium Operariis quibusdam in iisdem Decretis contentis minime acquiescientes reclamassent , laudatus Prædecessor noster Clemens XI. litteris in forma Brevis ad Episcopum Meliapurensem die* 17. *Mensis Septembris Anni* 1712. *dictis eorumdem Decretorum obedientiam & observantiam tandiu requisivit ac mandavit , donec Apostolica hac Sedes causa momentis fideliter relatis & accuratius inspectis , quas novisset justitia , magis consentaneas & propaganda Fidei , magis idoneas providentia sua vias , ac rationes iniret . Benedictus etiam XIII. felic. recordat. itidem Prædecessor noster provide Clementis XI. Mandatis , Declarationibus , atque Vestigiis inhærens , Litteris quoque in forma Brevis die* 12. *Mensis Novembris Anni* 1727. *datis memorata Cardinalis Turnonii Decreta , confirmationis robore , similiter munivit .*

Clemente XII. conchiude in oltre la sua dichiarazione con quest' Ordine . *Quo circa Venerabiles Fratres , Dilecti Filii , vobis injugimus & mandamus , ut pro singulari vestra in Nos atque in hanc S. Sedem reverentia , quæcumque per hasce nostras Literas de Apostolica Authoritatis plenitudine , vel confirmata , vel decreta , aut præscripta sunt sanctissime custodiatis ; atque ab omnibus servanda studiosissime curetis .*

Tali sono le confermazioni della S. Sede a ri-

II.

Le Censure del Decreto di M. di Tournon non sono giammai state levate dalla S. Sede.

a riguardo del Decreto del Cardinal di Tournon: parola vi si fa neppur, che sieno state tolte le censure, o ch'elleno non abbiano più la sua forza. Hanno dunque sempre sussistito, e sussistono ancora al presente, giacchè la S. Sede non le ha rivocate nè abolite, e che costituendo una buona parte di un Decreto, ch'è nel suo vigore, esistono per conseguenza com'esso, e con esso.

Dall'altro canto i Superiori della Compagnia di Gesù lungi dal porger mano a far osservare il Decreto lo violano loro stessi, e lo lasciano violare dagli Missionarj, e Neofiti loro Sudditi. Incorsero per conseguenza la Scomunica maggiore a tenore di queste parole del Decreto: *Illudque perpetuò, & inviolabiliter exequi faciant sub pœna excommunicationis latæ sententiæ quoad Provinciales & Superiores*. I Missionarj particolari della stessa Compagnia, che portavansi su tal soggetto come i loro Superiori incorrevano necessariamente la sospensione, *& Suspensionis a Divinis ipso facto incurrenda quoad subditos contrafacientes, seu aliter permittentes*.

Le trasgressioni de' Gesuiti al Decreto erano publiche; le censure incorse non poteano, che esser notorie.

Le trasgressioni de' Superiori, e de' Missionarj erano publiche. Ogni Persona potea vederle. Scandalizzavansene gli antichi Fedeli, e i nuovi convertiti meno illuminati se ne dimostravano sorpresi. Cosa che nella seconda parte si è scritta. Ne siegue dunque, che le censure incorse da questi Padri erano altrettanto note, che le

di

di loro trasgressioni; vale a dire, che i Superiori erano notoriamente scomunicati, e i Missionarj notoriamente sospesi, con una sì pubblica notorietà di quello mai Persona al Mondo ne sia stata. I Cappuccini testimonj di un tale scandalo credettero potere, e dover rifiutare di comunicare *in Divinis* co' Missionarj Gesuiti. Comunicare con questi PP. era un rendersi complice de' lor delitti, un violar le regole dell' Ecclesiastica Disciplina, render più audaci i Refrattarj nella loro disubbidienza. In somma non potea stare una tal comunicazione senza rendersi colpevole in faccia alla Chiesa, a Dio, agli Uomini. Ond' è che obbligati erano i Cappuccini a separarsi dalla comunione de' Gesuiti; e ciò non dovrà esser bastevole per far conoscere, che i Gesuiti ben ingiustamente querelansi della condotta, che i Cappuccini, a tenore delle Ecclesiastiche Leggi, della carità, e del Divino Precetto ne tengono? Il rapporto che vi farò, metterà in chiaro questa verità.

I Cappuccini non potevano comunicare cogli Gesuiti di Pondicherì senza comunicare con qualche Superiore della Compagnia.

E' d' uopo primieramente osservare, che la separazione, di cui si parla, non si è fatta che in Pondicherì, unico luogo, in cui i Missionarj di questi due Istituti negli esercizj dell' Appostolico Ministero insieme ritrovansi. Ciascuno di loro forma una distinta Comunità. Quella de' Gesuiti è ordinariamente governata dal Superior Generale de' Missionarj della Spiaggia. Vi è nella medesi-

desima Comunità un Missionario incaricato come Capo de' Malabari, e che ha' sotto la sua dipendenza altri Missionarj particolari per quello riguarda le funzioni della Curia. Oltre che i Superiori Gesuiti del Madurè, di Carnate, e di Messura vengono ordinariamente a riposarsi a Pondicherì, ove hanno fatta la di loro principale abitazione, dopo che con pregiudizio de' Cappuccini vi s' intrusero. Di quì conoscesi ch' era impossibile a questi PP. il comunicare *in Divinis* co' Gesuiti di Pondicherì senza comunicare nel tempo stesso con qualcuno de' loro Superiori, ch' erano com' abbiamo detto notoriamente scomunicati. Or come è proibito di comunicare *in Divinis* con de' Scomunicati notorj, erano per conseguenza i Cappuccini obbligati a separarsi da' Gesuiti di Pondicherì. Aggiugniamo, che per giustificare d' una maniera incontrastabile il rifiuto fatto da' nostri Missionarj di comunicare con quelli della Compagnia, basterebbe dimostrare, che sempre fu permesso, e che ancora lo è, di separarsi *in Divinis* dagli Scomunicati, e sospesi notoriamente, quantunque non denunziati. Non v' è alcun Canonista, alcun Teologo, che non ammetta questo principio, d' onde necessariamente ne siegue, che ingiusto sia il lamentarsi della condotta de' Cappuccini.

Ragioni fondamentali, che obbligarono i Cappuccini a separarsi da' Gesuiti.

Da quì si comprende, che questi non avrebbono necessità di fissarsi unicamente a questi due punti per giustificare pienamen-

namente il rifiuto, che hanno fatto pe 'l corso di più di 20. anni di comunicare *in Divinis* co' Gesuiti di Pondicherì, *Il primo si è, che in fatti è proibito secondo l'opinione più sicura* (*se non è la più seguitata*) *di comunicare cogli Scomunicati Notorj quantunque non denunziati. Il secondo, che nel sentimento comune di tutta la Chiesa, è stato almeno sempre permesso di separarsi da' Scomunicati notorj, anche non denunziati. Il terzo che ha assolutamente determinati i nostri Padri a questa separazione si è che giammai fu permesso di comunicare cogli Scismatici.* I Partigiani de' Riti trovavansi per loro disgrazia in questo caso. Sviluppiamo una sì importante difficoltà, di cui i Missionarj dell'Indie essere debbono instrutti in un Paese, ove non gli è facile di ricorrere agli Autori, che ne hanno trattato *ex professo*. Cominciamo dall' antica disciplina della Chiesa.

III. Cosa sia Scomunica maggiore.

Dobbiamo prima considerare la natura della Scomunica. Vien' ella definita da' Canonisti, una pena Ecclesiastica, colla quale l'Uomo battezzato resta privo di tutti i beni spirituali, che sono comuni a tutta la Chiesa. Giovanni VIII. la definisce per l'effetto suo proprio, cioè di separare dal Corpo di Gesù Cristo, e vale a dire della Chiesa, così chiamata, perche i suoi figliuoli non sono, che un Corpo stesso con Gesù Cristo, di cui egli è Capo: *Anathemate, quod ab ipso corpore Jesu Chri-*

Christi quod est Ecclesia, recidit. Can. 12. Caus. 3. quest. 4.

Ciò s'intende della Scommunica maggiore, ma in niun modo della minore, la quale solamente s'incorre nel solo caso di comunicare (*a*) collo Scomunicato, che deve visitarsi: Questa non produce che due effetti, i quali sono. (*b*) L'escludere dalla ricezione de' Sagramenti, e dal diritto d'esser eletto a qualunque Benefizio. Questa nozione da bene a vedere, che quando si parla di Scomunica portata da' Canoni della Chiesa, da' Decreti della S. Sede, e da altri Ordini de' Superiori Ecclesiastici, non si parla d'altra Scomunica, che della Scomunica maggiore, la quale subito s'incorre, che potendo farsi ciò, che comandato non si vuol fare, o sia per notabile negligenza, o sia per disprezzo.

Scomunica maggiore portata da' Canoni, Decreti, ecc.

Questa Scomunica (*c*) opera i suoi effet-

(*a*) Non si vede altro caso nella Legge, con cui si governa presentemente. Tutt' i Capitoli delle Decretali, de' Statuti, delle Clementine, dove si parla di questa Scomunica, e che dimostrano la cagione, per cui s'incorre, non esprimono altro caso, che quello della comunicazione collo Scommunicato.

(*b*) Si veggono questi due effetti nel 10. Cap. *de Cleric. Excom. Min.*

(*c*) E' Deciso al Cap. 53. *de apell.* §. *Cum executionem excommunicatio secum trahat*.

effetti in chi la incorre subito che vien incorsa, perche altrimenti dalla Scomunica, che *sententia ferenda* s'appella, non distinguerebbesi, mentre v' abbisognerebbe una Sentenza, affinche avesse il suo effetto in chi fa l'azione punibile: così la distinzione della Scomunica *lata sententia*, e quella *ferenda sententia* sarebbe inutile.

Incorsa che sia produce, i suoi effetti.

Da questa regola di Gius, risulta, che colui, il qual conosce d'esser incorso nella Scomunica, deve regolarsi, come se fosse denunziato, perchè tanto egli è Scomunicato per se, quanto per gli altri. Non gli è permesso di comunicar con alcuno, se non in quel caso, che gli è permesso dopo la denunzia, cioè in caso di necessità. Questa necessità abbraccia tutt' i Casi, ne' quali dee recar soccorso a quelli che glielo ricercano: Come sarebbe da un Paroco, da un Penitenziere, a cui si domanda quello, che compete al lor ministero, a titolo d'esser Parrocchiano, o Diocesano del Penitente, perchè non può astenersi dalla comunicazione senza scandalo. Or come questa comunicazione non è allora volontaria, si dice non esser compreso nel caso della proibizione de' Canoni, che non cade se non se sopra una comunicazione volontaria. (*a*)

Conseguenze di questa regola di Jus.

Convinti li Partigiani de' Riti Ma-

Applicazione di questa regola a' Partigiani de' Riti:

 laba-

(*a*) Ciò provasi per molti Canoni,

labarici, che incorreano la Scomunica maggiore, violando il Decreto del Cardinal di Tournon, erano per questa ragione tenuti a non comunicare senza necessità, nè co' Cappuccini, nè con chi che sia de' Cristiani; e comunicando, qual peccato dunque commetteano? Quanto erano colpevoli, volendo assolutamente venire ad una tale comunicazione non necessaria, mettendo in opera, per riuscirne, quanto sapeano? Che necessità v'era, che i Cappuccini, e tanti altri Cristiani con essi comunicassero? Non essendovi una tale necessità, non è forse ben evidente, che avrebbero commessi tanti peccati mortali, quante volte comunicato avessero co' nostri Missionarj, e co' loro Cristiani?

I Gesuiti non poteano comunicare *in Divinis* co' Cappuccini senza peccato.

Non avrebbero questi però participato al peccato, se la Scomunica stata fosse incorsa segretamente; ma giacchè l'aveano incorsa, tanto pubblicamente, che niuno ignorar lo potea, i nostri Missionarj, e gli altri hanno voluto desistere dal comunicare per tema non solo di participare al peccato, di cui sono rei gli Scomunicati, comunicando senza necessità co' Fedeli, ma per non incorrere altresì nelle pene stesse inflitte a quelli, che senza necessità comunicavano, i quali tuttocche non denunziati, sono per tal maniera conosciuti, da non potersi ingannare.

La Scomunica de' Gesuiti era notoria.

E' vero che in questa maniera un popolar bisbiglio, e per lo più mal

fon-

fondato non sarebbe sufficiente; perchè se si formasse su questi deboli fondamenti, troppo sarebbe facile far passar per Scomunicati quelli che no 'l sono. Ma il caso è molto differente, quando si tratta d'una notorietà cotanto manifesta, e visibile, qual' è quella, di cui parliamo. Siamo tanto sicuri di non prender quì alcun abbaglio, che i Partigiani de' Riti condannati confessavano anch' essi pubblicamente di non osservar il Decreto; e ciò era una bella, e buona confessione d'essere scomunicati. Così di propria loro bocca vengono convinti: *Ex ore tuo te judico, Serve nequam.*

IV.

Non puotesi comunicare cogli Scomunicati notorj, ed ostinati.

Gli Scomunicati non possono comunicare co' Fedeli, come abbiamo veduto; e nel tempo stesso abbiamo osservato, che i Fedeli non potevano molto comunicare con loro. Esaminiamo però più agiatamente questa Dottrina al lume del rigore della disciplina Ecclesiastica. Nò: non può assolutamente aversi comunicazione co' Scomunicati, realmente conosciuti per tali, che perseverano a pubblicamente violare le Regole, alla trasgressione delle quali va annessa la Scomunica, che ostinatamente ricusano con scandalo de' Popoli d'ubbidire alla S. Sede in materie di Religione simili a quelle, di cui parliamo; vale a dire in ciò, che riguarda idolatria, e superstizione; perchè prevedeasi bene allora, che una sì fatta ostinazione, non tendeva ad altro fine, che a ca-

Il Cristianesimo dell' Indie sarebbe stato danneggiato se i Cappuccini avessero comunicato co' Gesuiti.

a cagionare uno Scisma nella Chiesa dell' Indie, mentre direttamente impegnava i Popoli a separarsi dall' ubbidienza, e sommissione dovuta al Vicario di Gesù Cristo, Capo della Chiesa.

Una tale ostinazione per altro in Uomini dalla loro vocazione destinati a stabilire il Cristianesimo nella sua purità, non era forse un più che sufficiente pretesto a' novelli Cristiani per fissarsi nella prattica delle Cerimonie condannate dalla S. Sede? Indarno sforzavansi li nostri Missionarj di far loro vedere il prestigio. Non allegavano essi altra ragione per giustificare il loro accieca-mento, se non se questa: " Siete per „ avventura voi più dotti, e meglio „ istrutti de' Padri che ci dirigono? „ Eglino che son gli Appostoli non della Compagnia di S. Piero povero Pe- „ scatore, ma della Compagnia di Gesù „ eterno lume.

Tutto ciò messo in vista, non fa egli conoscere, che non potevano in coscienza i Cappuccini comunicare co' Missionarj del partito opposto? Di più, non fa vedere, che una tale separazione era necessaria in un paese, in cui doveano gettarsi le fondamenta della Religione?

Effetti della Scomunica maggiore nella comunion civile.

Aggiungasi ancor di più, che la Scomunica maggiore, non priva solamente in generale della comunicazione *in Divinis*; ma in particolare ancora del commercio civile. (*a*) I vantaggj di cui

(*a*) Il Can. 17. Caus. 12. quest. 1. par-

cui priva, si riducono a cinque, compresi in questo verso.

Os, orare, vale, communio, mensa negatur.

Per la prima s'intende la conversazione, e i trattenimenti; per la seconda, il far orazione in comune; per la terza, il salutare, e far atti d'urbanità, tanto in fatti, quanto in lettere, in regali ec.; per la quarta il coabitare nella medesima Casa, la Società ne' negozj, e altri affari; per la quinta finalmente, il non poter mangiare, nè dormire collo Scomunicato.

La Scomunica maggiore priva de' beni spirituali.

I Beni Spirituali, di cui la Scomunica maggiore toglie il diritto di godere sono sette: il primo è la participazione dell' orazioni pubbliche, (b) che fa la Chiesa per i Fedeli; Il secondo è la facoltà d'amministrare i Sagramenti, di riceverli, o di presentarvisi: La terza è la libertà d'assistere agli Uffi-

parla del 2. 4. 5. il Can. 17. della stessa questione, di tutti parla, fuor che dell' ultimo.

(b) Si cava da' Capitoli, dove i Scomunicati sono esclusi dalla celebrazione degli Uffizj divini. Cap. 4. 5. *de Cleric. excomm.* Cap. 16., dove la Scomunica minore è opposta alla maggiore, e si dice che non la priva dell' amministrazione de' Sagramenti Cap. 8. *De privil. in 6.* proibisce assolutamente d'ammettere gli Scomunicati a' Sagramenti. Cap. 28. 38. *De Excommun.* proibisce il pregare per uno Scomunicato prima che ottenga l'assoluzione.

Uffizj Divini, (*a*) conseguentemente di celebrare; Il quarto è la proibizione della Sepoltura Ecclesiastica; Il quinto consiste (*b*) nell' aver voce attiva, e passiva a' Benefizj, e ritrarne l'entrate, di cui si è in possesso: Il sesto è il diritto d'esercitare la giurisdizione spirituale. (*c*) Il settimo finalmente il poter ricevere dalla S. Sede rescritti (*d*) tanto di giustizia quanto di grazia.

Scomunicato dato dalla Chiesa in potere di Satanasso.

Un Scomunicato di Scomunica maggiore è dunque naturalmente privo di tutt' i beni spirituali, e temporali, da noi rammentati, e quello ch' è più spaventevole, separato dal Corpo della Chiesa è dato in balìa di Satanasso, che ha un particolar potere sopra un Membro tagliato, e reciso da codesto Corpo. Per questo la Chiesa riguarda uno Scomunicato come uno di condizione peggiore dell' Infedele, il quale ha dirit-

(*a*) Cap. 31. *De præsb.* proibisce a' Religiosi d'ammettere agli Uffizj gli Scomunicati: *Vedasi il Cap.* 4. *e* 5. *de Cleric. excomm.*

(*b*) Cap. 36. *De appell.* dichiara nulla l'elezione d'uno Scomunicato a qualunque Benefizio, e il Cap. 3. dice, che uno scomunicato è giustamente privato delle Rendite della sua Chiesa.

(*c*) Ne' Can. 31. 36. 37. *Caus.* 24. *quæst.* Si vede che uno Scomuninato non può giudicare, nè scomunicare; lo che non può provenire se non se non se da difetto di giurisdizione, di cui è privo per la sua Scomunica.

(*d*) Can. 1. *De Rescript. in* 6.

diritto di comunicazione civile co' Fedeli. (*a*)

Dovrem quì ſtupire, ſe la Chieſa ha ſempre proibito a' ſuoi Figliuoli di non aver commercio cogli Scomunicati, benchè non denunziati? Dopo ſolamente il XV. Secolo ſi è veduto qualche coſa in contrario a queſte Maſſime. Il Decreto *ad evitanda* fatto nel Concilio di Coſtanza l'Anno 1414, e gli anteriori Canoni a queſto Concilio, a cui biſogna ricorrere, devono farci indubitata fede. Fra queſti Canoni, ſi eſaminino, ſopra tutti, li tre primi, e il quinto della Cauſa nona, queſt. 1. col Capitolo 14. *de Excommunicat.*

V. Motivi della Chieſa ſu la proibizione del comunicare cogli Scomunicati.

Che ſe Graziano trattando della Scomunica (*b*) ſembra voglia inſegnare, che i Canoni, i quali proibiſcono la comunicazione co' Scomunicati, non ſi eſtendono, ſe non ſe a quelli, che ſono ſcomunicati per denunzia, perchè non parlano, che di quelli, che ſono nominatamente ſcomunicati, ſi vedrà nulladimeno, conciliando queſt' Autore colla ſua Dottrina, ch' egl' intende per nominatamente Scomunicati *ſententia notatis* coloro, che lo ſono per ſentenza emanata, o dal Canone, o dal Giudice: ſentenza ſempre col nome d'Anatema chiamata; mentre ſi ſerve delle parole *ſententia notatis* anche per dimoſtrar coloro, che innodati ſono dalla ſentenza *ab homine*, o pure *a Canone*, benchè i no-

Spiegazione di Graziano.

(*a*) Can. 24. Cauſa 11. queſt. 3.
(*b*) Cauſ. 11. quæſt. 3. Sect. *evidenter*.

i nomi non sieno espressi, che per indicare colero che lo sono per pubblica denunzia.

Vero senso di Graziano.

Graziano mette in questo numero i Trasgressori del Canone *si quis suadente*; e si opporrebbe vanamente il Paragrafo *sed hoc specialiter*, che segue quello che si obbietta, e pare contrario a questa spiegazione; perchè facilmente s' intende, che con queste parole: *sed hoc specialiter in illis qui nominatim excommunicatis communicant*, non vuol dire quest' Autore, che non siavi assolutamente obbligo di non evitare, che gli scomunicati nominati dal Curato; ma intende dire, che precisamente vi è obbligo di evitar questi tali, mercecchè ogni qualvolta che così nominati ne sono, rendesi scusabile ognuno, che di evitargli tralasci, dove che comunicando con quei che denunziati non sono, scusar potrebbesi coll' ignoranza.

Quest' è il vero senso di Graziano, come più chiaramente si vede, quando dice nel Paragrafo *Evidenter*, che l'Anatèma, è una separazione de' Fedeli; e che per li mali trattamenti fatti a' Cherici, o Religiosi si è sottoposto all' Anatèma, e conseguentemente alla separazione dal consorzio de' Fedeli.

Spiegazione di S. Agostino intorno alla separazione.

Sant' Agostino nel Canone 18. *Caus.* 2. *quæst.* 1. potrebbe cagionar anch' egli lo stesso dubbio, che abbiamo già sciolto. Sembra, ch' ei dica, che i Peccatori, con cui non deesi aver comunicazione, sone solamente quelli, che

la

la Chiesa ha da se recisi, dopo d'essere stati convinti di peccati meritevoli di tal castigo, o che i colpevoli hanno eglino stessi confessati.

Aggiugne questo S. Dottore, doversi così intendere le parole di S. Paolo. *Si quis Frater nominatur avarus, aut raptor, aut fornicator cum hujusmodi cibum non sumere*. Per poco però ch' esaminar si voglia la spiegazione di S. Agostino, si approverà, ch' egli è di sentimento, che i Fedeli son generalmente obbligati ad evitar quelli, che sono scomunicati dalla Chiesa, e che sono quelli stessi Peccatori nominati, de' quali parla l'Appostolo. Non dice in niun conto questo S. Padre, che gli Scomunicati per sentenza sieno i soli che devon fuggirsi; anzi al contrario insegna, ed assicura, che noi siam obbligati a non aver poco, o punto comunicazione con quelli, che la Chiesa ha separati dalla sua comunione. Ora quelli che sono scomunicati dal Canone, sono egualmente separati da questa comunione, come quelli, che sono scomunicati per Sentenza. Fin al tempo di S. Agostino v'erano delle Scomuniche incorse per il solo fatto, come vedesi ne' Canoni del Concilio di Gangre nel 324., e nel primo, secondo, e terzo del Concilio Antiocheno nel 341. Quelli che l'aveano incorsa pubblicamente, non poteano pretendere d'esser ricevuti nel consorzio de' Fedeli, benchè non fossero stati dichiarati scomunicati.

Scomunica *ipso facto*, al tempo di S. Agostino.

Non

Alessandro Patriarca d'Antiochia proibisce la comunicazione con Ario, e suoi Fautori.

Non ebbe sì tosto S. Alessandro (1) Patriarca d'Antiochia, condannato Ario co' suoi Fautori in un Concilio di cento Vescovi, che scrisse un' Epistola a tutt' i Fedeli, colla quale gli avverte a non avere alcun commercio con essi. La ragione che apporta, è, che *Gesù Cristo ha così ordinato per mezzo de' suoi Appostoli*. (2) *Il Carattere di Cristiani*, dice, *ci obbliga di separarsi da tutti coloro, che parlano contro Gesù Cristo, o che predicano altro Vangelo fuor di quello che ci ha egli lasciato*. (3) Così pure ce lo comanda S. Giovanni, quando dice di non dover nemmeno salutare simile razza di Gente (4) per timore, che noi altrimente facendo, non li autorizziamo ne' loro errori, e non participiamo de' loro peccati. (5)

Condotta di S. Alessandro approvata dal Concilio Niceno.

Fu approvata questa Lettera Sinodica di S. Alessandro dal Concilio Generale Niceno. Ora egli è certo, che in questa Lettera non si tratta de' soli Sco-

(1) *Ut id generis homines sedulo devitetis*. Tom. 2. de' Conc. pag. 147. lett. C. D.

(2) *Cum Dominus Salvator noster Jesus Christus hoc præcepit, & per Apostolum de ejusmodi hominibus significaverit*.

(3) *Si quis evangelizaverit vobis præter id quod accepistis, anathema sit*.

(4) *Neque id genus hominibus, vel ave ei dicamus, sicut præcepit D. Joannes*.

(5) *Ne quando illorum peccatis communicemus*.

Scomunicati denunziati, ma di tutti quelli, che saranno riconosciuti aderenti alla dottrina d'Ario. Quindi quelli, che ardivano di comunicar con loro anche prima che fosse pubblicato il Concilio, e questa Lettera, *erano tenuti per infami tra' Cattolici*. (1)

Il Concilio Milevitano nel 416., i di cui Atti furono confermati da Innocenzo I. non solamente scacciò dalla comunione de' Fedeli, Pelagio, e Celestio, ma altresì i loro seguaci, e tutti coloro ch' aveano con essi commercio. *Qual è quel Cattolico*, dice questo S. Papa, *che unir si voglia a comunicar co' nemici del Salvatore*. (2)

Il Concilio Milevitano nel 416. nega la comunion Pelagio, Celestio, ed a' loro seguaci.

Favorire gli Scomunicati comunicando con essi, *è un rendersi complice de' loro delitti. Acconsentire al male, che vedesi far da loro, è un partecipare con quei, che lo commettono*, (3) *e gli uni, e gli altri devono essere da noi separati per seguire il comando dell' Appostolo*.

S. Celestino Papa primo di questo nome scrivendo all' Imperator Leone, dichia-

Lettera di S. Celestino Papa.

(1) *Unde fit ut nonnulli qui eorum litteris subscribunt, in Ecclesiam eos recipiant; quod factum (mea quidem sententia) maximam infamiæ notam Collegiis nostris, qui illud ausi sunt, incessit*. Tom. 2. de Conc. lett. I.

(2) *Quis enim Catholicorum virorum cum adversariis Christi vult ulterius miscere sermonem? qui saltem ipsam lucem vitæ Communione potiri?* pag. 1288.

(3) *Non solum qui faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus . . . . . abscindi; sunt enim qui nos conturbant*.

chiarà, *che coloro i quali combattono le verità già decise non possono avere con lui comunicazione*. (1)

I Sacerdoti, e gli Archimandriti di Costantinopoli essendosi separati dalla comunione di Timoteo Acluro Vescovo d' Alessandria, Papa Simplicio li loda di questa separazione, e gli esorta alla perseveranza: mentre lor dice. *Se voi operaste diversamente, voi unireste col male il bene, co' cattivi i buoni, le salutevoli cose colle nocive, il lume colle tenebre, il Fedele coll' Infedele. Una tale unione far non si può senza enorme peccato*. (2)

Altra di Simplicio Papa.

Sentimento del Clero d' Edessa sopra la comunicazione.

Il Clero della Diocesi d' Edessa ebbe Ordine dal Concilio Calcedonese di far una Dichiarazione in scritto, se il loro Vescovo Iba fosse colpevole de' reati, di cui veniva accusato. Tutti quelli che componeano codesto Clero fecero una solenne protesta di non aver mai inteso dire, e veduto fare al loro Vescovo cosa, che fosse contraria alla dottrina della Chiesa. *In tal caso*, dicevano essi, *ci saremmo ben guardati di comu-*

(1) *Nullo modo fieri potest, ut qui divinis audent contradicere Sacramentis aliqua nobis communione socientur.* Tom. 3. de Conc. pag. 137. lett. A B C D.

(2) *Non enim junguntur bona pessimis, recta perversis, nec possunt salutaria convenire cum noxiis, quia luci communio nulla cum tenebris; nec infidelis portio cum fideli; unde necessario damnatorum comitabantur exitum, qui talium delegere consortium.*

municare con lui in qualsisia funzione Vescovile, o Sacerdotale, ben convinti che una tale comunicazione, sarebbe stata peccaminosa, e meritevole del fuoco Infernale. (1)

La Lettera fu letta, e approvata in pieno Concilio; Frattanto si vede, che trattavasi del loro proprio Vescovo, e che la comunione, di cui parlasi, riguarda l'assistenza al Santo Sagrifizio, e che per altro parlavano d'una separazione prima che vi fosse alcuna Scomunica dichiarata per Sentenza.

Era questa dunque la Disciplina della Chiesa di non comunicare nelle funzioni Spirituali, nemmeno co' proprj Vescovi, quando venuto si fosse in cognizione, che caduti fossero in errori condannati, tuttocchè non fossero stati giudicati, nè denunziati.

Parole di M. Nicola circa questo Dogma.

Non fuvvi giammai Dogma, secondo il parer di Monsignor Nicola, (a) sì universalmente accettato per unanime consenso della Chiesa, nè più di frequente inculcato: Tutti quelli, *dic' egli*, che comunicano cogli Eretici, o cogli Scismatici, e per conseguente con quelli, che formalmente disubbidiscono in materia di Religione agli ordini della

(1) *Ultimo suplicio fuissemus obnoxii; tanquam communicantes tali execrationi; Si enim alique tali dicto aquiesceremus, aut communicare ei qui dixit, comministrare ei in Sacrificio.* Tom. 4. de' Concil. pag. 662. lett. B.

(a) Monsig. Nicola pag. 98. fino a 123.

della Santa Sede, ſi ſono ſempre conſiderati, come anatematizzati, e dalla comunion della Chieſa diviſi.

Il comunicar cogli Eutichiani è cauſa d'uno ſciſma in Oriente.

Acacio Veſcovo di Coſtantinopoli fu il primo, che abbandonar volle queſta Dottrina, e venutogl' in cuore di comunicare ora cogli Eutichiani, ed or co' Fedeli aderenti alla Cattedra di Piero, fu cauſa d'uno Sciſma in Oriente, che durò poco meno che 24. Anni: ma come fu egli riguardato nella Chieſa? Non con altr' occhio che d'averſione, e come uno Scomunicato. Dopo la ſua morte fu ſcancellato da' ſacri Dipt ci il ſuo nome; que' che lo immitarono, o non abbandonarono il di lui commerzio, trattati furono collo ſteſſo rigore. Non pertanto oſſervava queſto Veſcovo i Riti della Romana Chieſa, nè veniva notato d'alcuno error nella Fede; conſiſtendo tutto il ſuo difetto in comunicar co' Ribelli a' Decreti del Concilio, e della S. Sede.

Rigore, ſu ciò, della S. Sede.

Il Pontefice Felice III. proibì all' Archimandrita Talaſio di non comunicare con veruno de' Succeſſori d'Acacio, e di Flavita, ſino a tanto che aveſſene avuto dalla S. Sede l'aſſenſo. Fondava il Santo Papa sì fatto (1) divieto sù queſto; che la Chieſa di Coſtantinopoli eſſendo poc' anzi rimaſta da Acacio, e da Flavita ſuo Succeſſore contaminata, non

(1) *Neque poſſet cum eo ſociari communio, cujus adhuc nobis nec honor probatur eſſe ſuſceptus, nec fides, atque intentio.* Epiſt. 14. ibid. pag. 1092. lit. E.

non potea senza rendersi complice del loro peccato accordare la sua communione a coloro, che comunicato aveano co' Ribelli. (1)

Efattezza de' Vescovi della primitiva Chiesa.

Sul cadere del quinto Secolo Papa Pelagio, Successor di Felice, scrisse ne' seguenti termini a Eufemio, eletto di fresco Vescovo di Costantinopoli in luogo di Flavita " Io „ lodo, *gli dice*, la integrità della vostra „ fede, e de' vostri sentimenti l'illibatez- „ za; ma non posso ammettervi alla „ comunione colla S. Sede, se pria non „ abbiate cancellato dalli Sacri Dittici „ il nome d'Acacio.

Si è sempre considerato da' nostri Padri, come regola certa, non avervi nella Chiesa Cattolica se non se una sola comunione, che sarà mai sempre senza macchia, nè mancherà mai d'esserlo, dalla qual comunione per conseguenza vengono assolutamente esclusi i Prevaricatori, e Ribelli. (2)

Perlocchè i Vescovi di Darnia rimasti costanti nella comunione della Romana Chiesa, senza voler mai comunicare con alcun di coloro, che alla comunione de' Successori d'Acacio, e de' Partigiani suoi partecipavano, mandarono al Papa una risposta, che chiaramente dimostra con

(1) *Ne per eum (quod absit) nos quoque reddamus complices perditorum.*

(2) *Fuit quondam Ecclesiastica vetus hæc regula apud Patres nostros; quibus una Catholica, Apostolicaque communio ab omni prævaricatorum libera pollutione constabat.* Epist. 1. Gel. pag. 1167.

con qual zelo a queſta regola s' uniformaſſero .

„ Se abbiamo ſempre, o S. Padre,
„ fuggita la comunione d'Eutichete, di
„ Piero, d'Acacio, e de' ſuoi Succeſ-
„ ſori anche prima, che aveſſimo rice-
„ vuto intorno a queſto i voſtri co-
„ mandi; con quanta maggiore atten-
„ zione non la ſcanſeremo, dacchè v'è
„ piacciuto di darcene sì ſalutevoli av-
„ viſi? Imperocchè ſiamo ſempre anda-
„ ti perſuaſi, che foſſe neceſſario l'aſte-
„ nerci dal comunicar ſeco loro. Se ac-
„ cadeſſe, che alcuno de' noſtri per
„ mancanza di ſpirito, dalla Santa
„ Sede ſi ſeparaſſe, proteſtiamo, che
„ da quel punto noi pure ci ſeparere-
„ mo dal loro conſorzio, mercecchè,
„ come detto abbiamo, oſſervando in
„ tutte le coſe i Precetti, ed i Decre-
„ ti de' SS. Padri, oſſervando fedel-
„ mente gli Statuti de' Sagri Canoni,
„ ch' eſſer debbono inviolabili, vicen-
„ devolmente animando a ubbidire con
„ purità di fede, ed umil riſpetto alla
„ S. Appoſtolica Sede, che confeſſiamo
„ eſſer l'unica, cui debbaſi ubbidienza,
„ e riſpetto. (1)

VI. Separandoſi i Cappuccini da' Geſuiti ſi ſono uniformati alla condotta degli antichi Padri della Chieſa.

Alla viſta di queſto racconto della priſca Eccleſiaſtica diſciplina, alla rimembranza della ſevera oſſervanza di non

(1) *Quoniam Patrum in omnibus cuſtodientes præcepta, & inviolabilia Sacroſanctorum Canonum Instituta Apoſtolica, & ſingulari illi Sedi veſtræ, communi fide, & devotione parere contendimus.*

non comunicare neppure con quelli, il cui reato era la femplice comunione cogli Eretici; Che avrà da penfarfi della condotta de' Miffionarj Cappuccini della Cofta di Malabar? Il rimprovero, che vien loro fatto, d'efferfi feparati dalla comunione de' Miffionarj Gefuiti fembrerà effo aver fondamento? Perocchè può quì chiederglifi: Che hanno fatto di ftravagante? In che può tacciarfi d'ingiufta la lor condotta? Nell' Indie Orientali non trattavafi di meramente caffar dalli fagri Dittici il nome d' un Vefcovo, che a guifa d'Acacio, comunicato avea con quelli, che erano caduti nell' errore; ma trattavafi d' Articoli i più rilevanti della Religione. Era contaminato da pratiche gentilefche, e fuperftiziofe il fanto Culto; i Riti della Romana Chiefa frammifchiati con quelli del Paganefimo; il Legato Apoftolico andato per opporfi a sì infami, e vergognofe coftumanze, aveale condannate, e interdette fotto pena di fcomunica; la S. Sede, i Sommi Pontefici aveano confermate le proibizioni, ed impofto aveano a' Miffionarj d' uniformarfi a' Decreti tanto importanti. Senza badar punto a quefto continuavano que' della Società a praticar pubblicamente i Riti condannati, nè v'era cofa che foffe capace a vincer la loro oftinatezza. Non vi volea meno della coftante ubbidienza de' Cappuccini, e della loro inviolabile efattezza a feguir le regole dalla Chiefa prefcritte. Potevano eglino fen-

Neceffità della loro feparazione

za renderſi complici della reſiſtenza di que' Miſſionarj , potevano ſenza partecipare della loro colpa riceverli alla loro comunione, ed ammetterli alle loro Chieſe?

Ond' è, che di concerto col Veſcovo di Claudiopoli parlavano a' que' Padri colla medeſima intrepidezza , che S. Leone all' Imperadore : (1) mercecchè credeano, come queſto Santo Papa , che con eſſi comunicando, a tenore de' Decreti del Concilio Calcedonenſe ſariano incorſi nello ſteſſo Anatema .

M. di Viſdelou, ed i Cappuccini conſultano la S. Sede ſopra la loro ſeparazione,

Infiammati dallo zelo di que' primi Criſtiani Monſignor di Viſdelou , ed i Cappuccini dell' Indie ſcriveano col medeſimo ſpirito alla S. Sede " Ho riſoluto, così dicea quel Prelato in una „ delle ſue Lettere (*a*) al Sommo Pontefice , di ricorrere alla Santità Voſtra . „ La ſupplico a voler perdonare alla mia „ importunità; e ſperando, che l'immenſo „ zelo, di cui è animata per la noſtra S. Religione , la diſporrà facilmente ad aſcoltarmi, comincierò di „ alquanto più alto la mia narrazione. „ Già ſono 20. Anni , che aſtretto a „ laſciar la Cina, andai per reſtare in „ Pondicherì, ſecondo l'avviſo , o piuttoſto ſecondo gli Ordini della felice „ memoria del Cardinale di Tournon. „ Ritrovai al mio arrivo , che i Pa- „ dri

(1) *Nulla modo fieri poteſt, ut qui Divinis audent contradicere Sacramentis aliqua nobis comunione ſocientur. . . . Ne per eum (quod abſit) nos quoque reddamur complices perditorum.*

(*a*) Del dì 5. Gennajo 1729.

„ dri Cappuccini, ed il Signor Procu-
„ ratore delle Missioni straniere di Pa-
„ rigi (*a*) non comunicavano punto *in*
„ *Sacris* co' Padri Gesuiti della Città
„ medesima di Pondicherì. Restai di
„ ciò ammirato: pure per operar con
„ prudenza, e non precipitare il mio
„ giudizio, esaminai i motivi, e li
„ trovai immantinente assai legittimi,
„ in veggendo che i Gesuiti pubblica-
„ mente violavano il Decreto di Monsi-
„ gnor di Tournon contro i Riti Ma-
„ labarici già più volte confermato dal-
„ la Santa Sede. Perlocche mi sono
„ anche io determinato a non comuni-
„ care in conto alcuno con que' Padri.
Parla sul fine questo Prelato a nome
di tutti quelli, che ricusarono la comu-
nione, esprimendosi con quello spirito
di docilità, e di sommissione degno ve-
ramente de' Missionarj della Santa Sede,
e di tutt' i veri Figliuoli della Chiesa.
„ Supplico soltanto, siegue a dire, col
„ più profondo rispetto la Santità Vo-
„ stra, volersi degnare di dare un giu-
„ dizio decisivo più presto che sia pos-
„ sibile, ed instantemente la priego a
„ restare persuasa, che in qualunque
„ modo le piaccia decidere, l'esegui-
„ rò sempre colla medesima prontezza
„ e senz' alcuna tergiversazione, nè ri-
„ pugnanza. Ardisco medesimamente as-
„ sicurarla, che M. *de Lolliere*, e tut-
„ ti i Cappuccini s' uniformeranno anch'

 „ essi

(*a*) M. de Lolliere ora Vescovo di Siam.

„ essi agli Ordini di Vostra Santità, „ che con ansietà grande stanno attendendo. (1)

La conferma del Decreto del Cardinal di Tournon autorizza nell' Indie la separazione in Divinis.

A somiglianti Lettere, che quasi ogni Anno spedivansi a Roma, altra risposta non faceva la Santa Sede, che la conferma del Decreto del Cardinal di Tournon, raccomandandone l'esecuzione. Ora ciò non bastava, perchè fosse approvata la separazione, e per impegnare i Fedeli Servidori di Gesù Cristo, e del suo Vicario a star saldi nella negativa, per timore, che con una pubblica comunicazione non fossero una pietra di scandalo a' vecchj, e novelli Cristiani dell' Indie, che gl' inducessero con tal esempio nello Scisma, e non gl' ispirassero del disprezzo per i Decreti della Santa Sede; e che in somma non si rendessero eglino medesimi complici della loro ostinazione; imperocchè secondo l'Appostolo non solamente sono degni di eterna morte que', che operano male, ma quelli ancora, che approvano l'oprar male in altrui. (2)

Lun-

(1) *Quodcumque tandem statuerit, a me cum debita reverentia, absque ulla tergiversatione aut oppositione executioni mandatum iri. Idem polliceri possum haud cunctanter de R. D. Joanne Baptista de* Lolliere, *nec non de omnibus* RR. PP. *Capuccinis, qui mandata Sanctitatis Vestræ enixe expectant.*

(2) *Quoniam qui talia agunt digni sunt morte, & non solum qui ea faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus.* Cap. 1. v. 32.

Lungi però dal poter trovare onde far rimprovero a' Cappuccini per aver costantemente negato a' Missionarj Gesuiti la loro comunione, troveremmo piuttosto da biasimarli per essere stati troppo condiscendenti circa questo, se per poco facessimo riflessione alla costanza de' Preti, e de' Cherici di Edessa. Vedemmo testè, aver questi fatta una protesta a' Padri del Concilio Calcedonese, che mai comunicherebbero col proprio loro Vescovo, se in parole, od in fatti si dimostrasse alla Fede contrario, o disubbidiente alla S. Sede.

I Vescovi di Meliapura non s'erano forse regolati in una guisa da impegnar il loro Clero, ed i loro Popoli a sottrarsi dall' ubbidienza d'un Decreto ricevuto ed approvato dalla Santa Sede? Qual rischio dunque non avrebbero corso questi Prelati con un Clero somigliante a quello del Vescovo Iba? Si sariano infallantemente ritrovati a fare le funzioni del loro ministero senza Cherici, e senza Missionarj. (1)

VII. S'è mai sempre ricusato di comunicare con quelli, ch'erano separati dalla Chiesa.

Nè veruno s'immagini, che ne' primi secoli della Chiesa s'operasse piuttosto per uno smisurato fervore, che per certezza di principj. Se si esaminano i Decreti, e le Decisioni de' Concilj, e de' Papi, che sono emanate in ordine al comunicare con quelli, che s'erano dalla Chiesa separati o per l'Ere-

(1) *Ultimo supplicio fuissemus obnoxii si ... acquiesceremus . . . . ministrare ei in sacrificio.*

sia, o per lo Scisma, oppure ch' erano incorsi nella Scomunica per aver fatto resistenza agli Ordini della Santa Sede, chiaramente vedrassi, non esservi mai stato nè Concilio, nè Papa, che abbia disapprovato lo zelo mostrato da' Fedeli nel separarsi dagli Scomunicati. Troverassi per lo contrario dappertutto, che ordinando i Concilj, ed i Pontefici questa separazione, l' hanno sempre creduta fondata sul jus naturale, e divino.

Anastasio Papa nel 146.

Anastasio succeduto al Papa S. Gelasio non mancò, tuttocchè non regnasse sennon un Anno, undici Mesi, e ventiquattro giorni, di confermare quanto circa la separazione de' Ribelli alla S. Sede avea stabilito il suo Predecessore.

Papa Simmaco ordina la separazione di comunione co' Ribelli alla S. Sede.

Simmaco succedutogli immediatamente non ebbe minor zelo per mantener nel suo vigore questo punto della Ecclesiastica Disciplina. Con qual forza non parlò egli all' Imperador Anastasio, che volea allontanarsene? „ Forse perchè sie„ te Imperadore, gli dicea quel Santo „ Papa, pretendete rivoltarvi contro „ l' autorità di S. Piero, ammettendo „ alla vostra comunione un Piero d'Ales„ sandria? Non sapete esser questo un „ dispreggiare S. Piero nella persona „ del suo Successore? Poichè il comu„ nicare con gente cotanto indocile è „ un acconsentire al male, ch' essi fan„ no. Chiunque, dic' egli altrove, „ non si separa da coloro, cui ha con-

„ dan-

„ dannati la Santa Sede, non può sot-
„ to qualsisia pretesto esser ammesso al-
„ la nostra comunione; non conoscendo
„ noi per nostri se non quelli, che si
„ separano dagli Scismatici, e da' Ri-
„ belli alla S. Sede. (1)

Ormisda confermò in un Concilio le Regole dell' unità della comunione.

Ormisda Successor di Simmaco tenne nel 519. un Concilio, in cui fu determinato, che tutti si uniformassero alle regole dell' unità della comunione, come fino allora erano state prescritte da tutti i Papi, e da' Concilj; vale a dire, che si separeriano da tutti quelli, che non ubbidissero alla Santa Sede. Quel Concilio fece anche una formola di Professione della Fede, ove fu chiaramente espressa questa Dottrina.
„ Promettiamo, vi si dice, di non proferire ne' Santi Misterj i nomi di coloro, che alla Chiesa, ed alla Santa Sede Apostolica disubbidiscono, perchè per questo si sono separati dalla comunione Ecclesiastica. (2)

Quindi è, che scrivendo il celebre Monsignor Bossuet Vescovo Meldense

 alle

(1) *An quia Imperator es? Contra Petri nitoris potestatem, & qui Petrum Alexandrinum recipis, Beatum Petrum Apostolum in suo Vicario calcare contendis . . . . . . an communicare non est consentire cum talibus?* Epist. p. 1298.

(2) *Promittentes etiam sequestratos a communione Ecclesiæ Catholicæ, id est non consentientes Sedi Apostolicæ, eorum nomina inter sacra non esse recitanda mysteria.* Pag. 1444. de' Concil.

Lettera di M. Bossuet alle Religiose di Portoreale.

alle Religiose di Portoreale, servesi di questa Professione ammessa in Oriente, e in Occidente, come d'una invariabil Regola di Fede, che dovea obbligarle a star lontane dallo Scisma. " Con
" tutto che Acacio, dicea lor quel gran
" Prelato, non fosse stato giudicato
" dall' Autorità d'un Concilio, essendo
" egli Vescovo di sì gran Sede, nulla
" però di meno tutto l'Oriente stimò
" dover cedere alla sola Autorità di
" Papa Ormisda; e fu ciò con incre-
" dibil contento di tutta la Cattolica
" Chiesa, che mercè la costanza di sì
" grande e Santo Pontefice vidde una-
" nimemente ristabilite e la sua Fede,
" e la sua pace.

Il Signor Cardinal di Bissì cita anch' egli questa Professione di Fede nella sua Istruzion Pastorale del 1721. e dicevi espressamente esser ella una Regola di Fede, *Regula Fidei*. Sicche non si può esser Cattolico, se si ricusa d'anatematizzare quelli, che dalla S. Sede sono anatematizzati, mentre in tal caso non si può essere a lei uniti di comunione; attesochè si negherebbe di riconoscer per scomunicati coloro, che son divenuti tali per la lor ostinazione a resistere a' suoi Decreti. *Promittentes sepaestratos a comunione Ecclesia Catholica*, &c.

VIII.

I Papi del VI. Secolo mantengono i Regolamenti circa l' unità della comunione.

Giovanni I., Felice IV., Giovanni II., e Agapito I. mantennero, e confermarono i Regolamenti, e le Decisioni de' loro Predecessori, e spezialmen-

mente quelle di Papa Ormisda, e del suo Concilio; nè vollero mai lasciarsi piegare intorno a ciò, che era stato pronunziato sopra la comunion cogli Eretici, gli Scismatici, e quelli, che non voleano separarsene.

Morto nel 536. Agapito, gli succedette nella Cattedra di S. Piero Silverio, poi Vigilio, indi Pelagio. Da questi venne ordinato il sostenere, credere, e predicare, che sotto pena di Anatema si dovessero tenere per condannati tutti quelli, che fino dal tempo di Celestino erano stati condannati (1) riguardo alla comunione da' Concilj, e da' Papi.

Dopo Pelagio, Giovanni III., Benedetto I., e Pelagio II. sostennero successivamente con zelo grande l'unità della Fede, e la comunione secondo le regole da' loro Antecessori prescritte. Pelagio II. fece eziandio degli Atti, ne' quali vengono generalmente anatematizzati gli Eretici presenti, e futuri, e tutti quelli, che prestan loro favore, o aderendo a' loro errori, o con essi loro comunicando. Porta questo Papa una quantità di passi della Sacra Scrittura, e de' Santi Padri, i quali provano esser quest' Anatema fulminato da Dio, prim' ancora che sia preceduta veruna Denunzia. (2) S. Gre-

(1) *Et omnes, quos ipsi damnaverunt, habere damnatos....... Quicumque aliud senserit, crediderit, prædicaverit, hunc anathematizat Sancta, & universalis Ecclesia.* Tom. 5. pag. 796. lit. B. E.

(2) Epist. 5. 6. pag. 942.

Rigore di S. Gregorio Magno per l'osservanza della separazione dalla comunione co' Ribelli alla S. Sede.

S. Gregorio il Magno dato dal Cielo alla Chiesa sua nel 590. pose tutto in opera per far osservare questa perfetta unità della comunione. E' cosa nota, con quai severità trattasse i Solanitani, ed i Giadertini, che ebbero la debolezza d'allontanarsene comunicando co' loro Vescovi. Ecco in qual tenore scrifs' egli a primi. " Resto fortemente maravigliato, che fra tanto numero di
„ Sacerdoti, di Cherici, e di Popolo,
„ che compongono di Solano la Chiesa,
„ due persone solamente vi si sieno ritrovate, Paolino nostro Convescovo,
„ ed il mio figlio l'Archidiacono Onorato,
„ che mostrati si sieno Cristiani, intrepidamente a Massimo resistendo, e costantemente ricusando di comunicar seco lui.
„ Dovereste pur rammentarvi, non esser lecito comunicar con coloro, de' quali
„ ha la S. Sede rigettata la comunione. (1)

Lettera di S. Gregorio a' Giadertini.

La lettera scritta da quel gran Papa a' Giadertini è d' un' espressione anche più forte. " Ho saputo, dic' Egli, che
„ taluno di voi da ignoranza, o da
„ necessità sorpreso ha comunicato con
„ quelli, che dalla comunion della S.
„ Sede si son separati; ma che altri
„ ancora dal Ciel protetti, e saggiamente consigliati non l'hanno voluto
„ fare. Quanto godo della costanza di
„ que' ultimi, altrettanto dolgomi del
„ tra-

(1) *Vix duo .... qui communicare Maximo ..... minime consentirent, & se Christianos esse cognoscerent.* Lib. 5. Epist. 26. part. 12.

„ traviamento de' primi. (1) Imperocche avete a ſapere, che chi dalla mano
„ de' primi ha ricevuto i Miſterj della S.
„ Comunione, non l'ha fatto che a diſcapito dell' Anima propria. (2) Vi compatiſco di tutto cuore; ma inſieme
„ vi eſorto con quel paterno affetto,
„ che ho per voi, e vi ſtimolo ad aſtenervi dalla comunion di coloro, i
„ quali la S. Sede non ammette alla
„ ſua, acciocche non vi rendiate colpevoli
„ appo l'Eterno Giudice.

Di che coſa erano rei i loro Veſcovi.

Che coſa avea fatto Maſſimo? Di che reato era egli colpevole? Era forſe Eretico? Era ſentenziato? Era ſtato pubblicamente ſcomunicato? Nulla di tutto queſto. Il ſuo delitto altro non era, che una diſubbidienza al Papa, da cui avea ricevuto l'ordine di portarſi a Roma per ivi giuſtificare la ſua condotta, e di non eſercitar in queſto mentre alcuna Epiſcopale, o Sacerdotale funzione. Ma Maſſimo non volle ubbidire; e queſto fu il motivo, che induſſe S. Gregorio ad avvertire il Clero, ed il Popo-

(1) *Quantum de Conſtantibus gaudeo, tantum de Deviantibus ingemiſco.*

(2) *Quoniam Sacræ Communionis Miſteria in detrimentum magis ſuæ Animæ perceperunt: Paterno affectu obteſtor, atque ſuadeo, ut ab illicita communione ſe quiſque ſuſpendat, ac quos Apoſtolica Sedes in communionis ſuæ conſortium non recipit, omnino refugiat, ne ideo reus ante conſpectum æterni Judicis, unde poterat ſalvari.*

Popolo, che in comunicando col loro Vescovo mettevano a rischio la loro salvezza.

Parea anche men reo Sabiniano Vescovo de' Giadertini: avea soltanto un poco vacillato riguardo a Massimo, comunicando con lui: fosse ciò per debolezza, o per necessità da lui creduta sufficiente. Non impertanto sembra, che S. Gregorio si scaglj contro di lui con veemente rimprovero, obbligandolo ugualmente, che Massimo ad andar a Roma. Non fu Sabiniano ammesso alla comunion della Chiesa, se non dopo aver fatti alcuni mesi di penitenza in un Chiostro, e dopo aver promesso al Papa d'adoprarsi con altrettanto vigore a riunir alla comunion della Chiesa quelli, che per suo mal' esempio se n'erano assentati, quant' avea dimostrato di debolezza nel comunicar con un disubbidiente alla S. Sede. Massimo anch' egli non prima rientrò nella comunione, che avesse ugualmente riconosciuto il suo fallo, e non l'avesse purgato con edificazione.

IX.
I Vescovi di Meliapura, ed i Missionarj Gesuiti più rei di Massimo, e Sabiniano.

A qual rigore non sariano stati esposti, se l'avessero avuto a fare con questo Grande e Santo Papa, i Vescovi di Meliapura, e i Missionarj Gesuiti, che son parte del loro Clero? Massimo, e Sabiniano non aveano fatte, nè pubblicate nelle loro Diocesi Lettere Pastorali contrarie a' Decreti della S. Sede; non aveano sostenuto contro la verità un Oracolo di viva voce del Santo Padre

per

per autorizzar se stessi, ed i lor Cristiani nelle usanze Gentilesche e superstiziose, e per tali condannate; eppur veggiamo con che rigor fossero castigate e la loro disubbidienza, e la lor viltade: Che non dobbiam noi inferire contro coloro, la cui tanto manifesta ostinazione non era nè una semplice disubbidienza, nè un leggier mancamento, ma una ben aperta fellonìa, ed orribile attentato!

Imperocchè alla perfine esser convinti da' fatti stessi d'aver incorsa la Scomunica maggiore; e non astenersi dal frequentare i Sagri Altari, volér ogni giorno far le sagre funzioni; aggiugnere a tutto ciò continue trasgressioni del Decreto; non era forse tutto questo ciò, che i Popoli vedeano fare a i loro Vescovi, ed a i Missionarj della Compagnia.

Se i Cappuccini avessero allora indifferentemente con quelli comunicato, si fariano per sì fatta condiscendenza, e viltà tirati addosso lo sdegno della S. Sede, aveano almeno maggior motivo di temerlo, che i Solanitani, e Giadertini.

Ma diamo fine a tante riflessioni, che ci vengon naturalmente somministrate da simili esempj, e fermiamci per poco a quelle, che presentaci la separazione di comunione de' Missionarj Cappuccini. Vedesi ad evidenza, che in vece d'aver imitato lo zelo del Clero di Massimo, e Sabiniano, sono stati anzi

I Cappuccini non mostrano tutta la fermezza, che devono.

que' Padri troppo moderati, ne hanno dimostrata tutta la costanza, che doveano. Confessano, e riconoscono il lor mancamento: ma se il Ciel per punire i nostri peccati, ed accrescere i meriti de' Giusti, permettesse, che i nostri Missionarj si trovassero un' altra volta in simili emergenze, sarebbero maggiormente spiccare la lor fermezza; e prenderebbe immanchevolmente nuove forze il loro zelo al rammemorarsi del rigore, con cui ha sempre la Chiesa trattati i Ribelli alla S. Sede, e tutti gli altri, che colla loro resistenza se ne sono meritati gli Anatemi.

X.

Papi del VII Secolo circa l'unità della comunione.

Lungi dal lasciarsi piegare in questa laudevole severità i Papi, che susseguirono S. Gregorio, tutti la confermarono. Sabiniano nel 604. Bonifazio III. nel 606. Bonifazio IV. nel 607. Deodato nel 614. Bonifazio V. nel 617. Onorio I. nel 626. Severiano nel 639. Giovanni IV. Teodoro I. e S. Martino sostennero nel medesimo Secolo questa unità di Fede, e di comunione sin' a sagrificar la lor vita con un glorioso Martirio.

Professione di Fede del Concilio Costantinopolitano.

Il Concilio Generale di Costantinopoli convocato del 869. distese una Professione di Fede simile a un dipresso a quella del S. Papa Ormisda. Fra gli altri vi si legge espressamente il seguente Articolo: *Anatematizziamo tutti quelli, che nello Scisma persistono, i loro fautori, e quelli ancora, che hanno con essi loro qualche commercio: Gli*

giu-

giudichiamo indegni di qualunque grazia annessa alla Ecclesiastica comunione, finattantochè non ubbidiscano alla Santa Sede. La stessa sentenza parimente incorreranno quelli, che comunicheranno con alcuno di essi. (1)

Tale Professione di Fede fu approvata da tutti i PP. Greci, e Latini del Concilio. *Juste, & convenienter*, unanimamente esclamando, *lectus nobis libellus est a Sancta Romana Ecclesia, & praterea omnibus placet*. Ciò che da un Concilio Ecumenico venn' approvato, non piacque senz' alcun dubbio a coloro, che in faccia del pubblico hanno per più di 20. anni fatto resistenza agli ordini della S. Sede, che sotto pena della Scommunica da incorrersi *ipso facto* proscriveano le prattiche superstiziose, e Idolatre. Una regola di disciplina, a cui s' è uniformato tutto l' Oriente, non dovea impegnare i Missionarj fedeli a' Decreti, a disunirsi da quelli, che non riflettendo punto agli obblighi del proprio stato, ostinatamente resistevano all' ubbidienza dovuta al Vicario di Gesù Cristo, in una materia spezialmente sì essen-

Necessità d' uniformarsi a quello punto di disciplina per liberar la Religione dalle immondezze del Paganesimo.

(1) *Damnantes ...., atque perseverantes in schismate, sequaces eorum, nec non & qui in illorum comunionis Societate permanserunt comunionis omnis gratia eos cum ipsis indignos. et tamen vobiscum non obedierint, judicantur: etenim quorum si quis comunioni miscuerit, ipsorum similem meruit in justificatione, vel damnatione sententiam.*

eſſenziale alla Religione, com' è quella del Culto?

Se i Miſſionarj Cappuccini foſſero ſtati sì vili, e non foſſer venuti a sì fatta ſeparazione, non averebbero anch' eglino mancato a un obbligo dalla Chieſa in tutti i Secoli riconoſciuto indiſpenſabile? Non può addurſi un ſol eſempio, che provi, che ella ſi ſia mai moderata ſu queſto punto avanti il detto Concilio Coſtantinopolitano: e dopo queſt' Epoca ancora ſin' a' tempi noſtri quanti Padri, e Dottori; Quanti Papi, e Concilj non potremmo allegare a prò di queſta diſciplina, ſe non temeſſimo di troppo diffonderci.

Papi dell' XI. Secolo, i quali tutti proibiſcono il comunicar co' Ribelli alla S. Sede.

Adriano II., Gregorio VII. che con altrettanto zelo, e coſtanza governarono la Chieſa dal 1073. per ſin' al 1085. Vittore III., Urbano II., e Paſquale II. perfetto imitator di S. Gregorio VII. non ſoſtennero tutti con ugual forza l' unità della Fede, e della Comunione? Che non ebbero a ſoffrir gli ultimi due per mantenerla nella primiera ſua integrità? Sentiamo un poco, che coſa dice S. Gregorio d' Icmaro Veſcovo di Metz: „ Non ha temuto, dic' „ Egli, di cader nella Scomunica co- „ municando co' ſuoi famigliari amici, „ che aveanla incorſa per lo peccato di „ Simonia, e non ha avuto roſſor di „ far comunicar ſeco molti altri, ac- „ ciocchè rimaneſſero anch' eglino ſco- „ municati. (1) Que-

Parole di Gregorio VII. ſopra la comunicazione.

(1) *Ille quidem ſuis communicando familia-*

Questo gran Papa, la cui intrepidezza è tanto nota nella Chiesa, rispose a quei, che lagnavansi, che vietasse con tanto rigore la comunione *in Divinis* non solamente cogli Scomunicati, ma con quelli ancora che comunicavano cogli Scomunicati: „ Altro non so, che „ ubbidire al Precetto dell' Apostolo „ Pietro, che proibisce d' assistere al- „ la Messa, ed alle altre Ecclesiastiche „ funzioni di somiglianti Prevaricatori, „ e di ricevere dalle lor mani i Sa- „ gramenti. (2)

Espressioni di Urbano II.

„ Urbano II., che dopo Vittore III. „ succedette a S. Gregorio, soggiungne: „ Noi dunque non abbiamo scomunica- „ ti quelli, che comunicano cogli sco- „ municati: sono essi già scomunicati „ per sì fatta comunicazione, e noi gli „ stimiamo indegni della comunion no- „ stra. (3)

Con-

liaribus excommunicatis pro hæresi simoniaca excommunicationem incurrere non timuit, & ut alii secum communicando excommunicarentur attrahere non erubescit.

(2) *Ibi etiam evidentissime vetat, ne populus Missas, aut reliqua Officia hujusmodi ab eis recipiat .... quapropter Populus hujusmodi prævaricatorum Missas nullatenus recipiat, si ipsius Principis Apostolorum sententiam observare velit.* Tom. de Concil. an. 1704. pag. 337.

(3) *Nos igitur principaliter anathematis vinculis adstringentes in tertio gradu communicantes eis, Nos quidem non excom-*

Conſultato il Pontefice Paſquale II. ſopr' alcuni Criſtiani, che arrivavano ſin al punto di ſchivare nel commercio eziandio civile la ſocietà di quelli, che comunicavano cogli ſcomunicati del diritto Eccleſiaſtico: Riſpoſe, *Non doverſi di tutti gli uomini miſurare, e peſare ad uno ſteſſo peſo tutti i peccati; ma eſſer d'uopo diſtinguergli ſecondo la gravezza di ciaſcheduno.* Dichiarò poſcia, *che ſe alcuno foſſe reo di queſta ſorte di peccati, di cui parla l' Apoſtolo, cioè di Sciſma o d'Ereſia, biſognava evitarli non men che tutti quelli, che a lui foſſero uniti di comunione, di fatti, e di volontà.* (2) *Quant' a quelli, che comunicavano cogli ſcomunicati di Diritto Eccleſiaſtico, faceſſero ciò per forza, o perchè foſſero in attual loro ſervizio, non debbono affatto ſchivarſi nelle coſe civili, e temporali; ma,* ſoggiugne, *non hanno da ammetterſi alla partecipazione de' Sagramenti ſenza far loro la correzione, e dargli i dovuti avvertimenti.*

Qualunque foſſe il temperamento preſo da queſto Papa per lo commercio cogli Scomunicati di Diritto Eccleſiaſtico,

excommunicavimus, ſed quia ipſi ſe eorum communione commaculant, nequaquam recipimus, &c.

(2) *Eàdem etiam cautela vitandi ſunt, qui excommunicatis ipſis, aut actione cum poſſint, vel cum nequeant, voluntate ſe copulant . . . . . . non omnino vitandi ſunt, nec tamen ad communionem ſine correctionis medio admittendi.*

ftico, non volle per altro, che s'ammetteſſero alla partecipazione de' Santi Miſterj ſenza dar loro quei ſalutevoli ammaeſtramenti, che poteſſero diſtorli dal reſtar più a lungo complici del lor peccato: ma riguardo a coloro, che comunicavano cogli Sciſmatici, ed Eretici, proibiſce aſſolutamente l'aver con eſſi comunicazione veruna.

I Fautori de' Riti querelanſi ingiuſtamente, che i Cappuccini non gli abbiano voluti ammettere alla lor comunione.

Dopo autorità di tanto peſo, chi non riconoſce l'ingiuſtizia de' lamenti fatti da' Miſſionarj della Compagnia contro i Cappuccini, che ſi ſono ſeparati dalla lor comunione? Lamenti, che meriterebbero qualche attenzione, ſe aveſſero avuto per oggetto la ſola condiſcendenza de' noſtri Miſſionarj ad ammettere alla lor comunione quelli, che comunicato aveſſero con quei Padri innodati dalla Scomunica. Se ne ſaria con fondamento, come già ſi diſſe, fatta loro qualche correzione; poichè andiam d'accordo, che i Miſſionarj noſtri non hanno avuta tutta la premura d'avvertire i popoli a non comunicare *in Divinis* co' Miſſionarj della Compagnia, e a non ricorrere al loro Miniſtero per l'amminiſtrazione de' Sagramenti, mentre violavano un Decreto, a cui dalla S. Sede s'eran anneſſe la Scomunica, e le Soſpenſioni. I noſtri Miſſionarj averebbero potuto ancora ſepararſi da quelli, che comunicavano co' Partigiani de' Riti, la cui pubblica oſtinatezza non potea far a meno di non ſtraſcinare il Popolo nello Sciſma.

I Cappuccini averebber potuto avvertire i Popoli, che i Partigiani de' Riti erano ſcomunicati.

Il non ubbidire alla S. Sede nelle Decisioni concernenti il Divin Culto, e resister con scandalo a' Decreti, che ne regolano la pratica, e ne prescrivono l'Idolatria, e la superstizione è un fomentar senza contradizione lo Scisma, e indurvi i Popoli, a' quali uno presiede.

Or da tutto ciò, che detto abbiamo, ell' è cosa incontrovertibile, che siamo tenuti per Legge naturale, e Divina a fuggire questa razza di gente: Hanno dunque i nostri Missionarj adempiuto a' loro doveri, separandosi dalla comunione de' Missionarj Gesuiti, e non possono ch' esser lodati per sì fatta separazione.

XI.

La Dottrina de' Gesuiti conferma i Cappuccini nella lor separazione.

Debbono tanto più restar convinti da questo discorso i Partigiani de' Riti, quanto che è conforme alla Dottrina de' Teologi, e Canonisti della Compagnia, massimamente di quelli, che hanno scritto sopra la Costituzione *Unigenitus*. Avvene di Essi un solo, che abbia sostenuto, che gli Opponenti alla Bolla non sieno Scomunicati? Non hanno tutti insegnato, e pubblicato, non potersi oppugnar questa Costituzione senz' esser per lo manco Scismatico? Si son veduti i lor Confessori adoprar tutto lo zelo per disporre i loro Penitenti a non ricevere i Sagramenti dalle mani di quelli, i quali sapevano essere Ribelli alla medesima Costituzione, senz' aspettar Sentenza che li dichiarasse Scomunicati.

La

La Dottrina de' Padri della Compagnia è in questo punto sana, Cristiana e conforme alla nostra; e se i lor Missionarj dell' Indie volessero uniformarvisi, s' accorderebbero ben tosto con Noi, e con loro stessi. Ma mentre vorranno, tuttoche notoriamente Scomunicati, partecipare alla comunione de' Cappuccini, verrà loro sempre opposta la prattica de' lor Padri di Francia totalmente contraddittoria alle lor pretensioni.

Prattica de' Gesuiti di Francia contraddittoria a quella de' lor Missionarj dell' Indie intorno alla separazione in Divinis.

La Costituzione *Unigenitus*, Voi direte, è ricevuta da tutti i Vescovi della Francia, ed il Decreto di Monsignor di Tournon non è stato confermato se non dalla S. Sede: E' egli dunque necessario, che un Decreto, una Costituzione sia ammessa da tutti i Vescovi pria che obblighi sotto pena di Scomunica? Sarebbe questa una proposizione, che tutta rovescierebbe la Podestà Ecclesiastica. Del rimanente, qual è quel Vescovo, che non condannerebbe le più grossolane superstizioni del Paganesimo, se il Decreto del Legato fosse così necessario all' Europa, come lo è alla Chiesa dell' Indie? E' forse da stupire, che i Vescovi di S. Tommaso non vi si sieno voluti assoggettare? Sono per lo più scelti dal numero de' Missionarj della Compagnia, per occupar quella Sede; Eglino soli hanno avuto ardimento d' opporsi, e tuttavia s'oppongono all' intera esecuzion del Decreto, allegando esser impossibile l'es-

I soli Vescovi di S. Tommaso si son opposti al Decreto.

l'osservarlo senza la total rovina delle Missioni; falso pretesto, che a null' altro giova, fuorche a coprire la loro disubbidienza.

I Gesuiti dell' Indie, e gli Appellanti si difendono collo stesso principio.

Un pretesto quasi simile allegavano gli Appellanti per sostenersi nella loro resistenza. Non pretendeano forse, che la Costituzione condannasse una Dottrina, dalla quale non poteano dilungarsi senza perdere la Religione? Ma sì fatto pretesto gli ha mai giustificati? Come dunque giustificherà i Partigiani de' Riti nella loro ostinazione! S' è fatto vedere nella present' Opera, che i Cappuccini non trovavano impossibilità alcuna a osservare il Decreto nelle loro Missioni. Aggiungasi a questo una ragione, che dee necessariamente condur gli Avversarj in un laberinto, dal quale non potranno assolutamente uscire.

Argomento dimostrativo contro i Partigiani de' Riti.

Se questa impossibilità fosse stata qual sì soventemente l'hanno voluta far credere i Gesuiti, bisognerebbe, che concedessero, che le Missioni sono attualmente perdute, o che di presente Essi non osservano il Decreto. Se ammettono il primo, perchè dunque seguono a stare nell' Indie, se non vi possono stabilir la Religione, come comanda la S. Sede? E perche hanno giurato d' osservarlo in tutt' i suoi punti? Può mai promettersi, e giurarsi ciò, che è impossibile a mantenersi? Se poi confessano il secondo, cioè, che non osservano il Decreto: violano dunque il giuramento solenne, che hanno fatto, d' osservarlo,

lo, e farlo osservare: sono dunque precipitati nell' abisso della ribellione alla S. Sede, e sono per conseguenza notorj Scismatici, e Scomunicati. Terminiamo questo perentorio discorso, e diciamo, che se i Missionarj della Compagnia di Gesù vantano di conformarsi presentemente al Decreto, ugualmente potevano farlo fin dal 1704. quando fu pubblicato, fin al 1735. quando promisero d' uniformarvisi: lo possono fare presentemente, poichè giurano d' osservarlo, dunque lo poteano fare anche in altro tempo, quando erano obbligati ad osservarlo sotto pena di Scomunica: potevano osservarlo, e nientedimeno lo trasgredivano, dunque sono incorsi nella Scomunica, che il Decreto portava.

Prova della lor ribellione, del loro Scisma, e del loro spergiuro.

Della loro Scomunica, e del loro errore.

Di più; se questi Padri l' osservano, come protestano e giurano, restano dunque da per se stessi convinti, che allegavano il falso alla S. Sede, assicurandola, che se confermava 'l Decreto di Monsignor di Tournon, i Missionarj sarebbero stati astretti ad abbandonare le Missioni: per modo che, se la S. Sede si fosse affidata alle testimonianze de' Padri Missionarj Gesuiti, sarebbe stato rivocato quel Decreto, e sarebbero tuttavia osservati senz' alcuno scrupolo i Riti Idolatri, e Superstiziosi da' Cristiani del Malabar, che sono sotto la giurisdizione di detti Padri.

XII.

Ma Gesù Cristo, che disse al Capo degli Apostoli, ch' Egli era la Pietra,

Il Concilio Costantinopol chiama la Chiesa Romana pura, ed immutabile nella Fede.

su cui stabilirebbe la sua Chiesa, non permetterà giammai, che Ell' approvi que' Riti, che la Santità ne contaminano: *Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam*; promessa, che averà sempre il suo effetto, e che vediam per esperienza sin' a quì verificata, e lo sarà sin alla fine de' secoli " dicendo il Concilio Costantino-
" politano (1) Che s' è sempre conser-
" vata nella S. Romana Sede pura,
" ed illibata la Religion Cattolica, e
" la sana Dottrina. " A i Successori di San Piero Gesù Cristo ha lasciata la cura d'assodar nella Fede i Fedeli, (2) e distribuir loro il cibo, che li preservi dall' eterna morte. Le quali parole secondo S. Giangrisostomo, e il Dottor Angelico significavano lo stesso, che se Cristo dette avesse a S. Piero: " I vo-
" stri Fratelli dovran riconoscer me
" stesso nella vostra persona, ed essere
" a Voi sommessi, come a me stesso:
" affinchè vedendovi esteriormente go-
" vernare in mia vece, facciano portar
" da tutto il Mondo rispetto a quel
" Trono, ove sedete. (3)

Sentimento di S. Giangrisostomo, e di S. Tommaso sopra le parole di G. C. a S. Pietro.

Il nome di Fratelli di Piero dato da

(1) Tenuto nel 869. contro Fozio. *Quia in Sede Apostolica immaculata est semper Catholica reservata Religio, & Sancta reservata Dottrina.*

(2) *Confirma fratres tuos: Pasce oves meas.*

(3) *Ut ipsi Te in loco meo assumentes, ubique terrarum Te in Throno tuo sedentem prædicent, te confirment.*

da Gesù Cristo agli altri Apostoli vien perfettamente a giustificare il titolo, che usa il Papa ne' suoi Brevi diretti a i Vescovi, chiamandoli Fratelli, laddove se sono mandati agli altri Fedeli, suoi figliuoli li chiama. Qual differenza di titoli, come insegna S. Tommaso, deriva dal divider, che fa il Papa co i Vescovi la sua Pastoral sollecitudine per la salute de' Popoli. (1)

I Papi ne' loro Brevi danno a i Vescovi il nome di Fratelli.

I Vescovi di S. Tommaso hanno sconvolta questa subordinazione da Gesù Cristo medesimo stabilita; poichè in vece di corrispondere alla Pastoral sollecitudine de' Sommi Pontefici per l'osservanza del Decreto di Monsignor di Tournon, insinuando a i loro Popoli di sottomettervisi travagliavano per l'opposito manifestamente ad allontanarli da tai sommissione. Altrettanto faceano dal canto loro i Missionarj della Compagnia per sostenere la loro falsa idea, e persuadere a tutto il Mondo essere assolutamente impossibile l'osservanza del Decreto, se pure non si voleano espor le Missioni ad una totale rovina: ma di una sì stravolta idea tanto più manifestamente si discuopre il ridicolo, quanto che hanno poi fatto giuramento di osservarlo, ed hanno assicurata la Corte di Roma, che l'osserverebbero. (2)

I Vescovi di Meliapura, ed i Gesuiti dell' Indie sconvolgono la subordinazione della Chiesa.

La perdita delle Missioni serve di spezioso pretesto a i Fautori de' Riti.

Or la perdita delle Missioni, che parea dar tant' apprensione, e di cui si son

(1) Quaest. 26. art. 3. in corp.
(2) Vedete alla fine della 2. Parte l'anno 1742. e 1743.

Queſt' idea vien reſa bugiarda dall' eſperienza.

ſon valuti per sì lungo tempo, non è per anche ſeguita; ne vien dunque in conſeguenza, che cotal timore foſſe tutto immaginario, o non naſceſſe piuttoſto, che da certi motivi diametralmente oppoſti allo Spirito degli Appoſtoli. Mi s'obbietterà per avventura, che nel 1737. era ſtato moderato il Decreto, e che tale moderazione l'avea reſo praticabile.

Clemente XII. non tocca punto alcuni principali Articoli del Decreto.

Se dopo l'Epoca di tal ſeparazione ſi foſſe ceſſato di violare il Decreto, queſta ſcuſa tuttoche falſa, ſarebbe almeno ſpecioſa. Ma ſe ſi fa riſleſſione, che la ſummentovata moderazione non tocca in verun concetto certi Articoli del Decreto, che a detta de' Miſſionarj della Società, portavano ſeco l'intera perdita delle Miſſioni, che ſi dirà di sì frivola ſcuſa?

Va dunque a cadere da per ſe ſteſſa l'obbiezione, e ſarebbe un perdere inutilmente il tempo, ſe voleſſi più a lungo trattenermici a confutarla. Sarà coſa molto più utile l'eſaminare, ſe negli ultimi Secoli ſia ſtato vietato il ſepararſi dagli Scomunicati notoriamente, ovvero ſe ſia ſtato lecito comunicar con eſſi finacchè non foſſero denunziati; e finalmente ſe debbanſi evitar gli Sciſmatici notorj.

LIBRO TERZO.

SOMMARIO.

Sommario del terzo Libro.

Regola perpetua prescrittaci da Gesù Cristo intorno alla separazione da' nostri Fratelli: La Chiesa scomunica coloro, che comunicano cogli Scomunicati: La Bolla di Martino V. ed il Decreto del Concilio Constanziense permettono di comunicare cogli Scomunicati non denunziati: Tal permissione fu rivocata a riguardo de' Scomunicati notorj ne' Concilj di Basilea, Lateranense, e nel Concordato fra Leone X. e Francesco I.: Sentimenti degli Autori toccanti ciò ch' è stato ordinato nella Bolla di Martino V. ed in varj Concilj: I Teologi Gesuiti sostengono che non si può comunicare in Divinis *cogli Scomunicati notorj: La di loro condotta in Francia, e nella Cocinchina è conforme a questo sentimento: I Cappuccini dell' Indie hanno seguito l' esempio di questi PP. in rifiutando di comunicare con Essi: Lettere de' Cappuccini, che provano la loro brama per la riunione co' Missionarj della Compagnia: Il rifiuto della comunione* in Divinis, *che loro fanno i Cappuccini, è approvato a Roma, ed in Francia: I Gesuiti trasgrediscono il Decreto dopo la loro riunione co' Cappuccini: Questi ben potrebbero di nuovo separarsene: Lettere di sigillo ottenute contro i Cappuccini a tenore*

nore di falſe eſpoſizioni fatte da' Geſuiti Queſti P.P. ſi fanno temere nel Governo di Pondicheri , Principj Teologici da quali concludentemente ſi deduce il dovere della ſeparazione dagli Scomunicati e ſoſpeſi notoriamente : Caſo in cui giammai è permeſſo di comunicare in Divinis *cogli Scomunicati : Queſta ſeparazione è* de jure Divino : *Zelo de' primi Padri della Chieſa in ſepararſi dagli Sciſmatici notorj : Decreto di Scomunica contro Eutiche ed Andronico : I Partigiani de' Riti condannati meriterebbero , che a loro riguardo ſi trattaſſe colla ſteſſa ſeverità uſata da Papa Adriano con Lotario . I medeſimi ſono nel caſo dello Sciſma : Riſpoſta all' objezione di coloro che aſſeriſcono il Decreto altro non eſſer , che opera d' un Legato : Facoltà de' Legati : Queſto Decreto diviene opera della S. Sede per mezzo della conferma : Ricuſare di riconoſcerlo è un divenire Sciſmatico : Objezione relativa alle Maſſime della Chieſa Gallicana . Vi ſi riſponde a tenore della dottrina de' più ſaggj Canoniſti e Teologi di queſto Regno : I Cardinali Perron e Richelieu , Monſignor di Boſſuet , il Cardinal Biſſi , il Cardinal Mailli , Nicola , Dupin , Conferenze di Luſſon , Tournelli , Michele Mauclere , S. Bernardo , il Clero di Francia , tutti ſomminiſtrano pruove , che autorizzano la ſeparazione di cui ſi tratta : Era ſopra tutto neceſſaria nel caſo in cui trovanſi i Cappuccini dell' Indie : Benedetto XIV. riceve a penitenza i Partigiani de'*

Riti

Riti con altrettanta bontà con quanta Benedetto XIII. ricevette quei, che lasciavano la loro ostinazione intorno alla Costituzione Unigenitus; *I Rebelli al Decreto sopra i Riti non son meno colpevoli, che quei, che si oppongono a questa Costituzione: Conclusione generale di quest' Opera: Discorso di S. Bernardo che l'Autore indrizza a' zelanti Missionarj dell' Indie: I Missionarj spiegando quest' Opera a' loro Cristiani debbono usare le stesse parole di Monsignor di Lafiteau allora quando rappresentava a' suoi Diocesani la sua Storia della Costituzione.*

I. Regola stabilita da Gesù Cristo in perpetuo intorno alla separazione da' nostri Prossimi.

UNA sola regola prescrittaci da Gesù Cristo stesso nel Sagro-santo Vangelo esser ci può perpetua invariabil norma come contener ci dobbiamo nella separazione da' nostri Prossimi. Cadono in qualch' errore? Dice questo Divino Maestro " procurate di guadagnar-
" li con buone ammonizioni alla veri-
" tà, che se non vi ascoltano, denun-
" ziateli alla Chiesa, a cui, se nega-
" no l' ubbidienza, consideratéli per
" l'avvenire come Pubblicani, e Genti-
" li; mentre tutto quello, che sarà
" legato in Terra da coloro, a' quali
" ho affidato il Governo della Chiesa,
" sarà parimente legato in Cielo, e
" ciò che in Terra sarà disciolto, lo
" sarà pur anche nel Cielo.

Or quindi è chiaro, che coloro, i quali pubblicamente ed ostinatamente violano i Decreti, che la S. Sede vuole sieno osservati sotto pena di Scomunica,

ne-

negano formalmente di ubbidire alla Chieſa, e sfrontatamente reſiſtono al Vicario di Gesù Criſto: Debbono per conſeguenza riguardarſi quai Pubblicani e Gentili, con cui non fu in alcun tempo permeſſo di comunicare *in Divinis*, ed a' quali una tal comunicazione ſarà ſempre interdetta.

Parole di S. Agoſtino *Can. Omnis Cauſ.* 11. *Quaeſt.* 3.

Aggiungaſi che per la Scomunica un Criſtiano ancor peggiore di un Infedele ſi rende, ſecondo il Canone che riferiſce le parole di S. Agoſtino " Fratelli cariſſimi, ogni Criſtiano, che ſia ſcomunicato da' Sacerdoti che ne hanno la facoltà, è già laſciato in preda di Satanaſſo. E come? Eccolo: perche fuori della Chieſa è il Demonio che governa, come Gesù Criſto è quegli, che governa nella Chieſa, in tal guiſa eſſendo rigettato dalla Comunione della Chieſa, è dato in balìa del Demonio.

Obbligo impoſto da' Canoni.

Abbiamo già ſpiegati gli effetti di una tale ſeparazione, e ſono che lo Scomunicato nè può amminiſtrare, nè ricevere i Sagramenti, non può aſſiſtere alle orazioni della Chieſa, nè ricevere dopo la morte l'Eccleſiaſtica ſepoltura ec. Ciò ci fa ſapere il Canone X. degli Appoſtoli. (1)

La Clementina al Capitolo *Gravis de ſententia Excommunic.* preſcrive una ſimil regola (2), ed il Canone *Si quis*, avver-

(1) *Si quis cum excommunicato, vel in domo una precatus fuerit, is ſegregetur.*

(2) *Ne igitur exceſſus ſic graves excedentium impunita-* te

avverte, che se si comunichi pubblicamente con un Scomunicato, sia in parlandogli, siasi per qualunque altra ragione s'incorra come egli la pena della scomunica. (2)

Il nodo della gran difficoltà intorno alla separazione dagli Scomunicati notorj, e non denunziati consiste in sapere, se abbia la Chiesa tolto in questi ultimi Secoli l'obbligo che sopra ciò ha sempre ne' primi Secoli sussistito. La maggior parte degli Autori citano la Bolla di Martino Vescovo fatta nel Concilio di Costanza per dimostrare, che presentemente non v'è obbligo di separarsi se non da coloro, che nominatamente, e giuridicamente sono stati dichiarati scomunicati. Questa in fatti è la prova più forte, di cui servir si possano i fautori della comunicazione cogli Scomunicati non denunziati abbenchè notorj. Ma siasi pur forte quanto si vuole, addurrò ragioni, che l'abbattano, ò almeno almeno giustifichino la condotta de' Cappuccini nel rifiutare che hanno fatto di comunicare *in Divinis* cogli Missionarj della Compagnia. Basta perciò metter sotto gli occhj le varie Decisioni, che dopo Martino Vescovo ed il Concilio Costanziense sono state fatte. COSTI-

te trahantur ab aliis in exemplum, præsumptores præfatos..... qui ne excommunicati publice, aut interdicti de Ecclesiis dum in ipsis Missarum aguntur solemnia a celebrantibus moniti, ut exeant prohibere, necnon excommunicatos publice, & interdictos qui in ipsis Ecclesiis nominatim a celebrantibus, ut exeant moniti, remanere præsumpserint, excommunicationis Sententia ...; sacro approbante Concilio innodamus.

(2) *Si quis frater aut palam, aut abscon'e cum excommunicato fuerit locutus, aut junctus communione, statim eum ex excommunicationis contrahat pœnam.* Caus. 11. quæst 3.

II. Costituzione de' Concilj di Costanza, di Basilea, e di Laterano.

COSTITUZ. O DECRETO *Del Concilio di Costanza*	COSTITUZIONE O DECRETO *Del Concilio di Basilea.*	COSTIT. O DECR. *Del Concil. V. di Laterano*
Cap. VII. de Reformat. An. circiter 1418.	*Sess.* 20. *N.* 2. *An.* 1434.	*Sess.* 11. *Cap.* Statuimus *An.* 1516.
AD evitanda scandala & multa pericula, subveniendumque conscientiis timoratis, Christi fidelibus tenore præsentium misericorditer indulgemus, quod nemo deinceps a communione alicujus in Sacramentorum administratione, aut aliis quibuscumque divinis, vel extra, prætextu cujuscumque Sententiæ aut Censuræ Ecclesiasticæ a jure vel ab Homine generaliter promulgatæ, teneatur abstinere, vel aliquem vitare, vel	AD vitandum scandala & multa pericula, subveniendumque conscientiis timoratis, statuit etiam quod nemo deinceps, &c. *Le altre parole sono simili a quelle del Concilio di Costanza eccettuate quelle, che sono in caratteri Italiani nell' altra colonna, e quelle, che noi rapportiamo in caratteri ordina-*	STatuimus insuper quod ad vitanda scandala & multa pericula, &c. *Noi metteremo in questa Colonna le parole che sono differenti dal Concilio di Basilea.*

(1)

vel interdictum Ecclesiasticum observare, nisi sententia vel prohibitio, suspensio vel censura hujusmodi fuerit, in vel contra Personam, Collegium, Universitatem, Ecclesiam aut locum certum aut certam, a Judice publicata vel denunciata specialiter & expresse. (1) *Constitutionibus Apostolicis, & aliis in contrarium facientibus, non obstantibus quibuscumque.* Salvo si per quem pro sacrilega manuum in Clericos injectione sententiam latam a Canone adeo constiterit incidisse, ut factum non possit aliqua tergiversatione celari, nec aliquo suffragio excusari, nam a communione illius,

dinarj in questa,

(1) Queste parole derogatorie non sono in questo Concilio. (2) *Ecco le parole aggiunte.*

Aut si aliquem ita notorie excommunicationis Sententiam constiterit incidisse, quod nulla possit tergiversatione ce-

(1) Queste parole derogatorie non sono in questo Concilio.

(2) *Le parole aggiunte al Concilio di Basilea sono anche a questo.*

(3)

lius, licet non denuntiatus fuerit, volumus abstineri juxta canonicas Sanctiones. Per hoc tamen hujusmodi excommunicatos, suspensos, interdictos seu prohibitos non (4) intendit in aliquo relevare, nec eis quomodolibet suffragari.

celari, aut aliquomodo juris suffragio excusari, nam a communione illius (3) abstineri vult juxta canonicas Sanctiones. Per hoc tamen &c.

(3) Abstinere volumus.

(4) Non intendimus.

Basta fissar lo sguardo su queste tre Costituzioni o Decreti per riconoscerne a un tratto la differenza e sentirne il peso, e la forza. La prima riferita parola per parola come sopra da S. Antonino (*a*) è conceputa ne' termini stessi che quella di Basilea fino a quelle parole exclusivamente *Constitutionibus &c.* che sono una clausula derogatoria alle Costituzioni antecedenti contrarie a queste. La Costituzione del Concilio di Basilea, come quella del Lateranese non contengono la detta clausula.

Differenza delle tre Costituzioni.

Vedesi, che la differenza essenziale di queste tre Costituzioni consiste in questo; che il Concilio di Costanza riduce l'obbligo d'evitare i Scomunicati a coloro sol tanto, che saranno giuridicamente dichiarati, o denunziati per tali, eccettuati ...

(*a*) Somma Part. 3. tit. 25. c. 3.

cettuando solamente quelli, la di cui Scomunica sarà notoria per avere con violenza percosso un Chierico. *Salvo si quem pro sacrilega manuum in Clericos injectione Sententiam latam a Canone adeo notorie constiterit incidisse, ut factum non possit aliqua tergiversatione celari*. Ma i Concilj di Basilea, e Lateranese eccettuano ancora tutti coloro, che sono notoriamente scomunicati, qualunque siane il loro delitto pe 'l quale incorsa abbiano la Scomunica. *Aut si quem* (dicono questi Concilj) *ita notoriè excommunicationis Sententiam constiterit incurrisse, quod nulla possit tergiversatione celari &c.* Aggiungono ancora, che con ciò non pretendono favorire o procurare il menomo vantaggio agli Scomunicati, a riguardo de' quali dispensano soltanto i Fedeli dall' obbligo di evitarli: Restrizione, che il Concilio fa cogli stessi termini nella sua Costituzione.

Quanto a quella del Concilio Lateranese non può distinguersi dalla Costituzione del Concilio di Basilea: Elleno sono espresse colle medesime parole. Tutta la differenza, (se si può dire, che ve ne sia alcuna) si è che la prima vien enunziata per la terza persona del singolare, *statuit .... abstineri vult .... non intendit*: Ove che la seconda parla con la prima persona del plurale, *Statuimus ..... abstinere volumus ..... non intendimus*.

Dal confronto di queste tre Costitu- III.

 zio-

La Bolla di Martino V. sussiste, quantunque non si truvi l'Originale.

zioni risulta, che nulla di ben fondato addurre si può per distruggere la realità di quella di Martino V. o del Concilio di Costanza. In vano direbbesi non esser ella mai stata, perchè non si ritrova negli Atti di questo Concilio, tali quali sono stati stampati, e che si veggono in tutte le Librerie. In vano anche addurrebbesi, che il Valentuomo (*a*) (che attualmente fatica a Roma alla compilazione di un nuovo Bollario più esatto di quello che noi abbiamo) ha inutilmente sfogliati tutt' i Tesori del Sommo Pontefice senza trovarne in alcun luogo l'Originale. Da tutto ciò può ben dedursi che siasi perduta: ma ciò non pruova, che non sia stata giammai; che piuttosto ne suppone l'esistenza; mercecchè alla perfine come non riconoscere una tal perdita, o l'esistenza di questa Costituzione, quando Autori contemporanei di autorità rispettevole non solo la citano, ma

(*a*) Dopo avere io stesso cercato in vano nelle Librerie di Roma ho consultato questo Autore che mi ha fatte vedere tutte le nuove Costituzioni che ha potute rinvenire, quella di cui si tratta non v'è inserita, e mi ha assicurato di non averla potuta trovare. M'è parso di poter recare qualche utile in facendo questa riflessione; molto più che vi sono varj Autori, che trattando questa materia, non sanno a qual partito appigliarsi intorno alla Costituzione di Martino V.

ma attestano anche di avere udito dire da Papa Martino V. ch'ella era effettivamente Opera sua, e quella del Concilio di Costanza? S. Antonino fra gli altri l'asserisce anche nella terza Parte della sua Somma titolo 26. cap. ultimo. Ove rigettando il parere di alcuni, che pretendono, che questa Costituzione fosse solo stata proposta, e non autorizzata, ed accettata, questo grande Arcivescovo protesta avere inteso dire da due ragguardevoli Personaggi, (i quali nomina, e che erano stati al Concilio) che questa Costituzione era stata approvata, e ricevuta in perpetuo da tutto il Mondo. Ed il medesimo Santo nel suo Trattato delle Censure Capitolo 83. trattando questa questione cerca, se il Sommo Pontefice abbia potuto determinare, e stabilire il contenuto di questa Costituzione, e conchiude affermativamente, ed aggiugne, che avendo un Particolare riferito a Martino V. che dicesi, questa Costituzione non essere stata fatta, che per 5. anni, questo Papa rispofegli, che s'ingannava: ch' egli volea durasse in perpetuo; *Ego volo ut semper duret*. Oltre S. Antonino, Nicolao d'Osma parlando di questa Costituzione asserisce averla estratta dal Libro del Cardinal Giuliano, che presiedette a questo Concilio, e che questo Porporato gliela fece vedere in sua Camera a Firenze li 11. Dicembre 1440.

Testimonio di Nicolao d'Osma intorno alla Costituzione di Martino V.

A sì chiare testimonianze di due Au-

tori sì degni di fede possonsi aggiugnere anche quelle de' più celebri, e saggi Canonisti, che la citano continuamente a Roma in differenti Congregazioni sempre che vi si tratta di queste materie senza parlare degli Autori, che la sostengono nelle loro Opere, come Navarro, (*a*) Felice, (*b*) Ridolfo (*c*) Silvestro, (*d*) Soto, (*e*) Fagnano, (*f*) e quantità di altri. Ora sopra una relazione sì comune, antica, e ben fondata come si può dubitare dell' esistenza di tale Costituzione? Saria forse credibile, che tanti Uomini dotti avessero riguardata come vera, e reale una Costituzione suppositizia, ed immaginaria?

Confermazione dell' esistenza della Costituzione di Martino V.

Ciò che conferma la verità di questo sentimento è la conformità dell' espressioni di questa Costituzione con quelle de' Concilj di Basilea, e di Laterano. In qual guisa può uno persuadersi, ch' essi abbiano abbracciato parola per parola l' essenziale, e la più gran parte di una Costituzione suppositizia ed immaginaria? Primieramente il Concilio di Laterano, che ripruova tutt' i Decreti di quello di Basilea, e lo tratta di Con-

(*a*) Manuello Cap. 27. num. 35.
(*b*) Sopra il Testo di questa Costituz.
(*c*) Num. 39. vers. *Insuper ad evitanda de rescript.*
(*d*) Verb. *Excommunic.* 11. num. 7. vers. *Sciendum est.*
(*e*) *In 9. Dist. 22. Quaest. 1. tit. 9.*
(*f*) *In 1. P. 5. Lib. Decret. de Schismate* Cap. *Quod a Praedecessore.*

Conciliabolo nella stessa Sessione, ove pubblica questa Costituzione, la riferisce co' medesimi termini, con cui vien enunciata nel Concilio di Basilea. Avrebbe egli voluto servirsi di una sorgente, ch' esso dichiara cotanto disprezzevole, per una regola, pubblicata poi ne' termini stessi, se non fosse stato persuaso, che questa era molto meno un Decreto del Concilio di Basilea, che una Legge di quello di Costanza e di Martino V.? Il pensar ciò sarebbe un far torto all' intenzione del Concilio Lateranese.

Nulladimeno, quando (malgrado sì forti ragioni in favore della realtà della Costituzione del Concilio di Costanza) si concedesse ancora, ch' ella non fosse mai emanata, avremmo allora fondamento anche maggiore per giustificar la condotta de' Cappuccini verso i Refrattarj al Decreto. E se dall' altro canto se ne ammette con Noi l' esistenza, la loro separazione non sarà perciò contraria alla Costituzione: Perchè se ella dichiara, che si può comunicare cogli Scomunicati fin tanto ch' eglino non sono nominatamente, e giuridicamente denunziati, ciò non è che un permesso in favor de' Fedeli: *Christifidelibus misericorditer indulgemus*: Ma non è poi questo un ordine che obblighi i Fedeli, e molto meno i Ministri del Vangelo, i quali aver debbono in orrore que', che ne deturpano la purità, e che per la loro disubbidienza alla S. Sede sono colpiti dalla Scomuni-

Comunicare cogli Scomunicati non denunziati è una permissione.

ca in un modo che li rende ben noti.

IV. Il Concilio Lateranese V. vuole la separazione dagli Scomunicati notorj.

Ammettendo dall' altra parte l'esistenza della Costituzione di Martino V., noi dobbiam altresì considerare la Costituzione del Concilio Lateranese, che deroga in questo punto a quella, cioè, che debbansi assolutamente evitare tutt' i Scomunicati, la di cui Scomunica sarà notoria, quantunque eglino non siano stati dichiarati tali: *Aut si aliquem ita notorie excommunicationis Sententiam constiterit incidisse, quod nulla possit tergiversatione celari, aut aliquomodo juris suffragio excusari, nam a communione illius abstinere volumus*. Per conseguenza, o che la Costituzione del Concilio di Costanza e di Martino V. sia reale, o ch' ella non abbia giammai esistito, i Cappuccini trovansi sempre spalleggiati nella loro separazione da' Refrattarj, per una legge irrefragabile di tutta la Chiesa; Titolo che almeno negare non si può alla Costituzione del Concilio Lateranese posteriore a quella del Costanziense, senza attendere quella del Concilio di Basilea, di cui accordasi esser nulla l' autorità, non per essere stata fatta dopo il discioglimento del Concilio, come pretendono alcuni Dottori, ma per motivo che Papa Eugenio IV. avendo di subito dichiarato dopo le prime Sessioni disciolto questo Concilio con una Bolla, la rivocò poi con un' altra, e la prorogò dopo la Sessione 20. nella quale questa questione fu pubblicata, come consta dalla sua Let-

tera

tera (*a*) a' Legati del Concilio, e per conseguenza due mesi dopo aver tenuto la Sessione 20. Molto più perchè S. Antonino (*b*) asserisce avere udito dalla bocca stessa del Cardinal Giuliano, Legato del Concilio, che la Costituzione, della quale si tratta, vi era stata fatta, e pubblicata avanti che fosse disciolto.

Ragioni che provano la nullità del Concilio di Basilea.

Ma ciò, che distrugge le ragioni di questi Dottori, come giudiziosamente avverte il Fagnano, si è, che il Concilio Lateranese nella Sessione II. annulla tutto ciò che ha fatto il Concilio di Basilea, e lo chiama Conciliabolo scismatico di niuna autorità, sopra tutto, dopo il suo discioglimento. *Conciliabulum Schismaticum nullius authoritatis, præsertim post translationem*. Ora queste ultime parole, *præsertim post translationem* danno chiaramente a vedere, che questo Concilio non era del tutto legittimo avanti la sua translazione, o discioglimento. Aggiugniamo, che Nicolao V. nella sua Bolla che comincia *Ut pacis* data (*c*) da Spoleti annulla, e cassa tutti i Decreti del Concilio di Basilea, eccettuati quelli, che concernono i Benefizj Ecclesiastici, i quali approva *pro bono pacis*. D'onde risulta, che la Costituzione del Concilio di Basilea è tanto nulla, quanto quella

(*a*) Data de' 15. Febbrajo 1438.
(*b*) Nel suo Trattato delle Censure cap. 38.
(*c*) In Spoleti li 17. Luglio 1449.

la del Concilio di Laterano è di un' inviolabile autorità. Ne siegue evidentemente ancora che la Costituzione di questo ultimo Concilio essendo una Legge posteriore a quella, ch' era stata fatta nel Concilio di Costanza da Martino V., ella ha dovuto servir di regola a' Cappuccini senza avere alcun riguardo alle precedenti Decisioni. Non si ha più jus di prevalersi della Costituzione di Martino V. contro tutte quelle, che per l'innanzi ordinavano il contrario di ciò ch' ella prescrive, di quello se n' abbia dopo il Concilio Lateranese di prevalersi della Costituzione, ch' egli ha fatto per diportarsi cogli Scomunicati differentemente da ciò, ch' è ordinato in quella di Martino V. Una legge posteriore è sempre quella che è in vigore, ed alla quale devesi necessariamente aver rapporto. Quest' ultima del Concilio Lateranese deve servire di altrettanto maggior regola a' Cappuccini di Pondicherì, essendo stata inserita, dice il Signor (*a*) d'Hericourt nella pragmatica (*b*), senz' alcuna modificazione, e ripetuta parola per parola nel Concordato (*c*) tra Leone X. e Francesco I.

E' ben

(*a*) Questo è un Canonista Francese Avvocato del Parlamento di Parigi che ha compilate le Leggi Ecclesiastiche del Regno.

(*b*) Tit. 20. Cap. unico.

(*c*) Tit. 19. Cap. unico.

E' ben egli vero, che questo Giureconsulto dopo avere asserito, come molti (*a*) altri, (che negli Atti del Concilio non si trova la Costituzione di Martino V.) pretende che in Francia siasi sempre costumato di non obbligare ad evitare, se non gli Scomunicati nominatamente denunziati. Ma quand' ancora avesse prevalso quest' uso alla Legge contrario, non si è però giammai sostenuto in Francia, nè in altra parte del Mondo Cristiano, che un tal uso giugnesse fino ad obbligare di comunicare *in Divinis* cogli Scomunicati notorj, abbenche non denunziati: cosa che necessaria sarebbe per coloro, che hanno avuto jus di lamentarsi del rifiuto de' Cappuccini di comunicare co' Refrattarj al Decreto. Abbiam già detto essere una mera indulgenza permessa a' Fedeli il non separarsi dagli Scomunicati notorj: *Christi-Fidelibus tenore præsentium misericorditer indulgemus*. E perciò la Chiesa non ha mai preteso favorire in alcun modo questi Scomunicati: *Per hoc tamen hujusmodi excommunicatos, suspensos, interdictos, seu prohibitos, non in-*

(*a*) Covarruvias dice di averne fatta diligentissima ricerca senza poterla giammai trovare. Un dotto Autore Francese averla ricercata in vano nelle più famose Librerie del Regno. I Canonisti, dopo S. Antonino, quasi tutti la citano. *Io ho spianata di sopra questa difficoltà quanto m'è stato possibile, e della maniera che puotesi uno determinare intorno a ciò.*

intendimus in aliquo relevare, nec eis quomodolibet suffragari.

V.

Sentimenti degli Autori della Compagnia su la separazione dagli Scomunicati.

Non v' è alcun Giure-consulco e Casista che non convenga in questi due punti. E credo, che in vano si scorrerebbero gli Autori della Compagnia, i quali hanno trattate queste materie per trovarne uno di contraria opinione. Suarez parlando della facoltà di far Leggi così conchiude la sua distinzione: " Non diciamo dunque, che in ,, fatti un pubblico Eretico non può ,, far Leggi, per ragione almeno della Censura incorsa. E l' Estravag. *ad Evitanda* non è punto ,, contraria, perche questa Costituzione ,, non è stata fatta in favore de' Scomunicati, ma de' Fedeli: Ne siegue, ,, che quantunque gli altri non siano ,, obbligati di evitarli, nulla però di ,, meno, se consta pubblicamente, ch' ,, egli sia Eretico, possono giustamente non osservare o ubbidire alle sue ,, leggi, perchè in fatti non ha l'uso ,, della facoltà di costringere o di obbligare. *D'altronde non sono punto obbligati a comunicare con esso, quantunque lo possano nelle cose oneste, e e che gli siano di qualche utile*. Or ,, se i Sudditi di uno Scomunicato non ,, sono tenuti ad ubbidirgli, non ha ,, l'uso della giurisdizione, e tutte le ,, Leggi ch' egli faccia, sono nulle ed ,, invalide.

Opinione di Vasquez.

T. 4. Tract. de Excomm. Dub. 3. n. 2.

Vasquez ci spiega questa materia con somma chiarezza; riuscirà facile applica-

re

re al presente caso la sua dottrina. Tradurrò fedelmente le sue parole. Dopo che quest' Autore Gesuita ha trattato della separazione dagli Scomunicati dice in primo luogo " Onde la difficoltà
,, consiste in sapere a che appigliarsi su
,, questo punto. Adriano pretende, che
,, dobbiamo attenerci al Concilio Co-
,, stanziense, dubitandosi molto se il
,, Concilio di Basilea sia stato Scismati-
,, co, e Soto siegue questa opinione
,, all'articolo 4. Ma dubitino quanto
,, vogliono dell'autorità di questo Con-
,, cilio, il sentimento di questi Autori
,, non può convincermi, non avverten-
,, do eglino, che questo Decreto è
,, stato fatto avanti la dissoluzione, ed
,, il Scisma', come consta dagli Atti,
,, e l'asserisce Silvestro. Soto, che pensa
,, male di questo Concilio, non riflet-
,, te punto, ch'è stato approvato da
,, Martino V., e Nicolao V., nelle loro
,, Bolle, che trovansi nel Tomo 2. de'
,, Concilj dell'ultima Edizione *in Quar-*
,, *to*. Questi Pontefici hanno approvato
,, questo Concilio quanto alla condan-
,, nazione degli Articoli Eretici, ed in
,, ciò, che riguarda i Benefizj, e le
,, Censure.

,, Sotto altresì non riflette, che que-
,, sto Decreto è stato approvato nel
,, tempo stesso dal Concilio Lateranese
,, sotto Leone X., Sess. 11. sect. che
,, comincia: *Statuimus quoque, & ordi-*
,, *namus &c.*, qual Concilio è stato
,, approvato da Leone X. ed in questo
,, Con-

,, Concilio fu ricevuto il Decreto di
,, quello di Basilea .... Dal che Vas-
,, quez inferisce .... che se uno si at-
,, tiene soltanto a' diritti, ed alla Leg-
,, ge, si deve conformare (come l'in-
,, segna Couvaruvias) a questo secondo
,, Decreto del Concilio di Basilea, e
,, di Laterano, che vuole la separazio-
,, ne da' Scomunicati notorj, e che
,, non ardirebbe allontanarsi da tal re-
,, gola in questa Costituzione prescrit-
,, ta. Per me (continua Vasquez) la
,, penso così, anche appoggiandomi al jus
,, Canonico, perche questa Costituzione
,, di Basilea, e di Laterano è po-
,, steriore a quella di Costanza.
,, Nulladimeno come che questa (ag-
,, giugne il citato Couvarruvias) è più
,, conforme al fine della Legge, ch' è
,, di acquietare le coscienze ed evitare
,, i scandali ec., e perche altresì è
,, comunemente abbracciata da' Cristia-
,, ni, quindi è, che in opinione mia
,, vi si potrebbe conformare sulla fidu-
,, cia, che l'altra non ha vigore di
,, Legge. Questo è il sentimento comu-
,, ne degli Autori, (toltine alcuni co-
,, me Couvaruvias, Navarro, Soto,
,, Adriano ec.) che non hanno fatta
,, menzione degli altri Concilj, ma sol-
,, tanto di quello di Costanza, perche
,, vedevano essere comunemente abbrac-
,, ciata nel Mondo Cristiano.

,, Lo stesso Autore nel luogo citato
,, dice (*a*) che bisogna distinguere due
,, sorti

(*a*) *Dubium septimum*.

„ sorti di comunicazione, l'una *in Sacris* come sentire la Messa, amministrare i Sagramenti; l'altra in varie umane azioni. Sembrami certo, che siamo obbligati *de jure Divino* d'evitare *in Sacris* uno Scomunicato, e quantunque Soto non lo neghi, nulladimeno perch' egli dice, che il Papa può dispensare sopra questo punto, pensa che questa obbligazione non sia che *de jure humano*.

Lo Jus Divino ci proibisce secondo Vasquez, di comunicare *in Sacris* cogli Scomunicati denunziati, o non denunziati.

„ Ma i differenti passi della Scrittura ci dimostrano il contrario, come pure il Decreto di Papa Calisto al *Cap. Excomm.* 11. *quæst.* 3. sei o sette linee più abbasso il medesimo Autore dice: Si debbe inferire da ciò, ch' è stato di sopra stabilito, che il Sommo Pontefice stesso non può senza peccato comunicare *in Divinis* cogli Scomunicati, nè concedere una tal dispensa: Che se la concede, la dispensa è nulla, quantunque egli potesse interpretare, che in tal caso il Jus Divino non obbligasse. Così quando il Concilio di Costanza ha accordato di comunicare cogli Scomunicati, ciò s' intende, che ha solamente levata la censura, e la proibizione della Chiesa, perchè l' obbligazione del Jus Divino di non comunicare *in Divinis* cogli Scomunicati sussiste sempre, allorchè si tratta del S. Sagrifizio della Messa, dell' Orazione, e de' Sagramenti. La ragione di questo principio è, che Gesù Cristo c' insegna

Vasquez sostiene che il Papa non può comunicare *in Sacris* senza peccato cogli Scomunicati, nè dare questa dispensa.

„ segna

„ ſegna in S. Matteo al cap. 18., che
„ ſi deve riguardare uno Scomunicato
„ come un Pubblicano, ed un Gentile:
„ *Sit tibi, ſicut &c.*, e ciò deve inten-
„ derſi per verità nelle coſe, che ſono
„ proprie de' Criſtiani, come oſſervò
„ anche Covarruvias.

Il Concilio di Coſtanza non ha tolto, che la proibizione della Chieſa ſenza toccare quella, che lo Jus Divino impone d'evitare i Scomunicati.

„ Che il Concilio di Coſtanza non
„ abbia dunque voluta accordare ogni
„ licenza, ma ſolamente ſpogliarſi del
„ jus poſitivo, è chiaro, perchè quan-
„ do dice, *che in avvenire non vi ſarà*
„ *più l'obbligo d'evitare i Scomunicati*
„ (1) *nella recezione, o amminiſtra-*
„ *zione de' Sagramenti*, non intende
„ perciò, che queſto ſia lecito, poichè
„ finalmente non v'è alcuno, che do-
„ po il Concilio abbia inſegnato, che
„ non ſi pecchi amminiſtrando ſciente-
„ mente un Sagramento ad uno Scomu-
„ nicato: Dunque il Concilio colla ſua
„ Coſtituzione ha ſolamente voluto to-
„ gliere la proibizione della Chieſa, e
„ laſciar quella che viene impoſta *de*
„ *jure naturali, & Divino*.

„ Quindi mi ſembra, che quando
„ uno Scomunicato non è conoſciuto,
„ io non poſſo nè ſono obbligato di
„ evitarlo per tema di non manifeſtare
„ il delitto del proſſimo, che il jus na-
„ turale m'inſegna a tener celato. Che
„ ſe lo Scomunicato è pubblicamente co-
„ noſciu-

(1) *Non teneatur deinceps in Sacris evitare adhuc in Sacramentorum receptione aut adminiſtratione &c.*

„ nosciuto, e non denunziato non posso
„ conferirgli i Sagramenti nè riceverli
„ da esso, non solo per non cooperare
„ al di lui peccato, ma perchè sono
„ obbligato dal Jus Divino di evitarlo:
„ e questo si deve intendere ancora ne'
„ Divini Uffizj. Talchè, se io non pos-
„ so senza danno farlo uscir di Chiesa,
„ e senza cagionare un gran torbido,
„ non sono obbligato a farlo. Quanto
„ a me, continua Vasquez, farei quel
„ che potessi: del resto, se lo Scomu-
„ nicato da per se stesso s'ingerisce alla
„ celebrazione de' Divini Uffizj, il fal-
„ lo ricade sopra di lui.

VI.

I Gesuiti si regolano colla dottrina di questi due loro Teologi.

Tal' è la frase de' due Dotti Teologi della Compagnia, tal' è senza dubbio la dottrina generale di tutti coloro che ne son membri: Dottrina, che in fatti hanno seguita in Francia a riguardo de' Refrattarj alla Costituzione *Unigenitus*; Dottrina, alla quale si sono appigliati nelle Missioni dell' Asia. Non hanno eglino ricusato pubblicamente di comunicare nella Cocinchina col Sig. Flori sul pretesto immaginario, che fosse contrario a questa Costituzione? Tanto che dopo la di lui morte avvertirono i loro Cristiani, che non occorrea pregare pe'l riposo dell' Anima sua, e gli negarono di più l' Ecclesiastica Sepoltura. Questo Missionario, non ostante, che non era nè nominatamente, nè notoriamente scomunicato, i Gesuiti non hanno mai potuto produrre una pruova apparente della sua opposizione alla

I Gesuiti in Europa, ed in Asia si separano da' Scomunicati non denunziati.

Costituzione, di cui non v'è quasi luogo di ragionare tra' Cocinchinesi. Il sospetto di questi PP. non potea esser fondato sopra ragioni più ingiuste e più temerarie; egli è, dicean eglino, di nazion Francese, e del Seminario de' Signori della Missione straniera di Parigi, dunque è Giansenista, e scomunicato,

I Gesuiti non vogliono assistere a' Funerali del Visitatore Apostolico sotto pretesto, ch' era Giansenista.

Monsignor Vescovo d'Alicarnasso esaminò quest' affare nella Visita Apostolica, che fece in questi Paesi; Riconobbe ben presto l'ingiustizia de' nemici del Defonto; così Egli ne giustificò la memoria e gli fe' dare in appresso onorevole sepoltura. Ciò fu assai, perche questo Prelato considerato fosse egli stesso da' Gesuiti come famoso Giansenista, e per conseguenza scomunicato: Quindi negarono per tali ragioni (*a*) d'assistere a' Funerali di questo Appostolico Visitatore: Nacque eziandio infallibilmente da tal principio, che lungi dal procurargli nella ultima sua infermità i più necessarj ajuti, cercarono ancora privarlo di quelli che se gli doveano (*b*). Si è potuto vedere un esempio di questa inaudita fierezza nella Scomunica fulminata contro il Superiore de' Cappuccini di Pondicherì. A questo Padre abbenchè innocente, non proibì il Vescovo di S. Tommaso Gesuita sotto pena di Scomunica a tutt' i suoi

I Gesuiti proibiscono a' loro Cristiani di somministrare nè acqua, nè fuoco ad un Cappuccino ingiustamente scomunicato.

(*a*) Vedi il 1. *Libro* di questa 3. parte.
(*b*) Al Tom. 1. lib. 5.

i suoi Diocesani di somministrargli nè fuoco nè acqua ? I Gesuiti di Pondicherì non procurarono loro stessi di andare di porta in porta ad avvertire i loro Cristiani di seguire *ad litteram* l'ordine del Vescovo ? E pure trattavasi d'una Scomunica , che il Metropolitano dichiarò ingiusta ed appassionata .

Se questi PP. si diportano in questa guisa a riguardo di coloro , che non sono scomunicati , se non perchè si è del loro interesse di riguardarli come tali : Se negano i soccorsi permessi a' Gentili, ed a' Pubblicani , se ricusano d'assistere a' Funerali di un Visitatore Apostolico, perchè ha reso giustizia alla memoria d'un Missionario , di cui aveasene per sospetta senza fondamento la dottrina , che non avrebbon dunque fatto, se trovato avessero il Decreto del Cardinal di Tournon conforme alle loro inclinazioni ed a' loro interessi ? Se i Cappuccini vi si fossero opposti con tanta ostinazione , com' han essi fatto , e l'avessero per tanti anni trasgredito , come pur essi fecero , i Missionarj Gesuiti avrebbono senza fallo negata a Cappuccini la comunione *in Divinis* , ed avrebbero stimato loro dovere far conoscere il loro rifiuto . Le loro *Lettere edificative* non mancarebbero ogni anno di parlarne come d'un articolo degno dell' attenzione di Europa . Sarebbero lodevoli in questa condotta: Perchè dunque biasimano Essi quella de' Cappuccini nella loro

separazione, giacche si sono attenuti alla dottrina ed agli esempj de' Padri della Compagnia.

I Cappuccini sieguono la dottrina e imitano la condotta de' Gesuiti intorno alla separazione.

Mi sia permesso di confrontare per un momento la condotta de' Cappuccini circa il rifiuto fatto di comunicare *in Divinis* co' Missionarj Gesuiti de' Malabari, di confrontar, dico, questa condotta con quella ch' hanno tenuta questi PP. nelle occasioni riferite. Si confronti dipoi colla Dottrina di Sanchez, e Vasquez, si vedrà, se i Cappuccini non si uniformano agli esempi ed a' sentimenti de' Gesuiti sul punto della separazione dagli Scomunicati notorj e non denunziati: Tutta la differenza, che vi riconosco, si è, che i Cappuccini non hanno ricusata la comunione *in Divinis* a' Gesuiti dell' Indie, se non quando questi sono stati riconosciuti pubblicamente ribelli a' Decreti della S. Sede, che obbligano sotto pena di Scomunica: E che i Cappuccini nella loro separazione non si sono mai dilungati da quei doveri, che la civiltà ed il decoro richieggono, che sono sempre stati i più solleciti a somministrare a' Gesuiti i soccorsi, che loro dimandavano negli affari civili, e molto più ancora se si trattava delle consuete necessità della vita umana.

I Cappuccini separandosi dalla comunione de' Gesuiti non gli negano i soccorsi della vita civile.

Quindi a piena vista si scorge, che i Cappuccini servivansi esattamente della distinzione di Vasquez, da cui i Gesuiti nella Cocinchina allontanati si sono. Questo Teologo, (com' abbiam rife-

I Cappuccini seguono più esattamente de' Gesuiti medesimi la distinzione di Vasquez.

riferito) dice, che si può bene senza peccato comunicare nelle umane azioni co' pubblici Scomunicati non denuaziati, ma che assolutamente non si può nelle cose sacre, come ascoltar la Messa, conferire i Sagramenti, essendo vietato *de jure Divino*. Aggiugne per conseguenza, che il Papa non può dispensare da quest' obbligo, e che il Concilio di Costanza non ha voluto provedervi pel suo Decreto; avendo esso solamente preteso togliere la censura, e la proibizione annessavi dalla Chiesa.

Sentimento di Laiman, e La-Croix Gesuiti.

,, Laiman citato dal La-Croix insegna essere opinione comune, che
,, i Fedeli pecchino, se inducono uno
,, Scomunicato (1) tolerato ad ammi-
,, nistrargli i Sagramenti senza una vera
,, necessità o grand' utile, quando sia
,, facile l' accesso ad altro Ministro.
,, La-Croix aggiungne nel luogo citato,
,, che è proibito ad uno Scomunicato
,, tolerato di assistere al Sagrifizio della
,, Messa eccetto ch' essendo Sacerdote
,, non fosse ricercato (*a*) di celebrare
,, in mancanza d'altri Ministri.

VII.

Molti altri gran Teologi sostengono, che ne anche nelle cose civili si può comunicare cogli Scomunicati notorj.

Ma non sono i soli Teologi Gesuiti che sostenghino l' obbligazione *de jure Divino* di non comunicare *in Divinis* cogli Scomunicati, e sospesi notorj quan-

 tun-

(1) La-Croix Gesuita come ancora Laiman *lib. 7. de Censur. Cap. 2. Dub. 3. num. 189. e 208.*

(*a*) *Cap. Illud de Cleric. excomm. Minist. cap. ultim. de sent. excomm. in 6.*

tunque questi non siano denunziati. E' comun parere di tutt' i Teologi. Ve ne sono eziandio di quei che insegnano, che si pecchi contro l' Ecclesiastica Legge comunicando cogli Scomunicati nelle cose civili: tal' è l' opinione di Navarro nel (*a*) suo Manuale de' Confessori. L'Estravagante " *dic' egli* " non
„ può scusare a riguardo degli Scomu-
„ nicati di una tal pubblicità, che
„ uno non si possa ingannare: Da ciò
„ ne segue, che tutti li Cattolici di
„ Francia e Germania peccano comu-
„ nicando co' Luterani manifesti, e che
„ fanno pubblica professione di quest'
„ Eresìa, perche da una parte sono
„ Scomunicati manifesti per la Bolla *in*
„ *Cœna Domini*, a causa di lor nota
„ Eresia: E dall' altra non parrebbe
„ bastante il dire, che il fin della
„ Legge si debba ristringere ad uno Sco-
„ municato per la pubblica, ed ingiu-
„ sta percussione di un Chierico, com'
„ esprime questa Legge riferita da Fe-
„ lice, Antonino, e molti altri; im-
„ perocchè questa ristrizione non è stata
„ inserita, o se vi è stata, fu dippoi
„ tolta nel Concilio di Laterano, e nel
„ Concordato.

Opinione di Navarro.

„ Nulladimeno, come che difficil fo-
„ ra (*aggiugne quest' Autore*) di con-
„ dannare il contrario uso di queste
„ Na-

(*a*) *Cap. 27. de. excomm. min. & particip. cum excomm. n. 35. Edit. Venet. 1684.*

„ Nazioni , tra le quali risplendono
„ tanti Uomini dotti , e specialmente le
„ celebri Accademie di Parigi , Tolosa,
„ e Lovanio : Quindi è che si può pro-
„ babilmente sostenere , che l' Estrava-
„ gante sia stato abbracciato per l' uso
„ con questa restrizione della manifesta
„ Scomunica a causa della percussione
„ di un Chierico a tenore dell' antica
„ Costituzione , o che la moltitudine
„ degli Eretici , e la necessità di co-
„ municare , e negoziare con essi ren-
„ dano lecito ciò che per altro è proi-
„ bito , secondo che lo dice la regola
„ del diritto : *Quod non est licitum &c.*
„ *De reg. juris*.

Un dotto Teologo risponde agli Autori, che sono del sentimento di Navarro.

Covarruvias, e molti altri gravi Autori sono del medesimo sentimento di Navarro : Ecco come un dotto Teologo (*a*) risponde alle ragioni sopra le quali si sono fondati „ Torrecremata , *dic' egli* , che si è trovato presente nel
„ Concilio di Basilea , assicura che il
„ Decreto , di cui spacciano l' autori-
„ tà , fu fatto dopo lo Scisma del Con-
„ cilio , e perciò non ha nè forza nè
„ autorità . Quindi tutto quello , ch' è
„ stato determinato in questo Concilio,
„ dopo che fu illegitimamente adunato,
„ è stato rivocato da Eugenio IV. tol-
„ tine alcuni Decreti, tra quali quello

 „ del-

(*a*) Il P. Francesco di Gesù e Maria, Carmelitano Scalzo , nel suo corso della Teologia Morale Tratt. 10. delle Censure . Punt. 11. n. 12.

„ delle cenſure non fu compreſo. Che
„ ſe Nicolò V. approvò il Concilio di
„ Baſilea per quello appartiene alle
„ Cenſure, debbeſi ſolamente intendere
„ dell' aſſoluzione dalle Cenſure, ch'egli
„ allora concedette a queſto Concilio,
„ e non già del Decreto, che vi fu fat-
„ to toccante le cenſure. Dà un' al-
„ tra riſpoſta con Palao, Gib., e molti
„ altri, cioè, che quantunque al prin-
„ cipio queſto Decreto abbia fatta au-
„ torità, non ne può fare alcuna al
„ preſente, eſſendo abolito dall' uſo con-
„ trario, legittimamente introdotto:
„ Per queſta ragione debbeſi nel caſo di
„ cui ſi tratta attenerſi più toſto al De-
„ creto del Concilio di Coſtanza. E
„ non biſogna aver riguardo ſe alcuni
„ Dottori inſegnano, che ſia ſtato nullo
„ nel ſuo principio, mentre non ci dob-
„ biamo attenere a quelli, che dubi-
„ tano di queſto Decreto, perchè non ſi
„ trova negli Atti Originali del Con-
„ cilio, e che Martino V. dall' altra
„ parte non l'abbia approvato, eſſendo
„ ſufficiente che ſia approvato, e rice-
„ vuto dal coſtume, e dalla prattica
„ della Chieſa, coſa che non può dirſi
„ del Decreto fatto dal Concilio di
„ Baſilea.

Lo Jus naturale, e Divino ci obbligano in alcune circoſtanze a non comunicare con uno Scomunicato non denunziato.

„ Diciamo nulladimeno, *aggiugne lo* „ *ſteſſo Autore*, che in virtù del pre-
„ cetto della Cenſura non v'è obbligo
„ d' evitare lo Scomunicato non de-
„ nunziato: Ma vi ſono alcune circo-
„ ſtanze, nelle quali il jus naturale e
„ Di-

„ Divino potrebbero obbligarci ; come
„ se comunicando con esso ne risultas-
„ se scandalo , o se si sperasse , che
„ rifiutando di comunicare , potesse lo
„ Scomunicato ravvedersi .

Non pare del tutto soddisfacente la risposta di questo Teologo , mentre avrebbe egli dovuto piuttosto far menzione del Decreto del Concilio di Laterano , che di quello di Basilea : si potrebbe con lui convenire , che se il Concilio di Basilea non può fare autorità , non è così di quello di Laterano , nè del Concordato per la Chiesa Gallicana : Questo Autore , per vero dire , potrebbe anche servirsi della ragione si serve per provare , che il Decreto del Concilio di Basilea non è più in vigore , quando anche lo fosse stato nel suo principio ; potrebbe dire , che la Chiesa ha altresì abolito il Decreto del Concilio di Laterano , e del Concordato per mezzo di una prattica del tutto contraria : Questa infatti è la sola ragione , che adducono il Signor d'Hericourt , e gli altri Canonisti Francesi, e tutti quei ancora , che sono di opinione , che non vi sia obbligo sotto pena della censura di evitare gli Scomunicati non denunziati , quantunque notorj : Ma (come abbiamo detto) la Chiesa non ha mai approvato , nè con dichiarazione , nè per uso , che fosse permesso di comunicare *in Divinis* con de' Scomunicati notorj ; Di maniera ch' ella intenda , che non si pecchi punto comu-

Unica ragione sopra la quale si sono fondati i Canonisti , e Teologi .

comunicando con essi senza una grande necessità, e gli Autori da noi citati non l'insegnano in modo alcuno. Il Dire, che la Chiesa ha tolta la censura, ch'era annessa alla comunicazione, (sia nel civile, sia nelle cose sagre) con un Scomunicato notorio non denunziato, non è già provare, che la Chiesa abbia tolto il peccato, che potea commettervisi in virtù del precetto naturale, e divino: I nostri Autori all' opposto abbenchè sostenghino, che la censura non è più annessa a questa comunicazione, tutti insegnano, che non si può in coscienza comunicare *in Divinis* cogli Scomunicati notorj.

Conclusione che giustifica necessariamente la separazione da' Missionarj Gesuiti.

Da questo necessariamente ne segue, (malgrado tutte le scuse di cui servir si possano) che i Cappuccini dell' Indie non hanno fatto, che soddisfare a' loro doveri negando la comunione *in Divinis* a' Missionarj della Compagnia di Gesù, che notoriamente erano innodati dalla Scomunica, e se negata non l'avessero, si sarebbero resi colpevoli: Ond' è che i Missionarj Gesuiti a torto si lagnano di una tal separazione, alla quale non si riducono, che per dovere di coscienza, e per togliere l'offesa di Dio.

VII.

I Cappuccini si sono sempre contradistinti per il loro affetto alla Compagnia di Gesù.

I Missionarj Cappuccini nulla più ardentemente desiderano, che di non allontanarsi dal tenero affetto, che sempre hanno portato a' PP. della Compagnia. Ne fanno fede le Lettere, che sopra di ciò hanno scritte in Europa.

Si

Si vede in quelle, con qual dolore si protestassero altretti a romper con essi la Società. *Il più gran bene* (dicean essi al Signor Abate Reguet) *che voi possiate proccurare a questa Colonia, sarebbe d'impiegare la vostra autorità, ed i vostri Amici per far decidere nella Corte di Roma le difficoltà, che c'impediscono di comunicare* in Sacris *co' PP. Gesuiti. Poco c'importa, che la Decisione sia in favor nostro; ci basterà, che sia decisa per far vedere la sommissione e l'ubbidienza, che agli Ordini della Santa Sede ne professiamo, ec.*

Lettere de'Cappuccini dell Indie al Sig Abate Raguet.

Se i Missionarj Gesuiti (continuano i nostri Padri) *hanno cotanto a cuore quest' affare, che hanno inviati de' Proccuratori a Roma, e noi non abbiamo fatto verun passo, lo facciano una volta sbrigatamente decidere, o proccurino d'ottenere un Decreto dalla Sagra Congregazione, che ci permetta di comunicare con essi* in Sacris, *ed allora noi lo faremo di buon cuore, e senza esitare un sol momento: ma finche la Corte di Roma, ch' è ben informata della nostra condotta, ci approverà, ed esorterà di continuarla, come lo fa per mezzo di una Lettera del nostro Reverendissimo P. Generale scrittaci d'ordine di Clemente XI., e della Sagra Congregazione, noi non cangieremo punto una tale condotta tenuta già per quasi 20. Anni*. (*a*)

Simi-

(*a*) Da Pondicherì gli 8. Ottobre 1732.

Lettere de' medesimi al loro Prefetto in Francia.

Simili sentimenti scrivevano in Francia al loro Prefetto i detti Missionarj. *M. R. P.*, diceangli, *I PP.*, *Gesuiti movono Cielo e terra per indurci a comunicare con loro* in Sacris, *cosa che non stimiamo di dover fare, finchè la Corte di Roma non ce lo permetta, o ce l'ordini. Il Signor le Noir, nostro Governatore, ci ha fatto l'onore di dirci, che i Signori della Compagnia di Francia scriveangli di aver inteso, che i Cappuccini erano del tutto opposti a' Missionarj Gesuiti, e che lo pregavano di porvi rimedio .... Facciano decidere interamente questo affare, altrimenti non saremo mai d'accordo. Poco c'importa, che questo cada in loro favore, o in nostro. Faremo subito conoscere al Pubblico, che meglio di loro sapiamo ubbidire. Noi non abbiamo Proccuratori, che trattino quest' affare per nostro conto, non essendo esso di nostra ispezione, ma della Chiesa, di cui non facciamo ch' eseguir gli Ordini.*

Quante Lettere si trovano ne' nostri Archivj di Roma, di Francia, ed anche fuori del nostr' Ordine, che i medesimi sentimenti contengono? In quelle, che i nostri PP. hanno scritte a' Papi, alla Sagra Congregazione, alle Potenze Secolari, pertutto vedesi, che son' eglino disposti a ricevere alla loro comunione i Missionarj della Compagnia, purchè si sottomettano al Decreto di Monsignor di Tournon, o che ottengano dalla S. Sede un permesso, che gli esentui da osservarlo, ò almeno gli dichiari liberi dalle censure. La

La Santa Sede ben lungi dal permettere a' Cappuccini di comunicare co' Refrattarj fece loro intendere pe 'l mezzo del General dell' Ordine, che aggradiva il loro zelo per gl' interessi della Religione, che continuassero sempre colla stessa fermezza a difendere i diritti dell' Apostolica Sede. *Gli Eminentissimi Cardinali*, dice il Generale in termini espressi nella Lettera, che abbiamo riferita nella prima (a) Parte; *Dopo avere intesi i sentimenti di Sua Santità mi hanno imposto testimoniarvi da parte loro colla presente l' eccessivo giubilo, che hanno provato in udendo, che Vostra Paternità, e gli altri Missionarj vostri Sudditi siate sempre stati ripieni di uno zelo degno de' Figlj del Serafico Padre, e che così accesi, e fortificati da questo celeste fuoco, avete adoperate tutte le vostre forze in difesa della Cattolica Religione, per l'onore, i diritti, e l'autorità della S. Sede secondo le ampie e gloriose testimonianze, che ne fanno alla Sagra Congregazione i Signori Sabini, Mariani, e Andrea Candela, e i PP. Tommaso dell' Ascensione, e Giovanni Damasceno di S. Luigi Agostiniani Scalzi, che degnamente compirono in codeste contrade alle Commissioni loro dalla S. Sede incaricate*.

La Sag. Congregazione loda lo zelo de' Cappuccini in esser separati.

(a) Lib. 3.

Da questi transunti deduconsi due conseguenze, che meritano qualche attenzione. La prima si è; dunque i Cappuccini nella loro separazione co' Gesuiti non avevano altro fine, che la deli-

Questi estratti contengono due conseguenze, che giustificano la separazione in Divini.

delicatezza della loro coscienza, e non altrimenti la passione, o qualsisia umano rispetto. L'altra; dunque la Santa Sede approvava la loro condotta, e vedeva con piacere, ch'ella è sempre il più forte sostegno della sua autorità.

Ora se riguardiamo la prima, nulla v'è di più manifesto: Noi non ci atteremo sol tanto all' espressioni di queste lettere, quantunque sembrino naturalissime, e vi si riconosca una vera sincerità, mentre sapendo noi molto bene, che soventemente il cuor non accorda ciò, che detta lo spirito, amiamo piuttosto di convincere con de' fatti, e perciò non occorre aver ricorso che a quegli che noti sono al Mondo tutto. Non v'è, per esempio, chi non sappia, che i Cappuccini dell' Indie non aveano nè Agente nè Procuratore nella Corte di Roma, i quali sollecitassero l' affare de' Riti: Questi Padri si servivano di semplici avvisi, che davano alla S. Sede per informarla della loro separazione *in Divinis*, protestando sempre, ch' erano pronti a ricevere, ed eseguir fedelmente la Decisione del Vicario di Gesù Cristo. Se qualche altro fine che quello di una Coscienza giustamente timorata mossi gli avesse, non avrebbero essi ancora ad imitazione de' Missionarj Gesuiti cercati Agenti, Commissarj, in una parola, Gente, che fossero in istato di riparare i colpi, che si possono temere in un affare per soli umani motivi intrapreso: ma ecco ciò, ch' è

Pruove dimostrative.

piu

più capace di convincere, essendo cognito al Pubblico. Nel tempo, che i Cappuccini si riunirono nella Comunione co' Missionarj Gesuiti, che a questa riunione impegnati gli aveano; se la passione fosse stata quella, che gli avesse fatti separare, non avrebbero essi trovati de' pretesti assai ben fondati per continuare nella loro separazione! Non potean eglino riguardar la promessa, che i Missionarj Gesuiti sottoscrissero di osservare il Decreto, come un finto procedere, poichè dopo tanti anni lo trasgredivano a vista di tutto il Mondo? Ed infatti questa promessa non ha servito ad altro, che ad estorcere la riunione *in Divinis*. Perchè, senza parlare de' fatti, di cui per voglia di litigio potrebbonsi rigettare i Testimonj, che gli raccontano, basta riportarsi a' monumenti d'idolatria, e di superstizione che per anche sussistono; alla separazione de' Parreas nella Chiesa de' Missionarj della Compagnia di Gesù in Pondicherì stesso; a' luoghi che vi sono fabbricati nella Casa del Signore per dividere una Casta dall' altra; a' due Fonti Battesimali; alle due Mense della Comunione; a' differenti Confessionarj, cose tutte, che attualmente sussistono contro quello, che vien proibito nel Decreto di M. di Tournon, e anche contro la moderazione fattane dalla Santa Sede.

I Missionarj Gesuiti trasgrediscono per anche il Decreto.

I Parreas sono ancora separati nella loro Chiesa

Non si conosce da ciò, che se i Cappuccini fossero stati mossi da qualche passio-

I Cappuccini av- [illegible] [illegible] co' Gesuiti

paſſione o umano fine avrebbero potuto rigettare una via di riconciliazione, e dire a' Miſſionarj Geſuiti, Padri miei, ci avete fatte tante volte per lo paſſato delle promeſſe ſenza averle mantenute, onde abbiamo motivo di diffidare di quelle, che adeſſo ſiete coſtretti a farci: così, finchè voi non metterete la mano all' opera, finchè voi permetterete nella Caſa del Signore diſtinzioni, che autorizzino l'idolatria e la ſuperſtizione, doverem noi riguardarvi, come in tali circoſtanze fanno i veri Criſtiani, ed i zelanti Difenſori della purità del culto.

I Cappuccini ſi ſono fidati delle promeſſe de' Geſuiti.

Ciò non oſtante i Cappuccini fidandoſi delle promeſſe de' Geſuiti corrono loro incontro, gli abbracciano, e gli ricevono alla lor comunione come veri Fratelli; baſta alla loro coſcienza, e alla loro Carità di avere un preteſto da poterlo fare. Che occorre d'avantaggio per provare la buona fede de' noſtri Miſſionarj, e quanto foſſero da ogni paſſione, e riſentimento lontani.

L'approvazione della S. Sede gli autorizzava nella loro ſeparazione.

Aggiungniamo, che l'approvazione di loro condotta fatta dalla Santa Sede era per eſſi una ragion ben forte da tirar più a lungo la ſeparazione, quand' ogni altro motivo, che quello della coſcienza inſpirati gli aveſſe. Approvazione che ſenza dubbio giuſtifica autenticamente queſta ſeparazione; perche in fine è caratterizata di tutto ciò, che può dar forza ad una teſtimonianza; è onorata da' ſuffragj più Illuſtri, ed il Gene-

Generale stesso de' Cappuccini la invia non per ordine di qualche Cardinale che parli *de motu proprio*, ma d'una Congregazione di Cardinali, ch' eseguiscono la volontà del Vicario di Gesù Cristo. Non ad altro fine questo Generale scrive a' suoi Religiosi, che per consolarli nelle inquietudini, in cui si ritrovavano d'intendere, se la S. Sede volesse loro permetter di comunicare co' Missionarj Gesuiti. Gli assicura con una Lettera di suo pugno, che la S. Sede loda la fermezza e lo zelo, che fanno campeggiare nella diffesa della verità della Religione, in sostenere gl' interessi della Chiesa, ed in combattere per l'onore, e i diritti dell' Apostolica Sede.

Quest' approvazione è autentichissima.

Non sono stati nè i Confratelli de' Missionarj Cappuccini, nè altre Persone a loro specialmente devote, che abbian informata la Corte di Roma: eran essi Missionarj Secolari e Religiosi di un' altr' Ordine stati dalla stessa S. Sede incaricati d'esaminare sul luogo gli affari che concerneano la Religione, e di farlene un fedele racconto. Questi sono Uomini d'un carattere irreprensibile, che nel tempo del loro soggiorno a Pondicherì e Madrast conoscono a prova lo zelo de' Cappuccini, la loro costanza e fermezza a non ricever punto nella loro comunione i disubbidienti agli ordini del Vicario di Gesù Cristo, i trasgressori de' Decreti della S. Sede; sono finalmente Persone spogliate di parzialità, e obbligate a parlare in coscienza

Conclusione che se ne tira.

quelle che portano a Roma le giuſte teſtimonianze de' Miſſionarj Cappuccini.

O i Cappuccini hanno fatto bene a ſepararſi, o ha mancato la Corte di Roma;

Dal contenuto, e dalle formalità di una tale approvazione biſogna neceſſariamente dedurre una di queſte due conſeguenze, o che i Miſſionarj della Compagnia ſi lamentano a torto de' Cappuccini, che non gli hanno voluti ammettere alla loro comunione, o che il Sommo Pontefice, i Cardinali, i Legati della S. Sede ed il Generale de' Cappuccini ſono tutti colpevoli verſo de' Miſſionarj Geſuiti di aver lodato, ed approvato lo zelo e la coſtanza de' noſtri Miſſionarj; e per dirla in una parola, o i noſtri Padri potevano, e doveano ſepararſi dalla comunione de' Miſſionarj della Compagnia, o non lo potevano, nè lo dovevano; ſe lo potevano legittimamente, perche rimproverarli? Se lo dovevano; v'è ancora minor ragione di lamentarſene: Se non lo potevano, nè lo dovevano, ci adducano eſſi altre regole per opporſi a quelle, delle quali abbiamo apportato la forza. Che ſe la prendano dunque colla Corte di Roma e co' Superiori dell' Ordine Cappuccino, che in vece di aver ordinato a' noſtri Miſſionarj di deſiſtere da queſta ſeparazione, gli abbiano lodati del loro zelo, e della loro fermezza.

Di più ancora, ſe i Cappuccini per queſto riguardo ſono colpevoli, è d'uopo che ſiano pubblicamente condannati; queſto è il ſol mezzo da riparare il tor-

torto che ha fatto a' Missionarj della Compagnia una tale separazione: perchè senza ciò sarebbe sempre vero il dire per i Secoli avvenire, che sono stati per lo spazio di più di 25. anni legati pubblicamente colle censure di Scomunica maggiore, e che sono stati riconosciuti per scomunicati notorj, poichè i Cappuccini essendosi separati dalla lor comunione per questo tempo sono stati lodati, ed è stata approvata la condotta di lor fermezza, e del loro zelo dalla S. Sede, e da' loro Superiori.

X.
L' intenzione del Re non è mai stata di obbligare i Cappuccini dell' Indie a comunicare co' Gesuiti.

Potrebbesi aggiugnere, che qualsivoglia sforzo sia stato fatto in Francia per costringere i nostri Padri a venire a questa comunicazione, Sua Maestà, nè quelli che rappresentavano la sua persona, non hanno mai voluto impiegare la loro reale autorità per quest' effetto. Le lettere di sigillo, che si erano ottenute per richiamare in Francia M. di Claudiopoli e i Superiori di Pondicherì e Madrast, non erano state concedute, che per via di false esposizioni, e nulla appartenenti alla comunione *in Divinis*. Si è veduto nel corso di quest' Opera, a che si riferivano queste accuse tanto ripiene d' imposture, quanto spogliate di probabilità. Questi destri supplicanti aveano troppo interesse d' imporre alla Corte, e d' impedirli il penetrare, che loro stessi erano quelli, che scandalizzavano tutta l' India colle loro pratiche, e colle loro opposizioni agli ordini della S. Sede, che perseguitavano i Mini-

stri di Gesù Cristo pe 'l credito e la possanza che usurpata si erano. Se avessero esposto agli occhi del Re, e de' suoi Ministri le cose tali quali erano, Pondicherì non avrebbe mai vedute lettere di sigillo per richiamare come perturbatori del riposo, e della pace, quelli ch' erano i Difensori della Fede, e della vera unione.

Ragioni che obbligarono qualche Governatore a favorire i Gesuiti nelle loro differenze.

Che se ci si objetti il credito e l'autorità di qualche Governatore, che di tempo in tempo hanno voluto sforzare i nostri Missionarj a ricevere alla loro comunione quelli della Compagnia, tutti ad una voce risponderemo, che questi Signori non venivano a tali violenze, che per conciliarsi la protezione de' Gesuiti, de' quali temevano l'autorità. Questi Padri, che sempre aveano in bocca il nome Regio, poco penavano di spacciare una sì rispettevole autorità per venire a fine de' loro disegni. La lontananza de' luoghi, il credito de' loro Confratelli, ed amici, tutto concorreva a renderli formidabili. E' forse da stupirsi, se qualche Governatore ha stimata necessaria per la sua fortuna la loro amicizia, se per avanzarla hanno messo spesse volte la pazienza de' nostri Missionarj a pruove terribili. Dura estremità è vero, ma che ha servito a coronare il lor merito, e la loro fermezza mettendoli nella trista, ma insieme gloriosa necessità di rispondere a quanto gli suscitavano contro per mezzo di sì possenti Aver-

versarj . Cosa che i PP. del Concilio Efesino dicevano a Giovanni Antiocheno, e a quelli del suo partito . *Esercitate sopra di noi* (1) *tutte le sorti di violenze, che vi piaceranno, impiegate il credito degl' Imperatori , de' Principi , de' Magistrati per costringerci a ricevervi alla nostra comunione , non vi consentiremo giammai* (2) *Amiamo piuttosto esser privi delle nostre Chiese , che comunitare con voi , finchè non vi sottoporrete a' Decreti ed agli Ordini della S. Sede, e che colle vostre trasgressioni e disubbidienze seguirete a scandalizzare il Cristianesimo .*

Parole del Concilio Efesino.

Ma quali sono queste trasgressioni , queste scandalose disubbidienze? Ed è d'uopo ancora replicarle? Eccole in un sol tratto .

Il

(1) *Ecce Corpora , Ecclesias , ecce Domos, potestatem habetis : Nos autem ut prius cum Orientalibus communicemus, quam ea dissolvantur , quæ per illorum calumniam contra Comministros nostros comparata sunt , ac rectam fidem confiteantur , id fieri nullo modo potest .* Tom. 3. Concil. pag. 771.

(2) *Fieri non potest ut ad hoc veniamus nisi tanquam qui deliquerint supplices accedant &c. in his consistit instantia* Tom. 3. Conc. p. 759. *ipsis Ecclesiis privari malumus quam ad communionem cum ipsis amplius redire .... nisi omnia delicta sua, quorum supra meminimus, correxerint .* Mem. Concil. al Clero , ed al Popolo di Costanz. pag. 770.

La trasgressione del Decreto era continua, tale doveva ancora essere la separazione.

Il Decreto del Cardinal di Tournon fatto a Pondicherì obbliga tutt' i Missionarj, anche quelli della Compagnia di Gesù ad osservare sotto pena di Scomunica i regolamenti prescritti sopra il culto de' Malabari. La S. Sede, che più volte ha confermato questo Decreto, incaricò Monsignor di Visdelou d'invigilarne all' esecuzione. Abbiamo veduto nella prima e seconda Parte di queste Memorie la resistenza ostinata de' Gesuiti dell' Indie a' replicati comandamenti di questo Prelato. I fatti nella seconda Parte descritti sono una continua prova delle loro trasgressioni, dopo la pubblicazione del Decreto fin al presente.

Se dopo tali traviamenti, ed una sì pubblica ostinazione non sono notoriamente scomunicati, quando lo saranno mai? E se nel caso in cui si trovano i Cappuccini, non sono obbligati alla separazione *in Divinis*, bisogna concedere, che questa obbligazione non si darà mai. Ma i saldi principj, che stabiliti abbiamo, e quei che aggiugniamo, termineranno di dimostrare, che i Cappuccini non potevano in coscienza comunicare co' Refrattarj.

Esposizione di alcuni principj Teologici.

1. principio.

Essendo il Decreto di Monsignor di Tournon una Legge imposta a' Missionarj, e confermata dalla S. Sede per regolare la purità del culto, e sbandirne l'Idolatria, e la superstizione, legge, la di cui contravenzione ha annessa la Scomunica maggiore *lata sen-*

ten-

tentia è certo, che non si può ricusare di sottomettervisi senz' esser ribelli, e Refrattarj, e senza divenire scomunicati.

Un Vescovo o un Secerdote scomunicati sono inabili a tutte le Funzioni.

Non è men certo, che chiunque è in questo stato, non può più ingerirsi nell' amministrazione di alcun Sagramento, nè fare alcuna funzione annessa al Sacerdotale carattere senza peccar mortalmente, e incorrere l'irregolarità: talche un Sacerdote, che predica, o esercita qualche funzione propria del solo Sacerdote; Un Vescovo, che conferisce gli Ordini, approva Confessori, invia Predicatori ec. commettono l'uno, e l'altro tanti peccati mortali, quante funzioni fanno, ed altrettante volte incorrono l'irregolarità.

Il nuovo jus non ha derogato punto alle pene annesse alla Scomunica.

Questa decisione è fondata sopra l'antico jus, che obbligava i scomunicati di astenersi da ogni comunicazione co' Fedeli, particolarmente nelle cose Sagre, a cui il nuovo jus non ha punto derogato, e quantunque il Concilio di Costanza abbia mitigata quest' antica severità a riguardo de' scomunicati non denunziati nominatamente; ha espressamente dichiarato, che non pretendeva con ciò esimergli d'alcuna pena, nè favorirgli in verun modo. Tutti universalmente i Canonisti convengono in questa Dottrina.

II Principio.

E' certissimo, che non è permesso impegnare il Prossimo a fare un azione proibita sotto pena di peccato senza incorrer con lui lo stesso peccato. Questo

principio è noto da per se stesso, tolta qualche eccezzione, che non sarà fuor di proposito di spiegare.

Le azioni di loro natura cattive sono sempre proibite.

O l'azione vietata è mala di sua natura, o è tale per la malizia di chi la fa malamente, potendo farla bene. S'ella è mala di sua natura, non v'è ragione, che possa renderla lecita, nè giustificare avanti a Dio colui che la fa, come chi vi coopera. S'ella è solamente mala per la malizia dell'operante, che potrebbe farla bene, se volesse, può secondo le circostanze essere scusata, perchè puol essere obbligato di fare tale azione, quando si trovi sottoposto a qualcheduno, che ha jus di esigerla, o per qualche altra urgente necessità. Per questa cagione i Teologi scusano dal peccato un Povero, che per bisogno accatta danaro da un Ricco, che non l'impresta, che ad usura. E' dunque certo, che fuori del caso di bisogno, o del diritto di esigere, non si può impegnare senza peccato ad un' azione cattiva il prossimo, perchè siamo obbligati per legge di carità di non somministrare a' nostri Prossimi occasione di peccare, da cui questa legge al contrario ci obbliga di ritirargli, quando possibil ci sia senza nostro notabile incomodo.

Conchiudesi per tanto con tutt' i Gasisti, che non è lecito dimandare i Sagramenti ad un cattivo Sacerdote, cioè a dire quando è moralmente certo, che gli amministra in peccato mortale: eccettuati però due casi; Primo allorche

chi

chi glieli richiede ha jus di dimandarli, ed egli per ragion del suo uffizio di amministrargli; il secondo, allorchè una ragionevole necessità ci obbliga, e non è facile ricorrere ad un altro Sacerdote.

III Principio. Se un Sacerdote scomunicato non denunziato possa validamente amministrare i Sagramenti.

Devesi con più ragione agire in questa guisa a riguardo di un Sacerdote, che ha incorsa la Scomunica maggiore di pubblica notorietà. Perchè quantunque in sentenza di quelli, che sostengono, che un tal Scomunicato possa validamente amministrare i Sagramenti, finchè non è denunziato, come inferir lo vogliono dalla concessione dell' Estravagante *ad evitanda*, è indubitabile però, che questa Costituzione non gli dà in verun modo jus di amministrargli in ogni caso, ed in ogni congiuntura, che più gli piaccia, ma solamente quando la necessità obbliga i Fedeli a dimandarglieli.

Questo principio altrettanto è più manifesto, quanto che dubitare non si può, che l' intenzione della Chiesa in mitigare la severità dello antico jus, non è stata certamente di far grazia agli Scomunicati, come già si è osservato, ma precisamente di favorire la pietà de' Fedeli. Quindi uno Scomunicato tolerato può ben amministrare i Sagramenti a' suoi Parrocchiani, allorchè glieli dimandano in caso di necessità: ma non gli è in modo alcuno permesso d' ingerirsi, e molto meno d' offrirsi da se medesimo: deve anche astenersi di amministrar-

strargli sotto pena di peccato mortale, e d'irregolarità, se può avere un altro Sacerdote libero dalle censure per supplire al suo uffizio.

Per una tal Decisione, di cui si sente la forza, e la verità, bisogna anche conchiudere, che un Cristiano peccarebbe mortalmente, ed incorrerebbe la Scomunica minore, se ricevesse senz' alcuna necessità i Sagramenti da un Sacerdote scomunicato, ed in caso che potesse prevalersi di un altro, perchè allora non solamente sarebbe egli la causa volontaria del sagrilegio, che commetterebbe questo Sacerdote in amministrare indegnamente i Sagramenti, ma perchè contraverrebbe alla Legge della Chiesa, che proibisce di comunicare cogli Scomunicati tolerati nella recezione o amministrazione de' Sagramenti, allorchè non v'è nessuna necessità, e soltanto lo permette in caso, che i Fedeli fossero privi de' mezzi necessarj alla loro salute.

Questa dottrina è di Casisti i più larghi.

Non è questa una dottrina, che sia cavata dalla Morale di qualche Teologo rigorista: ma anche i più larghi Moralisti, ed i più correnti la sostengono come indubitabile. Eveillons fra gli altri ha trattata questa materia a fondo, e sopra questo chiaramente si spiega. " Fuori di necessità (*a*), *dic' egli*, ,, que-

(*a*) Nel suo eccellente Trattato delle Scomuniche, e de' monit. Cap. 31. art. 1. Avendo confrontato questo passo citato da un Autore non si sono

„ quegli che scientemente ricevesse un
„ Sagramento da uno Scomunicato to-
„ lerato o non tolerato che fosse, oltre
„ il peccato, che commetterebbe, ciò fa-
„ cendo, incorrerebbe la Scomunica
„ minore, perche comunicherebbe senza
„ legittima causa con un Scomunicato.
„ Lo stesso si deve dire d'un Sacerdo-
„ te, che scientemente amministrasse
„ senz' alcuna necessità un Sagramento
„ a qualche Scomunicato, perche incor-
„ rerebbe la Scomunica minore, quan-
„ tunque quegli, che lo ricevesse, fosse
„ Scomunicato occulto o tolerato, per-
„ che conferirebbe il Sagramento ad un
„ Uomo, che ne sarebbe del tutto in-
„ degno, e non potrebbe riceverlo
„ che sagrilegamente, non ostante
„ l'Estravagante *ad evitanda*, non in-
„ tendendo essa in verun modo favo-
„ rire gli Scomunicati.

In qual caso si può ricevere i Sagramenti da uno Scomunicato.

La difficoltà consisterebbe dunque in sapere adesso, in quale occasione si può dire, che vi sia o non vi sia la necessità per rapporto al caso, di cui si tratta. Tutti i Dottori convengono, che non richiedasi una necessità, che si chiama estrema, come alloraquando si trova in pericolo di morire senza Sagramenti, nè anche una necessità stretta, e rigorosa, come se si trattasse d'evitare qualche grande inconveniente, qualche violenza, o qualche infamia: Sembra

sono trovate uniformi le parole nella terza Edizione di Rouen in due Volumi, ma la Dottrina è la stessa.

bra che una necessità morale, e giusta potrebbe essere sufficiente: allorche, per esempio un Cristiano riconoscesse, che per procurare la sua salute è necessario, che riceva i Sagramenti, o alloraquando vi occorre qualche precetto Ecclesiastico, che l'ordina, o anche temendosi di star troppo tempo senza ricevere la Sagramentale assoluzione de' peccati, che ci rendono nemici di Dio.

Regole prescritte in tal proposito.

E' permesso in questi casi di dimandare, e ricevere i Sagramenti da' Sacerdoti, che pe'l dovere di loro carico sono obbligati di amministrarceli, quantunque li conosciamo per Scomunicati, supponendo sempre che non vi sia incontro d'altro Sacerdote, da cui si possano ricevere. Da ciò ne siegue, che potrebbesi ascoltare la Messa d'un Sacerdote notoriamente Scomunicato, ma tolerato in un giorno di Festa o di Domenica, se non vi fosse altra Messa cui assistere. Non bisogna però discorrerla così a riguardo degli Uffizj Ecclesiastici, che non sono d'obbligo, mentre sarebbe ciò un comunicare senza necessità cogli Scomunicati, non essendo tampoco permesso di loro prestare gli ornamenti per le funzioni proprie del suo ministero, almeno s'essi non hanno jus di domandarli.

Casi, ne' quali anche in gran necessità comunicar non si puole.

Queste sono le regole, che abbandonar non si possono senza colpa a riguardo de' Scomunicati, quantunque non denunziati, e de' quali la Scomunica non avesse principio dall' Eresia, o dallo

dallo Scisma; perche se fosse originata dall' una ò dall' altro, sonovi allora de' casi, ne' quali anche in grande necessità comunicare non si puole,

I Canonisti comunemente ne ammettono quattro, ne' quali senza aver riguardo alla Scomunica, v' è l' obbligo per legge naturale, e per precetto Divino d' evitare gli Eretici, e gli Scismatici.

1. Caso.

1. Se per la comunicazione cogli Eretici, e gli Scismatici ci esponiamo a pericolo di lasciarci sedurre da' loro capziosi discorsi, tal che vi sia luogo da temer di cadere ne' loro errori, e nel loro partito. In tale caso il diritto naturale, e Divino ci obbligano d' invigilare tutti alla nostra salute, e per conseguenza d' evitare ciò, che potrebbe causare la nostra perdizione.

2. Caso.

2. Se questa comunione rendesse sospetta la nostra Fede, e dasse luogo di credere, che aderissimo a' loro sentimenti. Non sarebbe questo un rinunziare in qualche modo alla sua Religione, aver rossore di confessar Gesù Cristo al cospetto degli Uomini, delitto che ci fa degni d' esser disprezzati dall' Eterno Padre de' Spiriti Celestiali.

3. Caso.

3. Allorchè veggiamo, che comunicando cogli Eretici, e gli Scismatici si autorizzano perciò ne' loro errori, e nella loro ribellione, Questo sarebbe divenire loro complice, e meritare conseguentemente i loro castighi,

4. Caso.

4. In fine quando vi è luogo da presumere che allontanandosi dagli Eretici,

tici, e Scismatici, riceveranno essi da ciò una salutevole confusione, che potrebb' essere capace di farli rientrare in se stessi, perchè la legge della carità esigge, che si contribuisca alla salute del suo Prossimo, e che li ritiriamo dal peccato, allorchè lo possiamo.

Bisogna però concedere, che non v' è obbligo di tal natura di evitare gli Eretici e Scismatici in questo ultimo caso come ne' precedenti, ove niuna necessità, benchè estrema non può scusarci d' avanti a Dio di aver comunicato con essi.

Le pruove, che seguono, termineranno di dimostrare una verità sì importante. Dio ha proibito in ogni tempo la comunicazione con coloro, che profanavano il suo Tempio, che deturpavano il suo culto colle loro profanazioni, ed inspiravano lo Scisma colle rivoluzioni, ed orgoglio. Caino maledetto dal Cielo per avere offerti Sagrifizj disaggradevoli all' Autore del suo essere fu scacciato, e sbandito dalla Santa Compagnia de' Figlj di Dio, Figlj, che non degenereranno in appresso dalle loro virtù, se non se col comunicare co' Figlj degli Uomini. Tal comunicazione fu la funesta sorgente di tanti delitti, che infettarono la Terra, ed obbligarono il Signore ad esterminar tutti gli Uomini col Diluvio.

Vedonsi nell' antico Testamento degli esempj della separazione.

Rinnovato il Mondo: L' empio Cam scandalizza i suoi Fratelli colli suoi motteggiamenti verso suo Padre, ed il Signo-

gnore lo punisce di sì terribil colpo, che i suoi Discendenti fino nelle più rimote generazioni ne risentono per anche i tristi effetti, e divengono un Popolo indegno di comunicare co' loro Fratelli, Ruben reo d'aver contaminato il Paterno Letto è per così dire sbandito dall' umano genere, condannato a non veder giammai Figlj nella sua Casa, (a) i suoi Fratelli benedetti dal Cielo divengono ben tosto Padri di una numerosa posterità. L'Eterno Dio ne forma il suo Popolo eletto, e per metter freno alla funesta inclinazione, che lo portava all' idolatria, vuole, che non abbia comunicazione veruna co' violatori delle sue Leggi, cogl' incirconcisi, Scismatici, ed Idolatri.

Precetti della nuova Legge, che proibiscono la comunione cogli Eretici ec.

Dal tempo di Gesù Cristo si osservava questa separazione con un scrupoloso rigore. Che stupore non cagionò a' suoi Discepoli questo Divino Maestro in parlare ad una Samaritana. Ordina nella nuova Legge di riguardare coloro che resistono alla voce della Chiesa come Pagani e Pubblicani, co' quali non puotesi comunicare. Gli Appostoli destinati a predicare il Vangelo esortavaco soventemente i Fedeli a rompere ogni comunicazione con coloro, che corrompevano la Dottrina di Gesù Cristo. Spiriti superbi e perniciosi, che S. Giovanni ci vieta di ricevere nelle nostre Case, ed anche di salutare a fine di non

(a) Genes. Cap. 4. vers. 4.

non partecipare della loro malizia, e della loro ipocrisia comunicando con loro.

Regole, che traggono la loro origine dallo stabilimento della Religione, e che ci sono prescritte dagli Appostoli poteano elle non confermare i nostri Padri ne' loro rifiuti a comunicare con de' Missionarj, i quali non solamente aveano incorsa una Scomunica notoria, ma che non cessavano ancora di fomentare lo scisma tra' nuovi Fedeli, disprezzando un Decreto sì sovventemente confermato dalle Decisioni della S. Sede? Mancar di fermezza in simile circostanze, e ricevere nelle sue Chiese i Refrattarj comunicando con loro, non era questo un rendersi complici delle loro contravenzioni al Vicario di Gesù Cristo, e seppellirsi con essi sotto i fulmini della S. Sede?

Rigore della primitiva Chiesa verso coloro che erano separati dalla sua comunione.

Mille Esempj si veggono ne' primi Secoli della Chiesa, che ci ricordano questa verità. I lamenti di Firmiliano, non fecero punto cangiar condotta a S. Stefano verso gl' Inviati di S. Cipriano. *In vano taccia egli questo Papa di aver violato a lor riguardo tutte le regole della carità d' avergli negata poca udienza, e di aver ordinato a tutt' i Fedeli di non dargli nè la pace, nè la comunione, nè l'alloggio.* Credettesi S. Stefano obbligato di seguire l'antica disciplina della Chiesa. (1)

Ma

(1) *Legatos Episcopus Stephanus, patienter*

S. Flaviano condanna Eutiche.

Ma qual fu la severità del Concilio di Costantinopoli sotto Flaviano per condannare gli errori di Eutiche? *Eutiche*, dice il Concilio, *una volta Sacerdote Archimandrita, è stato convinto per ogni parte d'essere infetto dell'empietà di Valentino, ed Apollinare, e di seguire ostinatamente i loro errori, e le loro bestemmie: Quindi deplorando colle lagrime gli occhj la sua perdizione irreparabile l'abbiamo dichiarato per autorità di Gesù Cristo (qual egli ha bestemmiato) escluso da ogni funzione Sacerdotale, e dalla nostra comunione. Chiunque dopo esserne informato gli parlerà, lo frequenterà, o non isfuggirà la sua conversazione, sarà ancor lui Scomunicato*.

Quella, che fu lanciata contro Andronico da S. Genesio Metropolitano di Tolemaide, non è meno fulminante. *Se qualcuno*, dice questo Gran Vescovo (1) *disprezza la nostra Chiesa, perchè non*

ter satis, & leniter excepit, ut eos nec ad sermonem saltem colloquii communis admitteret; adhuc insuper dilectionis, & charitatis immemor praeciperet Fraternitati universae, ne quis eos in domum reciperet, ut venientibus non solum pax & communio, sed & tectum & hospitium negaretur.

(1) *Si quisquam velut exiguae Urbis Ecclesiam nostram contempserit, & ab eadem Damnatos receperit, quasi Pauperi parere nihil necesse sit, noverit scissam a se Ecclesiam, quam esse unam vult*

non contiene che una picciola Città, e oserà di ricevere alla sua comunione coloro, ch' ella avrà scomunicati, come se non fosse necessario ubbidire ad un Vescovo povero, sappia ch' egli ha divisa la Chiesa, che Gesù Cristo volle esser una. Or costui di qualsisia condizione o Levita, o Sacerdote, o Vescovo che sia, sarà da noi riguardato per scomunicato egualmente che Andronico. Scongiuro ed esorto tutt' i Particolari, ed i Magistrati di non visitarli, nè riceverli in Casa loro niente più che Andronico stesso.

Applicazione di quest' esempio pel Caso della separazione de' Cappuccini.

Se chi non ubbidiva agli ordini d'un semplice Vescovo, d'un Prelato, d'una picciola Chiesa veniva una volta trattato da Scismatico e Scomunicato, lo sarà meno al presente in resistere a' Decreti del Vescovo de' Vescovi, del Capo della Chiesa, del Vicario di Gesù Cristo? Se in que' primi tempi comunicare con chiunque era Scomunicato o Scismatico, era un incorrere la Scomunica, e romper l'unità della Chiesa, potrebbonsi al presente non riguardar come tali que' che comunicano con Persone legate di una Scomunica fulminata dal primo de' Pastori? Si riguarderanno meno che Scismatici quelli, i quali se ne burlano pubblicamente, e la coscienza potrebbe per-

vult Christus; atque hic sive Levita, sive Sacerdos, sive Episcopus apud nos eodem atque Andronicus loco, censebitur .... Privatos omnes & Magistratus hortor, ut ne ejusdem cum Andronico tecti participes esse velint S. Sines. Episcop. 58.

permettere di adularli fino ad ammetterli alla comunione.

Se i Scismatici, ed i Scomunicati della Chiesa Indiana rigettano al presente questa disciplina, si deve aver piuttosto riguardo alle loro opinioni, o a quella de' Fedeli de' primi secoli? Con qual orrore non si riguardava allora un Cristiano, che separavasi dalla S. Sede, o che n'era separato colla Scomunica? Non era dappertutto fuggito come un lebbroso, ed appestato? egli era agli occhj di tutto il Mondo, come oggetto esecrabile. Che reggesse scettro, che fosse il più gran Monarca della Terra, non era in minor orrore.

Fermezza di Niccolò, e d'Adriano Papi a riguardo di Lotario.

Lotario volendo ripudiare Teuberga sua legittima Sposa per contrarre Matrimonio con Valdrada guadagnò gli Arcivescovi di Treveri, e di Colonia per fargli dichiarare nullo il suo primo Matrimonio, e riuscì nel suo malvagio disegno; ma ben subito Papa Niccolò scomunicò i due Prelati, fè riprendere al Re la prima Sposa, e volle, che Valdrada andasse a Roma a ricevere l'assoluzione del suo delitto. Adriano II. che succedette a Niccolò, saputo avendo, che Lotario era tornato al suo primo disordine, ordinò a questo Principe di trasferirsi a Roma; ubbidì questi al Vicario di Gesù Cristo, e venne dal Santo Padre, e nel tempo della dimora, che fece alla sua Corte, volle ricevere la Santa Eucaristia per mano del Papa medesimo a fine che si cono-

sceſſe, ch' eraſi riunito alla ſua comunione, e purgato del ſuo adulterio. Il Sommo Pontefice però avanti di amminiſtrargli il Corpo di Noſtro Signore Gesù Criſto gli diſſe queſte parole alla preſenza del Popolo (1) *Principe, ſe vero è, che voi vi riconoſciate innocente dal delitto dell' adulterio, proibitovi da Niccolò, e che abbiate un fermo propoſito di non dar più un tale ſcandalo alla Chieſa, avvicinatevi con fiducia, e ricevete il Sagramento dell' eterna ſalute, che contribuirà alla remiſſione de' voſtri peccati . . . , Ma ſe la voſtra coſcienza vi rimprovera, ſe interiormente eſclama, che ſiete per anche macchiato pe'l medeſimo malvagio affetto, e che ſiete diſpoſto a ritornare nello ſteſſo adulterio, guardatevi di ricevere queſt' Auguſto Sagramento, che quantunque preparato a' Fedeli dalla Provvidenza Divina, come un mezzo de' più efficaci della loro ſantificazione, diverrebbe per voi materia di una più ſevera condanna, e di un più rigoroſo caſtigo.*

Rivolgendoſi poſcia il Papa alle Genti del Real ſeguito diſſe a ciaſcuno in particolare (2) *Voi altri ſe non avete approvato il delitto d'adulterio nella perſona*

(1) *Si innoxium te recognoſcis a prohibito, atque interdicto tibi a* Nicolao *adulteri ſcelere, & hoc fixa mente ſtatutum habes, fiducialiter accede . . . . Sin autem . . . . Nequaquam ſumere præſumas.* Concil. Gall. apud Firmin. Tom. 3. pag. 378.

(2) *Si Domino, & Regi tuo Lothario favorem non præſtitiſtis, & Valdradæ, & aliis*

sona del vostro Signore e Re, e di Valdrada; se non avete comunicato con quelli, che sono stati Scomunicati dalla Santa Sede, il Corpo di Gesù Cristo, che vi presento, sia ajuto all' Anima vostra, per farvi giugnere all' eterna gloria.

I Cappuccini avrebbero potuto imitare la condotta di Papa Adriano.

I Missionarj Cappuccini, Ministri della S. Sede, Dispensatori degli Augusti Misterj, Predicatori della fede presso i Gentili non potevano eglino nelle circostanze, nelle quali si ritrovavano, imitare la fermezza di Papa Adriano a riguardo de' Refrattarj a' Decreti della Santa Sede? E questa fermezza non sarebbe ella stata altrettanto più necessaria, non avendo a trattare con delle Teste coronate, delle quali devesi temere, e rispettare l'autorità; ma con de' Missionarj, delli quali potevasi senza pericolo reprimere la temerità, e l'audacia di trasgredire gli Ordini del Vicario di Gesù Cristo.

Che si confronti delitto a delitto, traviamento a traviamento, colpevoli a colpevoli, e conchiuderassi, se li Cappuccini non aveano diritto di dire a' Missionarj, che volevano entrare nella loro comunione? *Se vi riconoscete innocenti della prattica di un culto idolatro, e superstizioso, di un culto proibito dalla S. Sede, se siete sinceramente risoluti di non più osservarli nelle nostre Missioni, potete allora con fiducia veni-*

& aliis ab hac Sede Apostolica excommunicatis non communicasti, Corpus & Sanguis Christi prosit tibi in vitam aeternam.

venire a comunicare con noi nello Spirituale. (1) Non sarebbero eglino stati lodevoli, dicendo avanti di amministrare il Corpo di Gesù Cristo a' Cristiani, che aderivano a' Refrattarj: *Se non proteggete i Pastori, ed i Missionarj, che vi permettono d' osservare un culto proibito, e se non avete comunicazione con questi Scomunicati dalla S. Sede, che questo Augusto Sacramento vi guidi alla vita eterna*. (2)

Si dirà, che Papa Adriano non usò questa fermezza, se non a motivo, che il delitto di Lotario era pubblico? Ma era egli forse più pubblico, che l'esistenza de' Partigiani de' Riti? Può essere, che aggiungano, ch' era di mestieri far cessare un disordine, il qual essendo commesso da un Re cagionava un grande scandalo al suo Popolo; ma un disordine, qual' è quello di fare osservare pubblicamente un culto, che la S. Sede ha scomunicato come idolatro, e superstizioso, non dovea sembrare più pericoloso in Missionarj destinati a predica-

(1) *Si innoxios vos recognoscitis a prohibito, atque interdicto vobis a Sancta Sede idololatriæ & superstitionis cultu & hoc fixa mente statum habetis, fiducialiter accedite; sin autem . . . . Nequaquam*.

(2) *Si Patribus & Missionariis vestris in objecto cultus prohibiti & interdicti, favorem non præstitisti & ab Apostolica Sede excommunicatis non communicasti, Corpus & Sanguis Christi prosit tibi in vitam æternam*.

dicare la Fede a' Gentili? Perchè finalmente il peccato di Lotario non avrebbe potuto giammai persuadere al Mondo Cristiano, che fosse permesso di passare alle seconde Nozze, essendo anche viva la prima Sposa; ma la prattica de' Riti condannati in Uomini Appostolici persuade naturalmente a' nuovi Cristiani, che acquistano, che non v'è male per loro di seguir la prattica stessa. Che se ci si volesse per anche opporre, che simili casi non autorizzano in verun modo la separazione de' Cappuccini, essendo in questi ultimi secoli mutato il rigore di questa disciplina, si è di già fatta vedere la falsità di questa objezione, dimostrando ch' è proibito dal jus naturale, e divino di comunicare *in Divinis* cogli Scomunicati notorj. Aggiungo, che i Partigiani de' Riti si trovavano nel caso dello Scisma, nuovo motivo, che obbligava i Cappuccini alla separazione *in Divinis*.

Il peccato di Lotario non era tanto pericoloso nelle sue conseguenze, quanto la condotta de' Partigiani de' Riti.

Quest' obbligazione tanto meglio sarà conoscersi, se si formi una giusta idea del profondo rispetto, e dell' obbedienza perfetta dell' Ordine Francescano al Vicario di Gesù Cristo. Per queslo basta leggere la Regola di questo Santo Patriarca, egli la comincia da questa Professione. *F. Francesco* (1) *promette rive-*

Lo Scisma, nel quale erano caduti i Partigiani de' Riti obbligava i Cappuccini alla separazione.

N 4

(1) *Frater Franciscus promittit obedientiam, & reverentiam Domino Papæ Honorio, ac Successoribus ejus canonice intrantibus*. Cap. 1. della sua Regola.

riverenza, ed ubbidienza al nostro Santo Padre Onorio, ed a tutt' i suoi Successori canonicamente eletti. Questo S. Fondatore ha voluto, che tutti quelli, che s' impegneranno a seguir la sua Regola, cominciassero da questa Professione: Niun' altra cosa ha con maggior calore comandato a' suoi Figlj quanto la sommissione, e la riverenza verso la S. Sede. Questa è la più preziosa eredità, che ha loro lasciata. Ciò costituirà sempre il più distinto carattere de' Religiosi di S. Francesco. Questo Patriarca ben sapeva la generale ubbidienza da ogni Cristiano al Vicario di Gesù Cristo dovuta, ma volle prescriverne loro un particolarissimo debito. I suoi Discepoli ripieni di rispetto, e di divozione per tutto ciò ch' emana, in materia di Religione, dall' autorità del Capo della Chiesa, hanno dolore di vedere Sacerdoti, e Missionarj Evangelici, che non sono inviati che dal Vicario di Gesù Cristo, Membri di una Compagnia, che s' impegna con voto solenne a sottomettersi in tutto, e per tutto alla Santa Sede, hanno eglino, dico, dolore in vederli audacemente opporsi a' suoi Decreti, burlarsi delle Scomuniche le più fulminanti, osservare a vista del Fedele, e del Gentile cerimonie piene di superstizione, empie, ed idolatre: Deve dunque sembrare strano, che tali Religiosi abbiano avute le viscere indurate alla vista di tante abominazioni, che si siano creduti obbligati di rompere

ogni

ogni comunicazione *in Divinis*, per non aver parte alcuna alla ribellione de' Missionarj della Compagnia ?

L' obbedienza dovuta alla S. Sede è la stessa, che si deve a' suoi Legati.

Che possono opporre a questa saggia condotta de' Cappuccini i Trasgressori del Decreto ? Cercheranno di palliare la loro rivoluzione col vano pretesto, che il Decreto non era che opera di un semplice Legato, e non opera della Santa Sede. Può loro con tal linguaggio riuscire d'ingannare i suoi Neofiti, ma non sperino darlo ad intendere a' nostri Padri ; li credono eglino sì poco illuminati, che non sappiano l'autorità di un Legato esser la stessa che quella della S. Sede, e che si deve tanto all' uno come all' altra la stessa riverenza, e sommissione ?

Disubbidire a' Legati della S Sede è un disubbidire a S. Pietro.

Il rigettare i Decreti di un Legato del Papa è lo stesso che disprezzare i suoi Oracoli, perche la volontà de' Sommi Pontefici fu sempre, che non si facesse differenza veruna tra la loro autorità, e quella concedevano a' Legati. Ecco come parla un S. Papa in ordine ad un Legato, che inviò nella Gallia Narbonese. (1) *Noi vi ordiniamo di rispettare la di lui persona, come se fosse quella di S. Piero stesso*. Le parole di un altro Papa non sono meno espressive, *ricusar d'ubbidire*, scriveva egli a' Ve-

(1) *Quem sicut nostram, immo B. Petri præsentiam vos suscipere Apostolicam Autoritatem jubemus*. Greg. 7. Epist. 5. append. 2. apud Labb. Tom. 1.

a' Vescovi di un Regno, ove avea inviati due Legati, *ricusar* (1) *d'ubbidire a' Decreti di un Legato della Santa Sede, e un tirarsi addosso gli Anatemi dell' Onnipossente Signore, e de' Santi Appostoli Piero, e Paulo, ed esser indegno di participare alla comunione della S. Sede Apostolica.*

Segue a trattarsi dell' autorità de' Legati Appostolici.

L'Autorità de' Legati della Santa Sede è sì ampia, che non solamente può formar Decreti in materie di fede, costumi, e disciplina, nel distretto di sua Legazione; ma deporre ancora i Vescovi intrusi, o rei di qualche notabile eccesso. Il di lui voto in un Concilio Nazionale è di sì gran peso, che basta per bilanciare quello de' Padri, che lo compongono: talche quantunque fossero unanimi i loro voti, se quello del Legato è contrario, tutta la decisione è sospesa: (2) Le lettere di S. Leone Magno sono una prova di questa dottrina. Il Vescovo di Smirne n'era

(1) *Nam cujuscumque sit gradus, ordinis, sublimitatis, sive professionis, qui cum præsentibus Legatis nostris convenire in loco ab eis designato, eisque satisfacere humiliter, detractavit, sciat auctoritate Dei Omnipotentis, Sanctorumque Apostolorum Petri & Pauli, veniam sibi denegari, nec communionis nostræ, ut verbis Sanctissimi Prædecessoris nostri utamur, futurum esse consortem, quisquis voluerit esse disciplina.* Joan. 8. Epist. 3. apud Sirmund. Tom. 3.

(2) Epist. 84. Cap. 11.

n'era così persuaso, che quando comparvero i Legati della S. Sede all' ottavo Concilio Generale esclamò in presenza de' Padri adunati. *Riceviamo i SS. Vicarj dell' antica Chiesa di Roma come Profeti mandati dal Cielo*. (1)

Su tali principj non aveano i Cappuccini un giusto motivo di considerare i trasgressori del Decreto di Monsignor di Tournon come ribelli all' autorità della S. Sede, e diportarsi con essi, come hanno fatto, negando loro la comunione *in Divinis*? I Cappuccini si vedeano altrettanto più animati a tenere questa condotta, quanto che erano persuasi, che Monsignor di Tournon lungi d'avere passati i limiti di sua facoltà, non s'era attenuto, che agli Ordini della S. Sede; che lungi dall' essersene separato introducendo qualche novità contraria alla Dottrina del Vangelo, s'era intieramente applicato a mantenerne l'illibatezza, e che in fine niente tralasciato avea per spiegare ciò che apparteneva al Divin culto, e la vera tradizione della Romana Chiesa, com' è stata osservata da' Romani Pontefici, che hanno risieduto nell' Appostolica Sede, e secondo le belle instruzioni, che dava a' suoi Legati il S. Papa Agatone. (2)

Monsignor di Tournon godeva di queste prerogative.

Aggiugnerà al vero spirito della S. Sede una gran perfezione di merito.

Eran

(1) *Sanctissimos Vicarios senioris Romæ, ut Prophetas suscipimus*. Acta 8. Synodi.

(2) *Eis auctoritatem dedimus, ut nihil profecto præsumant augere, vel minuere*.

Autorità del suo Decreto.

Erano perciò convinti i nostri Missionarj, che il Decreto del Cardinal di Tournon avea la stess' autorità, come se venisse immediatamente dalla S. Sede; che questo degno Legato non l'avea dettato, se non se col medesimo spirito, che parla per la bocca della Chiesa, allorchè pronunzia su qualche punto di Fede. Dovean dunque i Cappuccini riguardar i Refrattarj al Decreto come ribelli all' autorità della S. Sede; dunque venivan autorizzati a romper con esso loro qualunque commercio *in Divinis*; dunque non potean far di meno di non venir a questi estremi.

Quando poi il Decreto fu confermato in una maniera cotanto autentica, da quell' istante, venne ad esser considerata più per decisione del Capo della Chiesa, che legge d'un semplice Legato, in materia di culto divino: materia senza dubbio la più delicata della Fede.

Il Decreto confermato divien l'opera immediata della S. Sede.

Ora ricusare d' ubbidire a questa Decisione, calpestarla, osservando pubblicamente Riti Pagani, sotto pena di Scomunica di già da essa proscritti; non era ciò un prender palesemente l'armi contro l' autorità del Capo della Chiesa, uscir dal centro dell' unità, sprezzar l' unico legame, che tien unito ogni vero Cattolico al mistico Corpo di Gesù

nutre, aut mutare, sed traditionem hujus Apostolicæ Sedis, ut a Prædecessoribus Apostolicis Pontificibus instituta est, sinceriter enarrare. Epist. 8. ad Synod.

Gesù Cristo, alla società de' Fedeli ? E conseguentemente non meritavano d'esser riguardati, e trattati da tutti quel'i, che rappresentavano l'autorità della S. Sede quai membri, che da per se stessi si ritraevano dalla comunion del Pastore di tutt' i Fedeli, e che cagionavano sì manifesto scisma nella Chiesa dell' Indie ?

La trasgressione del Decreto rende Scismatici.

Si facciano pur dunque quanti schiamazzi si vogliano contro i nostri Padri, ch' essi potranno sempre rispondere di aver discorso, ed operato coerentemente a questi principj, rispettivamente a' Missionarj Refrattarj. S' armi pure contro di essi la satira! Che si vada studiando di metterli in considerazione di cervelli torbidi, di Uomini privi di buon lume, senza discernimento, e portati da spirito di furore, e di contradizione contro tant' illustri membri della Compagnia di Gesù: Tutti codesti tratti non potranno giammai far conoscere altro dalla parte de' nostri Padri, che il loro inviolabile rispetto, e la loro sommissione sincera alla divina autorità del Capo della Chiesa.

XI.

Le Massime della Chiesa Gallicana non sono violate dalla condotta de' Cappuccini, come pretendono i Partigiani de' Riti.

Si vorrà forse seguir a rimproverare i nostri Missionarj, dicendo, che un tal rispetto, ed una somigliante condotta, impegnare non doveali a far passi, che vengono condannati dalle Massime della Chiesa Gallicana. Egli è vero, se vuol credersi a' Refrattarj, che i nostri Padri hanno violate codeste Massime: negando loro la comunicazione *in Divinis*.

Ma

Ma sebbene abbiamo fatto vedere, quanto sia ridicolo questo rimprovero in Missionarj, che si vantano di ciecamente ubbidire al Vicario di Gesù Cristo, ed esserne il più forte appoggio; noi c' impegniamo di chiuder per sempre la bocca a questi Refrattarj, apportando loro ulteriori pruove, che gli faccian conoscere in un evidente maniera, che vanno a farsi forti in un posto, dove ritroveranno la sentenza scritta contro se stessi.

Dottrina del Cardinal de Perron sopra l'unità della comunione.

Da quali sorgenti, voglion essi, ritraggano i nostri Missionarj la Dottrina della Chiesa Gallicana? Se ciò deve farsi dagli scritti de' più celebri Teologi, de' più Santi Dottori; se da' Decreti, e dalle Decisioni de' Vescovi, e di tutto il Clero adunato di questa illustre Chiesa; I Refrattarj al Decreto, non averanno per questa parte cos' alcuna, che servir loro possa a condannare la condotta de' nostri Padri nella loro separazione, che anzi vedrassi all' opposto, che tutto tende ad autorizzarli.

Il Cardinal de Perron, che senza contrasto era uno de' più dotti Controversisti, che abbia prodotti la Francia, conosceva senza dubbio la Dottrina della Chiesa Gallicana. Sentiamo questo grand' Uomo, e vediamo se favorisce li Refrattarj ne' rimproveri, che ci fanno. Ecco com' egli parla nella replica al Re della Gran-Brettagna per stabilire l' unità della comunione „ Come

„ Iddio

„ Iddio (*a*) è uno, e principio d'ogni
„ unità, egli ci ha obbligati ad ab-
„ bracciar i mezzi, e le condizioni
„ della nostra salute nell' unità, se-
„ condo queste parole di S. Giovanni.
„ (*b*) Mi restano tuttavia altre Peco-
„ relle, che non sono di quest' Ovile,
„ le quali debbo condurre, ed ascolte-
„ ranno la mia voce, e vi sarà un sol
„ Pastore, ed un sol Gregge. (*c*)
„ Non solamente prego per essi; ma per
„ tutti que' che per la parola crede-
„ ranno in me, acciocchè tutti sieno
„ una stessa cosa in uno, come voi sete
„ in me; ed io in voi; così pure sieno
„ essi uno in noi, acciocchè il Mondo
„ creda, che voi mi avete mandato.
„ Fa da ciò vedere Gesù Cristo ch'egli
„ stesso ha stabilita l' unità della sua
„ Chiesa, e che per esser del suo Greg-
„ ge, fa di mestieri essere non sola-
„ mente nell' unità della Fede; ma al-
„ tresì nell' unità della comunione.
Ora il ricevere alla sua comunione gli Eretici, o Scismatici, non è ciò un rompere codest' unità, e squarciare la Veste del Salvatore? Perchè, siccome insegna questo celebre Cardinale „ (*d*)
„ *Niuno può entrare in alcuna eretica*
„ *Società, senz' obbligarsi alla Dottrina,*
„ *di cui ella fa professione.* (*e*) Perchè
„ come

Replica del Cardinal de Perron al Re della Gran Brettagna.

(*a*) Replic. Pref. pag. 1.
(*b*) Jo. 10. vers. 16.
(*c*) Jo. 17. e 20.
(*d*) Cap. 9. pag. 42.
(*e*) Cap. 10. pag. 5.

„ come a nulla serve ad un Uomo per
„ conservar la vita sua, che abbia sane
„ tutte l'altre parti del corpo, s'egli
„ è ferito mortalmente in qualche altro
„ membro necessario alla vita; *Così*
„ *niente giova aver tutta la fede, tras-*
„ *portare i Monti, dar il suo corpo al-*
„ *le fiamme per difesa di questa fede,*
„ *se resta piagata la carità dalla feri-*
„ *ta dello Scisma, che si fa per la*
„ *pubblica comunicazione coll' Eretico,*
„ *o Scismatico notorio.*

„ Che serve ad un Uomo, *dice S.*
„ *Agostino*, (citato dal nostro dotto
„ Autore) la Fede sana, quando la
„ salute della carità, è intaccata dal-
„ la piaga dello Scisma, che strascina
„ tutte l'altre parti alla morte. Ave-
„ vamo tutti gli uni, e gli altri un Bat-
„ tesimo: ed in ciò erano d'accordo me-
„ co. Leggevamo gli uni, e gli altri gli
„ Evangelj: ed in ciò erano meco. Ce-
„ lebravamo le Feste de' Martiri, ed in
„ ciò erano meco d'accordo. Festeggia-
„ vamo la Solennità della Pasqua, ed in
„ ciò eravamo d'accordo: ma non però
„ in tutte le cose erano meco d'accordo;
„ nello Scisma non erano uniti meco; nell'
„ Eresia non erano meco; in molte cose
„ non eran meco; ed in queste poche
„ cose, nelle quali discordavano da me,
„ non serve loro niente l'essere meco in
„ molte cose.

„ Non basta, *continua il Cardinale*
„ (*a*) per costituire una Chiesa, che
„ le

(*a*) Pag. 53.

„ le persone, che debbano comporla, „ sieno tra di esse unite nelle cose „ necessarie alla salute, se non sono „ disunite dalla comunione esteriore di „ tutte le altre Società, che tengono „ principj ripugnanti alla salute. Per„ chè non basta d'esser unito a qual„ che Congregazione, che crede un „ punto ripugnante alla salute (ben„ chè per altro pensi bene d'ogni al„ tro articolo) per esser escluso dalla „ participazione della Chiesa; massima„ mente *che chiunque comunica in ma„ terià di Religione con qualche addu„ nanza, dee dar buon conto di tutti „ gli Articoli, sotto l'obbligazione de' „ quali ella riceve gli Uomini alla sua „ comunione*; D'onde segue, che „ una moltitudine di Uomini di diver„ se comunioni esteriori . . non possono „ costituire una Chiesa comune; perchè „ sebbene sieno uniti di credenza nella „ maggior parte delle cose necessarie „ alla salute, vi sono non per tanto „ molte altre cose ripugnanti alla sa„ lute, nelle quali gli uni d'essi sono „ uniti col vincolo della loro comunio„ ne esterna col corpo della loro. Set„ ta: la qual unione esterna, quando „ anche non vi fosse l'interna, basta „ per privarli della participazione della „ Chiesa . . . . L'unità della fede an„ che esternamente professata non basta „ per essere della Chiesa, se l'unità „ della comunione visibile, e sagramen„ tale col corpo originale, e la

Comunicare in materia di Religione con una Società, è un rendersi colpevole delle dottrine ch' ella professa.

„ Società de' veri Pastori non vi và
„ unita. Voi siete con noi, *dicea S. Agostino a' Donatisti*, nel Battesimo,
„ nel Simbolo, e negli altri Sagramenti
„ del Signore; ma nello spirito d'unità, nel vincolo della pace, e finalmente nella Chiesa Cattolica, voi
„ non lo siete altrimenti. Passa questa
„ differenza tra lo Scisma, e l'Eresia,
„ *dice S. Girolamo*, che l'Eresia tiene
„ una Dottrina falsa, e lo Scisma per
„ la dissensione Episcopale separa ugualmente gli Uomini dalla Chiesa.

Da questa Dottrina stabilita dal Cardinal de Peron si può facilmente conchiudere, che non poteano i nostri Padri unirsi a comunicare co' Refrattarj al Decreto della S. Sede in materia di Religione; posciachè per questa unione, rotto avrebbero l' unità della comunione. *Perche niuno può entrare in alcuna radunanza Eretica, o Scismatica, senz' obbligarsi alla dottrina, di cui ella fa professione . . . . . perche nulla serve, aver sana la Fede, se la Carità è piagata dalla ferita dello Scisma, che conduce alla morte*. Questo era dunque in qualche maniera fare una professione esteriore della loro dottrina, participare della loro disubbidienza al Decreto, o almeno parer d'approvarla. I nostri Missionarj adunque per iscansar un tanto scandalo, hanno fatto benissimo a costantemente negare d'ammettere alla loro comunione i Rebelli all' autorità del Vicario di Gesù Cristo,

Sentimenti del Cardinal de Peron sopra la separazione in Divinis.

ed

ed hanno in ciò adempiuto un dovere indispensabile; perche, dice il prelodato Cardinale, *niuno può comunicare a un tempo stesso, colla Chiesa, e co' Scismatici*.

Distinzione del medesimo che giustifica la separazione de' Cappuccini.

Lo Scrittore medesimo dà in altro luogo una distinzione, che perfettamente giustifica il Rifiuto fatto da' nostri Padri di comunicare co' Refrattarj. *Allorchè*, (dice) *la corruzion non è che ne' costumi, e nella prattica della disciplina, si possono tollerare. Quelli son solamente colpevoli, che commettono le colpe, e non quelli, che tollerano*, come parla S. Agostino, *per lo bene dell' unità, ciò che odiano pe'l bene della giustizia; ma quando ritrovasi la corruzione nella Dottrina, e ch' essa attacca i Sagramenti, o le Cerimonie universali della Chiesa, niuno può restare nella comunione di codesta senza participare della stessa contagione*.

I Refrattarj peccavano contro la dottrina, e la santità de' Sagramenti, e delle Cerimonie della Chiesa.

Ora i Missionarj Gesuiti opponendosi al Decreto, e pubblicamente trasgredendolo non davano a' nostri Padri convincenti pruove d' una corruzione non solamente di Dottrina, ma riguardo ancora a' Sagramenti, e alle Cerimonie universali della Chiesa? Mercechè credere di non essere obbligati di ubbidire a un Decreto confermato dalla S. Sede, che regola il culto della Religione, o operare come se non vi fosse obbligazione veruna: Ammettere, e difendere ostinatamente cerimonie vietate come superstiziose e pagane non è un

 pec-

peccare contro la sana Dottrina, un oscurare la santità de' nostri Sagramenti, la purità delle cerimonie della Chiesa? Dunque i nostri Padri non poteano unirsi con loro di comunione senza partecipare dello stesso contagio.

Di quì si conosce a tutta evidenza, che rinfacciando a' Missionarj Cappuccini li Refrattarj, d'aver eglino intorbidata la pace colla loro separazione, un tal rimprovero precisamente non cade se non sul giusto zelo, da cui eran animati questi ultimi per scansar una colpa, che offende l'unità della comunione. La pace intorbidata a tal costo, tant' è lungi che sia una sventura, da cui la Chiesa sia afflitta, che dee all' opposto ravvisarsi come un espediente per sostener la sua gloria. *Perchè quello che han fatto i SS. Padri* (dice il prelodato Cardinale) *per impedir la rottura della pace, e della vicendevole comunione non consistea, che in tollerare qualche usanza particolare del Paese, in mitigar alcuna cosa della severità della disciplina, in sopportare i costumi, e la conversazione di qualche vizioso, senza metter mano al ferro della Scomunica per timore di non divider la Chiesa volendola purgar da' malvagi. Così quando i Vescovi Ariani o Donatisti ritornavano alla Chiesa, questa Chiesa in grazia de' Popoli, che gli seguivano, gli riceveva come in forma di riabilitazione generale con facoltà d'esercitar le funzioni Vescovili; e si può*

In che siasi mitigata la Chiesa per il bene della pace, e della riunione.

può perciò dire con S. Agostino; (a) ch' Ella ricevea una piaga nella disciplina, affin di rincorporare a se stessa i Popoli Eretici, che si convertivano, e venivano co' loro Vescovi, come gli Alberi, cui per far un innesto, si fa una piaga nella corteccia, perchè ricevano i rami, che innestare si vogliono. Ma l'amor della pace non ha mai portato i SS. Padri fino a rilassarsi, nemmeno per poco sul punto della dottrina in materia di fede. Hanno piuttosto voluto, dice S. Basilio, soffrir mille morti, che alterarne una sillaba sola. Per una, o due parole contrarie alla fede, dice S. Epifanio citato da S. Girolamo, molti sono stati gli Eretici rigettati dalla Chiesa. Per le cose contrarie alla fede, dice S. Agostino, la Chiesa nè le approva, nè le tace, nè le fa. Fuor della Chiesa Cattolica non avvi vera comunione, nè veri Altari, ma solamente Altari profani, e scismatici, come que' di Geroboamo, e degli Eccelsi ne' tempi della Legge.

I Cappuccini han imitati li Santi Padri.

Se i più squisiti tormenti non sono giammai stati capaci d'indurre i Santi Padri a rilassarsi in un sol punto in materia di fede, per quanto desiderassero di mantener la pace fra i popoli; se per due o tre parole contrarie alla fede sono state scacciate dalla Chiesa intere Nazioni; convinti i nostri Missionarj che non ostante il Decreto della S. Sede, i PP. della Compagnia osservavano nelle loro Missioni cerimonie condannate come

(a) Aug. Epist. 50.

Idolatre, e ſuperſtizioſe, non poteano ammetterli alla comunione, nè ad offrir ſeco Sagrifizj, ſotto preteſto di non turbar la pace; avrebbero dovuto piuttoſto ſoffrir mille morti, che commetter ſomigliante delitto.

XII.

Sentimento del Cardinal di Richelieu circa la ſeparazione *in Divinis*.

„ Unire una Chieſa impura con una „ pura *dice il Cardinal di Richelieu*, „ (*a*) egli è un introdurre una ſtra„ niera nel Talamo della Spoſa, e per „ un infame accordo accompagnar una „ Concubina al Trono della Reina le„ gittima .... Alcuni Cattolici, aven„ do in altri tempi avuto coſtume di „ far orazione, e di convenir in adu„ nanza cogli Eretici pe 'l comodo, „ che queſti aveano ne' loro Templi, „ di cui era priva la Chieſa Cattolica „ ne' luoghi, dove ritrovavanſi, ſo„ no ripreſi con tant' aſprezza da S. „ Ilario, che dubitar non ſi può, che „ il Santo non credeſſe, che ſomiglian„ te comunicazione non foſſe contraria „ alla ſalute. (1) Fuor di propoſito „ voi mettete in campo il nome di pa„ ce, che voi riverite la Chieſa di „ Dio, ne' tetti, negli edifizj, e nel„ le

(*a*) Nel ſuo Trattato per convertire coloro, che ſono ſeparati dalla Chieſa pag. 23.

(1) *Male vos parietum amor cepit, malè Eccleſiam Dei in tectis, ædificiiſque veneramini, malè pacis nomen ingeritis: Montes mihi & Silvæ & Lacus & Carceres & Voragines ſunt tutiores.* Contra Arian. & Auxen.

„ le muraglie ; per me amo piuttosto
„ le prigioni , e le caverne , che di
„ comunicar cogli Eretici . Il nome di
„ pace è veramente specioso , e l'idea
„ dell' unità è bella ; ma chi dubita ,
„ che l'unità sola della Chiesa , e de'
„ Vangeli non sia l'unica pace , che
„ viene da Gesù Cristo ? Ritiratevi
„ dunque dalla comunione d'Aussenzio ,
„ ch' è l'Angiolo di Satana.

La Chiesa non può sussistere con una pura, ed impura dottrina.

Una ragione , che fa ben comprendere la necessità di questa separazione , si è che Gesù Cristo , *dice il Cardinale* „ (*a*) Avendo stabilito la sua Chiesa
„ nella professione d' una Dottrina tutta pura , e da qualunque errore
„ purgata , non si può giustamente dire senz' offendere il buon discorso ,
„ e la ragione , ch' ella si ritrovi
„ nella professione , cioè nella comunione d' una Dottrina tutta pura ,
„ ed impura nel tempo stesso . Perche ,
„ siccome il precetto positivo , ò affermativo , che obbliga al culto del
„ vero Dio ne porta necessariamente
„ un altro negativo , che esclude il
„ culto de' falsi Numi ; così l' obbligo di essere , e di vivere nella vera
„ Chiesa , comprende quello di non
„ essere , e di non vivere in una falsa Chiesa , e conseguentemente di
„ non comunicare con quelli , che la
„ professano : Precetto negativo , che
„ obbliga sempre , e per sempre .

Dopo tuttocciò i Cappuccini dell'

 Indie,

(*a*) Pag. 25. e 26.

Indie, che non aveano mai osservato se non se un culto puro, ed approto, poteano essi senza violar questo Precetto, aprir le loro Chiese a' Missionarj della Compagnia, che in faccia al Pubblico continuavano nella prattica d' un culto impuro, e dannato? *Egli è impossibile che ritrovisi in un tempo la Chiesa di Gesù Cristo nella comunione d' una Dottrina pura, ed impura.*

La Chiesa è la più intollerante di tutte le altre Società.

Il voler ammettere un sì mostruoso miscuglio, è un far forza al buon senno, e distruggere la Religione nella purità del suo culto; egli è un oltraggiare il Signore nella Santità della sua Chiesa. Che se pur qualche volta si è veduta questa tenera Madre soffrir nel suo seno molti de' suoi Figliuoli, che insegnavano, e sostenevano qualch' errore; o non erano notorj nè ostinati, ovvero i loro errori non erano per anche condannati; ma la Chiesa non ha giammai tollerati Eretici, o Scismatici testardi, e notorj; *essendo*, al dir di M. Bossuet, *la più intollerante di tutte le Assemblee*.

XIII.

M. Bossuet insegna, che comunicare con una Società che abbraccia una dottrina impura, è un imbrattarsi con essa.

Questo dottissimo Prelato nella sua Storia della variazione, si spiega in una maniera ben chiara, e soda in proposito di quanto andiamo dicendo „ „ Che vuol dire essere in comunione „ con una Chiesa? Dimandava egli per „ confondere il Ministro Claudio, il „ quale pretendea, che nella Chiesa „ Romana, prima della riforma vi fos- „ sero

„ fero veri fedeli della fua Setta ,
„ che vi erano ftati fenza comunicare
„ nè co' dogmi nè co' principj corrot-
„ ti , che già vi erano ; Che vuol
„ dire effere in comunione con una
„ Chiefa ? Non è già l'abitare nello
„ fteffo . Paefe , dove codefta Chiefa è
„ conofciuta , o come i Proteftanti
„ erano tra noi , o come i Catto-
„ lici fanno in Inghilterra , ed in
„ Olanda ; nemmeno vuol dire entrar
„ ne' Tempj , afcoltare le prediche ,
„ e ritrovarfi alle addunanze fenza al-
„ cun fegno d' approvazione , e quafi
„ col medefimo fentimento , con cui
„ un Viandante curiofo , fenza dire
„ *Amen* nelle loro Orazioni , e foprat-
„ tutto fenza mai comunicare con effi ...
„ Dunque in fine il comunicar con
„ una Chiefa , fi è il frequentar per
„ lo meno le adunanze co' fegni efte-
„ riori di confenfo , e approvazione ,
„ come fanno gli altri di quella tal
„ Chiefa . Dar quefti contrafegni ad
„ una Chiefa di cui la profeffione di
„ Fede è peccaminofa , egli è un dar
„ il fuo affenfo al peccato , ed il
„ ricufarlo egli è un non voler effere più
„ in quefta efterna comunicazione , do-
„ ve ciò non oftante voi volete ch' ei
„ fia . Che fe dite , che fi daranno
„ fegni d' approvazione , che folamen-
„ te cadranno fulle verità , che fi
„ faranno predicate in quefta Chjefa ,
„ e ful bene , che vi farà fatto ;
„ potrebbefi per quefta fteffa ragione
„ effer

,, esser in comunione co' Sociniani co'
,, Deisti, se potessero far Società, co'
,, Maomettani, e co' Giudei, in as-
,, coltando quanto ognuno di costoro
,, dirà di vero, non ne dicendo pa-
,, rola sul restante, e vivendo da
,, buon Sociniano, e da buon Deista.

I Cappuccini dunque non potevano comunicare co' Partigiani de' Riti senza rendersi complici de' loro errori.

Se avessero letto i Refrattarj, i quali Noi combattiamo, questo bel passo di M. Bossuet; o se ne fossero per lo meno ricordati, avrebbero veduto, che la condotta de' nostri Padri nel ricusar di comunicare seco loro non meritava poi le doglianze, che fanno. Perche che vuol dire l' esser in comunione co' Missionarj Ribelli alla S. Sede. Non vole già dire il dimorare nel Paese (cioè nella Missione, dove sono eglino i Padroni) *come sono i Cattolici in Inghilterra, ed in Olanda*, o i nostri Missionarj a Madrast cogl' Inglesi; nemmeno vuol dire l' entrare nelle loro Chiese, oppure nelle Pagode de' Gentili, come fanno sovente i Francesi a Pondicherì: non vol dire vedere le cerimonie, che vi osservano per sola curiosità, senza verun segno d' approvazione, e quasi con lo stesso sentimento d' un curioso Viandante, *senza dire nelle orazioni, che fanno quest' idolatri* Amen: no il far questo non è un un esser con essi uniti di comunione; ma secondo il dotto Prelato, *consiste nel frequentare le Assemblee co' segni interiori di assenso, e approvazione, che vi danno gli*

altri

altri, lo che sarebbe accaduto, se i nostri Padri si fossero arresi all' istanze de' Refrattarj, che ricercavano di dire la Messa nella nostra Chiesa, e di pubblicamente esercitare con noi le funzioni Ecclesiastiche; o se per una vile condiscendenza, o per un pretesto di falsa pace fossero i nostri Padri andati alla Chiesa de' Missionarj Gesuiti, per far con essi le funzioni, come ne venivano pregati.

Non potea comunicarsi co' Gesuiti nello Spirituale senza approvare le loro condannate practiche.

Tutti avrebbero in caso di questa comunione esteriore conchiuso, che i nostri Missionarj acconsentivano, ed approvavano le trasgressioni de' Refrattarj al Decreto già scomunicati per la disubbidienza, e per lo Scisma, che fomentavano fra' Cristiani dell' Indie. Infatti erano questi li motivi, che impegnavano i Missionarj della Compagnia a far tutto il possibile, accciocchè i nostri Padri venissero a celebrare nella loro Chiesa. Ognuno ben vede, che quest' inviti non si faceano certamente per onorar i Cappuccini, la cui fama veniva nel tempo stesso da lor denigrata, per fargli uscire da Pondicherì; bisognava dunque, che i nostri Padri negassero di dare questo segno d' assenso, e di approvazione.

La direzione d'intenzione non potea giustificare la comunione *in Divinis* de' Cappuccini co' Gesuiti.

Che se i P. P. della Compagnia di Gesù vogliono dirci, comunicando noi con esso loro, i nostri Missionarj potevano far cadere la loro approvazione, ed il loro assenso sopra le ceri-

cerimonie ricevute da tutta la Chiesa, e prescinder da quelle condannate dal Decreto sopra il Santo Sagrifizio, e l' Uffizio Divino, che sono azioni sante, e lodevoli, e non sopra i Riti vietati, come idolatri, e superstiziosi; risponderemo in tal caso con Monsig. Vescovo di Maux: *dunque si potrebbe così esser unito di comunione co' Sociniani, co' Deisti, se far potessero Chiesa: co' Maomettani, co' Giudei, cogl' idolatri, e co' Gentili, ricevendo quello, che ciascun d'essi ha di buono, e dire quello che dicon anch' essi di vero, senza parlare del rimanente.*

Così i nostri Padri, che sono a Madrast, ove ritrovansi tutte le Sette, non farebbero dunque alcun male, se si unissero a' Brammani nelle Pagode de' Gentili, co' Deruis nelle Moschee de' Mussulmani, co' Ministri ne' Templi degl' Inglesi, co' Preti Greci nelle Chiese degli Armeni Scismatici ecc. purchè indirizzassero le intenzioni in modo, che non participassero se non se a quello che avvi di buono tra loro. Che follìa il pensar così! Può darsi incoveniente maggiore? Non si rende uno da se stesso volontariamente ridicolo nell' avanzar simiglianti paradossi? Ma un abbisso ne chiama un altro: non si arriva a tai eccessi, che per voler salvar altri eccessi, ne' quali si era caduto. Ecco la dottrina di questo Gran Vescovo chiamato da un Papa *Flagello degli Eretici*. La sua dottri-

dottrina era ella contraria a quella della Chiesa Gallicana? E questo Prelato fu fors'egli solo che la sostenesse? Non troveremo noi nel Regno di Francia altri valent'Uomini, e dotti Teologi, che han parlato collo stesso linguaggio?

Il Sig. Cardinal di Bissi difende la stessa unità di comunione.

Il Cardinal di Bissi, le di cui Opere hanno riportato universal applauso, intantocche la Corte si è veduta in obbligo d'impor silenzio con suo Editto fatto in Consiglio a quelli che cominciavano ad oppugnarla, e condannarla. Questo Principe della Chiesa, che ha scritto con un erudizion uguale al suo zelo, difende niente meno di Monsignor Bossuet l'unità della comunione. Ecco come si spiega nella circostanza della Bolla *Unigenitus* (*a*). *Può mai pensarsi che il Sommo Pontefice, che nella Chiesa tiene la principal autorità in materia di fede, abbia dopo due anni d'esame condannate in Quesnello delle proposizioni buone, in tutt' i sensi vere, ne' sensi proprj, delle proposizioni, che sarebbero altrettanti articoli di fede, altrettanti principj inconcussi di morale, e altrettanti punti di disciplina generale ricevuta nella Chiesa: Che abbia, dico, condannate queste proposizioni, o sia per error di fatto attribuendo alle proposizioni de' sensi, ch'esse evidentemente*

La sua Istruzione Pastorale lo fa vedere.

(*a*) Nella sua Istruzion Pastorale del 1722. pag. 10. e 11.

te non hanno ; e che ſia caduto in molte Ereſie ; che abbia indi mandate le ſue deciſioni a tutt' i Fedeli del Mondo Cattolico , per ſervir di regola di fede : che ſiaſi ſervito dell' autorità della ſua Sede , e delle più ſpaventevoli minaccie per far ricevere la Coſtituzione ; e che dalle minaccie abbia cominciato a paſſar agli effetti , col ſeparar dalla comunione della ſua Carità tutti quelli , che han negato di ſottoſcrivervisi . Finalmente , che la Chieſa Romana , la quale , ſubito pubblicata la Bolla , vi ha toſto aderito , ſia da quel tempo ſtata fin qui manifeſtamente nell' errore , ſenza mancar d'eſſer il centro della noſtra comunione , la Cattedra dell' unità , la Madre , e la Maeſtra di tutte le Chieſe ? Ma ſe il Papa dopo ſei Anni foſſe perſeverato in una sì ſcandaloſa oſtinazione , la Chieſa di Roma , in particolare , che ha aderito alla Bolla , ſecondo la ſua lettera de' 16. Novembre 1716. , ſcritta al Cardinal de Noailles , ſarebbe da un tal tempo ſtata in continuo manifeſto errore ; quella Chieſa , cui gli Autori Franceſi , anche men favorevoli alla S. Sede , attribuiſcono l'indefettibilità , come prerogativa ſua propria : Queſta Chieſa , ſul ſuppoſto , che foſſe caduta , non ſarebbe dunque il centro della noſtra comunione , la Cattedra dell' unità ; la Madre , e la Maeſtra di tutte l'altre Chieſe : titolo auguſto , di cui tutt' i Concilj Generali , e ſpecialmente l'ultimo l'han ſempre onorata , e che fin

Sentimento di M. de Biſſi ſopra l'unità della comunione.

dalla

dalla puerizia avete imparato a così chiamarla nel Catechismo di Meaux fatto da Monsignor Bossuet ?

Se noi applichiamo tutto questo discorso a' Decreti della S. Sede, che regola il Culto delle nostre Missioni de' Malabari; Che potranno risponder i Refratrarj? Il Decreto del Cardinal di Tournon è stato confermato dalla Santa Sede, non dopo due, ma anche dopo trent' Anni.. La Chiesa di Roma l'ha fatto promulgare; ella vi ha aderito dopo il corso di tanto tempo; ella continua a comandare sotto pena di Scomunica, che tutt' i Cristiani dell' Indie debbano uniformarvisi: Se dunque (come dice questo Cardinale) la Santa Sede ha condannato con questo Decreto un culto come idolatro, e superstizioso, il quale però secondo l'opinione de' Missionarj della Compagnia è un culto legittimo, ed indifferente, non dee dirsi, che la S. Sede sia manifestamente caduta in errore, in materia la più essenziale della Religione? Dunque cesserebbe per conseguenza d'esser *il Centro della comunione, la Cattedra dell' unità, la Madre, e la Maestra di tutte le Chiese*. Dunque i Fedeli della Chiesa dell' Indie non potrebbero presentemente dire d'esser uniti di Fede colla Chiesa Cattolica, Appostolica, e Romana, quantunque fuori di questa non siavi salute: Dunque non sarebbe più adesso lecito di sottoscrivere al celebre Formolario di Pa-

Raziocinio fondato sulla Dottrina di M. de Bissi.

Conseguenze assurde in falso supposto de' Partigiani de' Riti.

pa

pa Ormiſda, ſegnato da tutt' i Veſcovi d'Oriente, rinnovato in appreſſo in un Concilio Generale, nel quale il Santo Papa dichiara, che la Religione Cattolica, e la Santa Dottrina ſi è ſempre conſervata ſenza macchia nella Sede Appoſtolica, ſecondo la promeſſa di Gesù Criſto, che non può mancare di adempierſi.

Se i Refrattarj al Decreto non ardiſcono manifeſtamente di pubblicare sì orribili conſeguenze, non danno eglino motivo di credere colla loro traſgreſſione in faccia agli Uomini, ed agli Angioli, che punto non dubitano di eſſe. Se per lo contrario credono, che la Fede Cattolica, e la ſana Dottrina ſiaſi ſempre conſervata nella S. Sede, debbono altresì ammettere, che codeſto culto, che di ſua autorità vien condannato come idolatro, e ſuperſtizioſo, effettivamente lo ſia tale; altrimente la ſua Dottrina non ſarebbeſi conſervata ſempre ſana, e la S. Sede caduta ſarebbe in errore. Convien dunque concedere, che chiunque di loro un tal culto oſſerva, cade non ſolamente nell' idolatria, e ſuperſtizione, ma che opera contro l'ubbidienza dovuta al Vicario di Gesù Criſto; e che conſeguentemente ſi ſepara da per ſe ſteſſo dall' unità della Sede Appoſtolica, e divien perciò Sciſmatico. Queſto diſcorſo ha una forza invincibile contro gli animi, che reſtano tuttavia attaccati alla comunione Romana. Così i Partigiani de'

Conſeguenze neceſſarie, e favorevoli alla ſeparazione de' Cappuccini.

Riti

Riti non faranno mai meglio conoscere, che non vi sono punto attaccati, che continuando a lagnarsi del rifiuto de' Cappuccini di comunicare con esso loro nello Spirituale.

XIV. Sentimento del Cardinal de Mailli sopra l'unità della comunione.

Ma se non si arrendono al discorso di Monsignor di Bissi è da temersi, che non si la cieranno persuadere da quello del Cardinal di Mailli, Arcivescovo di Reims; ed il di lui zelo per la difesa della Fede ammirato non meno a Roma, che in Francia non sarà punto considerato nell' Indie da' Partigiani de' Riti, e poco servirà a far conoscere la dottrina di questi Valentuomini della Francia in ordine alla materia di cui si tratta. Ecco di qual tenore s'esprime in una Lettera da lui scritta a' Vescovi di Francia, (a) che ricevut' aveano la Bolla *Unigenitus*, e che adunare voleansi per far un accomodamento cogli Appellanti, ed Opponenti: *Credono forse d' essere meno colpevoli, perchè fingono sempre di voler entrare in un accomodamento, e che i Prelati che hanno tutto il riguardo per loro benchè sommessi alla Bolla, vengono ad esibirsi di rinnovar queste Conferenze? Sudditi rivoltati contro il loro Sovrano, cesseranno per questo d' essere colpevoli, perchè propongono sempre di ritornare all' ubbidienza; ma però non vi rientrano mai? Dov-*

(a) Nel 1719. non era per anche Cardinale; ma solamente Arcivescovo di Reims.

ranno essere ascoltati, se in vece di sottomettersi umilmente, ed implorar pace, persistono con tant' andacia nelle loro pretensioni, sostenendo che la loro ribellione è legittima?

Questa dottrina di M. Mailli sembra essere la regola della condotta de' Cappuccini.

Parlavano forse diversamente da questo gran Prelato i nostri Missionarj; non operavano forse coerentemente a tali sentimenti? Voi volete, *diceano soventemente a' Refrattarj*, voi volete entrare con noi in accomodamento: voi ci dimandate d' esser ammessi alla nostra comunione; ma finchè non ubbidite alla S. Sede, finchè continuate ad osservare le pratiche da lei condannate sotto pena di Scomunica, non possiamo noi rinnovare la pace, la quale non è stata interrotta che dalla vostra resistenza agli Ordini del Vicario di Gesù Cristo. Sudditi che si sono posti in rivolta contro i proprj Sovrani, avrebbero un bel promettere di rientrare all' ubbidienza, se si mettessero sempre a difendere, che la loro rivoluzione è stata legittima. Potrebbero mai promettersi d' ottener la grazia dell' amnistia?

Siegue la Lettera del Cardinale de Mailli.

Dice nella medesima lettera il nostro Arcivescovo di Reims, *L' errore, per quanto pretenda mascherarsi, non ha però potuto nascondersi a' vostri occhi, nè sfuggir dalla vostra penetrazione. Quello stesso velo, con cui cuoprir voleasi, ve l' ha fatto ravvisare; e piuttosto gli è stato facile d'ingannarvi colle false apparenze di pace. Era questa da voi ardentemente bramata, ed ogni picciol bar-*

lume

lume vi facea impressione. Che non avete fatto per istabilir la concordia, e far cessare una sì scandalosa divisione? Ardirò dirlo? Si è mormorato di sì gran pazienza ...... Ma se abbiam creduto di poter tutto soffrire per impedir lo scisma, e procurar di far ravvedere persone, che parean volere a noi venire: resteremo noi in compagnia d' una truppa di Fazionarj, che si fa gloria della sua ribellione? Comunicheremo noi contro la proibizione di Gesù Cristo con Uomini, i quali hanno abbandonata la Chiesa? Non deon costoro da noi più riguardarsi, che come Pagani, e Pubblicani, poichè non ascoltano più la sua voce, e a noi vien vietato qualunque commercio co' Ribelli alla verità, e co' Perturbatori della pace. La Chiesa sta fondata sull' unità, e chiunque ardisce romperla, non è più parte del Gregge Fedele. Non siam noi quelli, che allontanati ci siamo da loro; ma eglino sono quelli, che da lungo tempo ci fanno provare la loro separazione. Eglino sono quelli, che ritirati si sono da noi, malgrado le vane proteste d' unanimità, e di affetto alla Santa Sede.

Così pensava, e così la discorrea questo Prelato nel cuor della Francia. E chi ha mai detto, che con tai sentimenti offendesse la Dottrina della Chiesa Gallicana? All' incontro la Corte Romana approvò generalmente la di lui lettera, e fu ben presto dal Papa innalzato alla dignità di Cardinale. Mol-

 tissi-

tissimi Prelati della Francia, e gli Stati vicini non tardarono molto dopo questa Lettera a far Atti di separazione dagli Opponenti.

Che hanno fatto di più i Cappuccini dell'Indie? I Refrattarj al Decreto non erano, come gli Opponenti, nel caso di una formale disubbidienza alla Santa Sede in materia di Religione? E come dunque verrà loro rinfacciarsi, che hann' operato contro i principj della dottrina della Chiesa Gallicana? Dove sono gli Autori Francesi d'oggi giorno, che allegar si possano per convincerci? Sarà forse Monsig. Nicola? Ma questo Teologo stimato certamente non meno dagli Appellanti dell'Indie, che da quelli d'Europa; anzi che favorir i Refrattarj al Decreto, patentemente gli condanna; mercechè evidentissimamente prova contro il Ministro Jurieu, aver i Padri dogmaticamente insegnato. *Che la Chiesa ha un' Adunanza, dove le membra sono unite di comunione, e da cui gli Eretici, e Scismatici sono esclusi: che questa è la dottrina di tutta la Chiesa Orientale, e Occidentale: che in tutt' i secoli, e in ogni tempo è stata questa dottrina riguardata come una verità fondamentale della Cristiana Religione: che non vi è giammai stato dogma più universalmente riconosciuto: Che non avvi mai avuta cosa più frequentemente inculcata di questa, e niuna è stata men contrastata, e men soggetta a dispute fra le differenti Sette.*

Molti Autori Francesi seguono la dottrina di M. de Mailli, e in particolare M. Nicola.

Sarà

Sarà forse Monsig. Dupin Dottor di Sorbona? Ma questi ancora non è più favorevole a' Refrattarj di quello sia Monsignor Nicola. *Quelli, che son Eretici, o Scismatici*, dice questo Dottore, (*a*) *non assistono alle pubbliche Preci della Chiesa ne' suoi Sagrifizj; non partecipano alle sue obblazioni, e vien proibito a' Cristiani della Chiesa d' intervenire alle loro Adunanze, di far con essi orazione, di partecipare delle loro obblazioni, e de' loro Sagrifizj, in somma, d'avervi verun commercio di Religione. E perchè? E per qual legge? Per quella di Gesù Cristo, che dice: chi non ascolta la Chiesa, sia riguardato come Pagano, e Pubblicano; e ciò vuol dire, che non dee più considerarsi come fedele, come membro della Chiesa che già disprezza; che non devesi più dargli segno d' unione; ma deve anzi fuggirsi, e non aver più seco unione, averlo in orrore, come i Giudei fuggivano i Pagani, e Pubblicani .... Se accadesse*, dice più avanti, *che un Vescovo dasse in Eresia, o si separasse dagli altri Vescovi; il suo Popolo non solamente non sarebbe Scismatico, separandosi da lui, ma lo sarebbe, se stasse a lui unito*.

Sentimenti di M. Dupin.

Fa duopo confessare, che un Dottore qual è M. Dupin, (*b*) che tante volte

P 3

(*a*) Nel suo Trattato della Scomunica Tom. 1. pag. 15. 24. 42.

(*b*) Il Vescovo di Cantorbery in una sua

volte ha variato sentimento in materia di Dottrina, non merita, che molto deferiamo alla di lui autorità, se non se perchè quì si conforma al sentimento universale.

XV.

Conferenze di Lusson, e più altri Autori sopra l'unità della comunione.

Ricorreranno forse i Refrattarj alle Conferenze di Lusson, che vanno per le mani d'ogni Persona? Avvertano, che anche da questa sorgente viene la giustificazione del rifiuto fatto da' nostri Padri di riceverli alla comunione. Nel Tomo 18, leggonsi innumerabili passi di Scrittura, (*a*) i quali provano, che Dio ci comanda di separarci da quelli, che insegnano al Popolo una Dottrina contraria alla sua divina parola, e che ci distolgono dal rendergli quel culto, che gli è dovuto. L'Autore di queste Conferenze conclude poscia così: *Non si può credere, quando si procede verso loro con riserva, il guasto, che possono fare nel Gregge di Cristo. La comunione esteriore della Chiesa, in cui si veggono vivere, gli autorizza, e dà loro tutta la facilità di spandere più facilmente il veleno dell'errore. Se si trascura di estinguere una sola favilla, ella è capace*, dice S. Girolamo, *di mettere tutte a fuoco le Selve, le Città, e le Provincie intere. Pur troppo ciò si è veduto*

sua Lettera a questo Dottore, l'accusa di voler unir la Chiesa Gallicana coll' Anglicana, e di due farne una sola. Tom. 4. pag. 400.

(*a*) Pag. 288. e segu.

duto nell' infelice persona d' Ario. Nella prima sua comparsa non parve più che una scintilla nella Città d' Alessandria; ma perchè si trascurò d' estinguerla nel suo nascere, qual vasto incendio non cagionò poscia per tutto il Mondo Cristiano?

E per vero dire non ha fatti così i suoi rapidi progressi lo Scisma, e l'Eresia nell' Oriente, nell' Inghilterra, nell' Olanda, e nell' Alemagna, ed in altri Paesi d' Europa? Se si fosse da principio negato di comunicare cogli Eretici, e Scismatici, non piagnerebbonsi forse in oggi le grandi sventure, che ne son derivate. Così se i Cappuccini avessero mancato di zelo, e coraggio nell' Indie, ricevendo alla loro comunione sotto vani pretesti i Refrattarj, non è forse vero, che tutt' i Cristiani Malabari, si sarebbero dati al culto superstizioso, e idolatro, e senza scrupolo seguirebbero a trasgredire i Decreti della S. Sede, che ne ristabiliscono la purità? Almeno per questo pubblico rifiuto i Neofiti da una parte sottoposti alla giurisdizione de' nostri Padri, si mantengono nel vero culto della Religione, e nell' ubbidienza del Vicario di Gesù Cristo; dall' altra parte poi quelli, che non sono a loro carico, e che vanno fuori di strada co' loro Pastori, ritrovano un esempio, che potrà presto, o tardi richiamarli al proprio dovere.

I progressi dell' Eresia, e dello Scisma nascono sovente dalla poca fermezza, e troppa connivenza che s'usa verso coloro, che ne sono gli Autori.

Se gli Avversarj vogliono degnarsi di ascoltare ancora un gran Teologo, i di cui Scritti sono da qualch' anno com-

Sentimento del Tournely sopra l'unità della comunione.

parsi alle pubbliche Stampe, dopo di avergli insegnati nella Capitale del Regno di Francia, vedranno quanto coerentemente parli a ciò che fin quì detto abbiamo. (1) *La Sede Appostolica*, dic' egli, *essendo il centro dell' unità, ed il vincolo della comunione Cattolica, niuna cosa può esser giudicata Cattolica, e Ortodossa, se non a misura, che tende a questo centro per l'unità della medesima fede, e che sta unita per questo vincolo alla medesima Dottrina.*

Ora i Refrattarj potranno mai lusingarsi d'esser uniti pe 'l vincolo della stessa dottrina, quando s'alzano orgogliosamente contro una legge del Capo della Chiesa in materia di Religione, che osservano come leciti que' Riti, che il Vicario di Gesù Cristo ha riprovati come superstiziosi, ed idolatri, ed il di cui uso avea già condannato sotto pena di Scomunica? No certamente. Non si lagnino adunque della condotta de' Cappuccini; ma confessino piuttosto, che i passi de' nostri Padri sono stati fatti con molta moderazione, a proporzione della rivolta contro la S. Sede Appostolica, rivolta che tanto scandalo recava alla Chiesa dell' Indie: rivolta incompatibile col titolo di Cattoli-

(1) *Cum Romana Sedes, seu Apostolica, centrum sit ac vinculum unitatis & communionis Catholicæ, nemo Catholicus haberi potest, nisi qui unitate fieri & doctrinæ cum ea conjunctus fuerit.*

tolico, coll' amore d' essere unito al centro e d'appartener al Gregge di Gesù Cristo. Così formalmente l' insegna un Dottor molto saggio di Sorbona „ (1) Esser, dicea del Gregge di Ge- „ sù Cristo, e resister a' Decreti del „ Capo della Chiesa: scuoter il Giogo „ della dovuta ubbidienza, quando „ questo Capo riforma qualche abuso; „ quando particolarmente gli abusi toc- „ cano il midollo delle Religioni; è „ questa una contradizion troppo mani- „ festa. " In questa contradizione evidentemente si ritrovano i Refrattarj a' Decreti circa i Riti Malabarici. Si gloriano per una parte d' esser non solamente del Gregge di Gesù Cristo, ma di affaticarsi con più zelo d'alcun altro Missionario a mantener questo Gregge nella sommission che dee al suo Vicario in Terra; e dall' altra poi ne rigetta i Decreti, che riformano gli orrendi abusi, di cui è sfregiato il Culto divino. Poteano in tal caso i nostri Padri dispensarsi dal ricorrere alla S. Sede, informarla di simili abusi, e ubbidire alle Decisioni, che potessero indi venire? Fu questa la loro condotta: condotta, nella quale si son unifor-

Sentimenti di Michele Mauclero.

(1) *Esse de Grege Christi, & non subiici directioni & correctioni Pastoris a Christo Domino super Ovile suum constituti, manifesta contradictio.* Mich. Maucl. *Tract. de Monarch. div. Eccles. & secul. pag. 2. Lib. 3. cap. 15.*

formati alla dottrina de' Teologi, e de' più Santi Dottori della Chiesa Gallicana.

Sentimenti di S. Bernardo sopra la sommissione, che devesi avère alla S. Sede.

San Bernardo è di questo numero, scrivendo Egli a un gran Papa con questi termini " (1) Al vostro Tribunale
" Appostolico devon esser portati tutti
" gli pericoli, e gli scandali, che nascono nel Regno di Dio; e in particolare, quelli che son concernenti
" alla Fede, perchè son di parere, che
" di costì venir debba ogni riparo a'
" danni, dove non può la Fede patire
" alcun ecclissi.

A nome di quest' Oracolo potean così parlar i nostri Padri. Se appartiene al Vicario di Gesù Cristo il rimediar a tutt' i scandali, che nascono nel Regno di Dio, se ne vide giammai uno, contro cui il Pastor supremo abbia dovuto maggiormente armarsi di tutta la sua autorità per distruggerlo? Trattavasi di unione la più prodigiosa de' nostri Sagramenti co' Riti sacrileghi dell' Idolatria. Questo scandalo sfregiava la Chiesa Indiana, e facea gemere i veri Fedeli. Il Successor di San Pietro ne vien informato; il di lui cuore s' affligge di codest' abominazione; par-

(1) *Oportet ad vestrum referri Apostolatum pericula queque, & scandala emergentia in Regno Dei, ea præsertim quæ de fide contingunt; dignum namque arbitror ibi potissimum resarciri damna fidei, ubi non possit fides sentire defectum.* Epist. 190.

parla, e tuona per fulminarla; gli si fa resistenza, e in faccia del Cristianesimo, e dell'Idolatria vengono derisi e i di lui oracoli, e i di lui fulmini.

Una ribellion sì manifesta volea men di fermezza da' nostri Padri? Potranno esser biasimati, se si son separati *in Divinis* da coloro, che notoriamente eran colpevoli di tale rivoluzione? Se non l'avessero fatto, non avrebbero anzi operato contro i Decreti di tutto il Clero Gallicano?

XVI. Il Clero di Francia vuole, che si stia a quello che decide la Chiesa Romana in materia di Religione.

Fu espressamente ordinato a tutt' i Vescovi, e loro Vicarj Generali, *d'aver premura* (1) *che i Fedeli generalmente, Chierici, e Laici facessero la stessa Professione della Fede, che professa e segue la Romana Chiesa, Madre, Maestra, e Colonna, e sodo appoggio della verità; necessaria cosa essendo, che tutte le altre Chiese si conformino alla sua dottrina, in virtù della preminenza, ed autorità, che tien sopra tutte.*

Lo

(1) *Operam dabunt Episcopi & eorum Vicarii, ut in omnibus Synodis tam Diocesanis, quam Provincialibus, omnes & singuli, tum Clerici, tum Laici amplectantur, & aperta professione eam fidem pronuntient, quam Sancta Romana Ecclesia, Magistra, Columna & firmamentum veritatis, profitetur & colit: ad hæc enim propter suam principalitatem, necesse est omnes convenire Ecclesias.* In act. Conc. Cler. Gall. An. 1579. tit. Const.

Lo stesso Clero in un altr' adunanza fa questa solenne protesta del rispetto che dobbiam portar al Capo della Chiesa. Ecco come si esprime scrivendo a Innocenzo X. *Sappiamo*, (1) *che ove risiede il Capo della Chiesa, ivi sussiste l'inespugnabil fortezza della fede, e la Metropoli di tutta la disciplina.*

Finalmente per tacer di mille altri documenti della dottrina della Chiesa Gallicana toccanti il rispetto, e la sommissione dovuti a' Decreti della Santa Sede, ascoltiam come il Clero di Francia esorta tutt' i Vescovi, e vedremo, se degni sono i nostri Padri di biasimo, oppur di lode nella da loro tenuta condotta. *E' questa una gran testimonianza, dic' egli, del rispetto, che si porta a Dio, quando si rispettano, ed onorano quelli, che in questo Mondo ha egli costituiti per esser sua Immagine, tener le sue veci, e in luogo suo visibilmente supplire alle necessità degli Uomini per salute dell' anime loro: Cosa che essendo stata conferita principalmente a' Sommi Pontefici, che presiedono a tutt' i Vescovi, egli è ben dicevole, che questi si riconoscano inferiori a lui, e che gli portino tal onore, e rispetto, che all' esempio loro, il rimanente degli Uomini faccia la stessa cosa. Si esortano dunque i Vescovi ad onorar la*

Ordinazioni del Clero di Francia.

(1) *Scimus ubi caput Ecclesiæ, ibi totius Fidei arcem, totius ... disciplinæ Metropolim.* Cler. Gallic. 1650.

la S. Sede Apostolica, e la Romana Chiesa, fondata sull' infallibile promessa di Dio, sul sangue degli Appostoli, e de' Martiri, Madre dell' altre Chiese, e la quale, per parlare con S. Atanasio, è come il sagro Capo, per cui le altre Chiese, che non sono se non se sue Membra, si mantengono, e conservano. Rispettiamo parimente Nostro Signore il Papa, Capo visibile della Chiesa Universale, Vicario di Dio in terra, Vescovo de' Vescovi, e Patriarchi, in una parola, Successor di S. Pietro, da cui l' Appostolato, ed Episcopato hanno avuto principio, e su di cui fondò la Chiesa, quando gli consegnò le chiavi del Cielo, coll' infallibilità della sede, che si è veduta miracolosamente mantenersi fino al presente immutabile ne' suoi Successori; la qual cosa ha sempre obbligati li Cattolici a rendere ad essi tutta l'ubbidienza, e a vivere sommessi a' loro santi Decreti, ed Ordini. Si esortano perciò i Vescovi a far continuare lo stesso, e reprimere per quanto potranno gli spiriti libertini, che voglion chiamar in dubbio, e mettere in contrasto questa sagrosanta autorità confermata da tante leggi divine, e positive; e per dimostrar agli altri la strada; saranno essi li primi a far vedere la loro sommissione.

Tutti questi Oracoli della Chiesa Gallicana, son forse tali, da far sapere a' nostri Padri, che non poteano separarsi dalla Comunione *in Divinis* da' pubblici Refrattarj a' Decreti della S. Sede,

Gli Oracoli della Chiesa Gallicana non dicono altrimenti che sia permesso di comunicare *in Divinis* co' Ribelli alla S. Sede.

Sede, in una materia, che riguarda quanto di più augusto ha la nostra Fede? Anzi all' opposto, questi Oracoli non fan forse bastevolmente vedere la necessità d'una tal separazione? E come potrà persuadersi, che sia permesso l'unirsi ad Uomini ribelli alla voce del Vicario di Gesù Cristo con Uomini, che ricusano di sottomettersi a' più fulminanti Decreti della Romana Chiesa? e come credere in appresso col Clero di Francia, *che questa Chiesa Romana è la Maestra, la Colonna, e il saldo appoggio della verità? Che la sua Fede è l'unica, ed invariabil regola della Fede dell' altre Chiese? Che il suo Vescovo è il Capo visibile e Pastore di tutta la Chiesa? Che dov' ei risiede, ivi è la fortezza della Fede, e la Metropoli di tutta la disciplina? Ch' egli è il successor di Pietro, sopra cui Gesù Cristo ha fondato la sua Chiesa, dandogli le chiavi del Cielo, e l'infallibilità della Fede; Che tutti questi giusti motivi, obbligati avendo i Cattolici a prestar a' Sommi Pontefici ogni sorta d'ubbidienza, e sommissione a' suoi Decreti, non si potrebbero mai troppo reprimere gli spiriti libertini, che dubitar vogliono, e metter in questione questa sagrosanta autorità stabilita dalle leggi umane, e divine?*

Come si possono dunque credere queste verità, siccome io dico, colla Chiesa Gallicana, e nel tempo stesso ricevere alla sua comunione quelli, che ardiscon combattere la verità fin al segno di

di pubblicamente violare un Decreto autorizzato dal Capo della Chiesa, fin a segno d'alzar la fronte in vista del Cielo, e della Terra contro gli Oracoli i più precisi del Pastor supremo, e surrogare alle Cerimonie sante, che volea onninamente praticar si dovessero con tutt' illibatezza, una farragine di Riti macchiati dall' Idolatria, e dalla superstizione, calpestando fino gli Anatemi, che fulmina, per esterminar sì orrende usanze?

I Cappuccini non poteano ammettere i Gesuiti alla loro comunione senza contraddire alla Fede.

Se i nostri Missionarj avesser ricevuti alla Comunione questi Padri, non avrebbero dato in manifeste contradizioni? Lungi dunque dal credersi degni di biasimo, se han ciò ricusato, sieno piuttosto encomiati per aver operato in conformità della loro Fede. Non potean se non se pensare, che diversamente operando, facean torto alla loro Fede, e tradivan la propria coscienza, entrando in comunione co' Ribelli all' autorità della S. Sede. Dican pur ciò che lor piace i Refrattarj. Essi violavano pubblicamente un Decreto confermato più volte da questa suprema autorità nella più autentica solenne forma. Cosa che impegnò i nostri Missionarj da quel punto a riguardare il Decreto, per usar i termini (*a*) di un S. Papa, come un *Oracolo rivelato al Successore di Pietro, la di cui Apposto-*

Espressioni dell' ottavo Concilio Generale.

lica

(*a*) Nella sua Lettera Dogmatica dell' Ottavo Concilio Generale.

lica Sede è ſotto una ſpecialiſſima protezione dell' Altiſſimo, ed ha ſempre ſeguita la verità, ſenza dar giammai nel menomo errore, di cui tutta la Chieſa Cattolica, e i Concilj Generali hanno ſempre riſpettata l'autorità, cui hanno ubbidito, come che era quella ſteſſa, ch' ebbe origine dal Principe degli Appoſtoli, la cui dottrina è ſtata da' Santi Padri abbracciata, dalla quale ſon derivati i più chiari lumi, e che tutti li Santi, e Ortodoſſi Dottori hanno riſpettoſamente venerata, e fedelmente ſeguita; e non vi ſono ſtati ſe non ſe gli Eretici, i quali ſianſi innalzati a combatterla con calunnie, e odioſe eccezioni. (1)

XVII.

La ſeparazione *in Divinis* de' Cappuccini co' Geſuiti era neceſſaria pe' i Criſtianeſimo dell' Indie.

Sull' idea di queſto Decreto, erano forse mal fondati i noſtri Padri a credere, che preſtando ubbidienza ad un Decreto, che regola il culto divino, venivano con ciò a ſeguire la Dottrina di

(1) *Ejus vera confeſſio a Patre de Cœlis revelata eſt, pro qua a Domino beatus eſt pronunciatus, cujus admitente præſidio, hæc Apoſtolica ejus Eccleſia, nunquam de via veritatis in qualibet erroris parte, deflexa eſt; cujus authoritatem, utpote Apoſtolorum omnium Principis, ſemper omnis Catholica Chriſti Eccleſia & univerſales Synodi, fideliter amplectentes, in cunctis ſecutæ ſunt, omneſque Venerabiles Patres Apoſtolicam ejus doctrinam amplexi, per quam & probatiſſima Eccleſiæ lumina claruerunt, & ſiquidem criminationibus ac derogationum odiis inſecuti.*

di tutta la Chiesa Cattolica, e i Missionarj, che lo trasgredivano sotto mille falsi pretesti, urtavano ne' scoglj dell' Eresia? E per ciò non era natural cosa, che innalzassero tra essi, ed i Refrattarj un muro di separazione, che da una parte mettesse in vista di tutt' i Fedeli dell' Indie il rispetto, e la sommissione dovut' alla Sede Appostolica, e che facesse dall' altra conoscere la temerità, ed audacia de' Refrattarj? Era tanto necessaria una tale separazione, quanto che i Partigiani de' Riti non volevano comunicare co' Cappuccini nello Spirituale, che per autorizzare la propria ribellione agli Ordini della S. Sede, e per dare con ciò ad intendere alla Chiesa dell' Indie, che il Decreto di M. di Tournon non contenea se non Regole, e Decisioni frivole, e pericolose. Non poteasi dunque accordare loro una comunione, che non volevano se non in grado di ribellione, e d' infedeltà, senza entrare nel loro spirito, e senza partecipare alle peccaminose loro opre! Qual Uomo sensato, e fornito di qualche sentimento di pietà, e di Religione questa verità non sarà tosto per comprendere?

Il precetto di confessar la fede esigge da noi l'esteriore, quando v' è il pericolo di rinegarla

Ci si opponga pur mille volte, che potevano i Cappuccini comunicare co' Partigiáni de' Riti senza entrar nelle loro opinioni, e senza approvare la ribellione: che le addotte ragioni abbatteranno sempre questo frivolo pretesto. Qui non si tratta degl' interiori senti-

menti, ma solo degli esteriori. Or quando ci si propone questo esteriore per un motivo contrario alla fede, e alla sommissione dovuta alla Santa Sede, e che questo motivo comparisce agli occhi del Pubblico, non sarebbe un violare il precetto della confession della fede il venire a quest' esteriore? Non può dubitarsi, che i Refrattarj non avessero questi motivi esigendo quest' esteriore da' Cappuccini. Non pubblicavano apertamente, che il Decreto non contenea, che Decisioni, e Regole ingiuste, frivole, ed impossibili ad osservarsi, ed eglino rigettandole non divenivano nè Scismatici, nè Ribelli, nè Scomunicati, e che non potevasi senza ingiustizia, senza ferire la carità, separare da essi. Tal era il motivo, che gl' impegnava a ricercare, a sollecitare, a impiegare l' autorità per costringere i Cappuccini ad ammettergli alla loro comunione: tal è altresì il motivo, che avrebbe resi complici i Cappuccini della ribellione, della resistenza, e del traviamento de' Partigiani de' Riti, se accordata gli avessero la comunione.

S. Paolo vuole che si lasci un' azione, che in se stessa non è cattiva, quando tale azione ci venga richiesta a dispreazo della Religione.

Un passo di S. Paolo mi sembra de' più proprj a persuaderci questa verità, ed a farcene conoscere la forza. I Pagani espongono sulle pubbliche Piazze le carni, ch'erano state sagrificate agl' Idoli colle carni ordinarie. I Cristiani, che volevano fare la loro provvisione si trovavano imbrogliati, perchè credevano rendersi sospetti d' idolatria mangiando

do di quelle carni, che sagrificate furono agl' Idoli. Ecco come gli consola S. Paolo sopra ciò: *Mangiate*, dic' egli, *tutto* (1) *ciò che si vende al Mercato senza informarvi di nulla*: E la ragion che ne dà, si è, *che la Terra, e tutto ciò ch' ella contiene, appartiene a Dio*, e non a' Demonj, che non rendono immonde quelle cose, che se gli presentano; ma in appresso propone un caso, ove proibisce di mangiare di queste carni. Se un Infedele, aggiunge, v' invita a mangiar seco, e se stando alla sua Tavola vi dice: *Ecco ciò ch' è stato sagrificato agl' Idoli*: (2) *Astenetevene a cagione di colui, che ve l' ha detto, e per riguardo della coscienza non vostra, ma altrui*, vale a dire, secondo la spiegazione degl' Interpreti, (3) che voi potete in buona coscienza mangiare di queste carni, perchè sapete bene, ch' elleno non lasciano di appartenere a Dio, quantunque siano state sagrificate a' Demonj; ma siete obbligati d' astenervene, perchè mangiandone, in tal circostanza l' Infedele potrebbe credere che voi approvaste la

Q 2 sua

(1) *Omne quod in Macello vænit, manducate, nihil interrogantes propter conscientiam; Domini est terra & plenitudo ejus.* 1. Corinth. Cap. 10.

(2) *Hoc immolatum est Idolis: Nolite manducare propter illum, qui indicavit, & propter conscientiam dico, non tuam, sed alterius.* ibid.

(3) *S. Grisost. & Teof.* in hunc locum.

ſua idolatria ; poichè non avete orrore a queſte carni , ch' egli s' immagina appartenere al Demonio , eſſendo ſtate a lui offerte .

L' Appoſtolo vuole , che il Criſtiano s' aſtenga da queſte carni per la preciſa ragione, che l'Infedele, il quale gliele preſenta, potrebbe credere , che non facendo alcuna difficoltà di mangiarle , approvi , o non condanni la ſua idolatria: Che non avrebbe aggiunto a queſto S. Paolo, ſe altronde ſuppoſto aveſſe , che il Criſtiano foſſe ſicuro , che l' Infedele facea ſervire queſte carni ad uno ſpirito d' infedeltà, e per diſprezzo della Cattolica Religione ? Ora queſto è il caſo, in cui ſi trovavano i Cappuccini a riguardo de' Refrattarj . Queſti non dimandavano la comunione loro, ſe non ſe per quanto autorizzare ſi volevano nella propria diſubbidienza , e perſuadere a' Criſtiani , che il Decreto era del tutto degno della loro indifferenza , e del loro diſprezzo .

Eleazaro nega di mangiar le carni permeſſe per la ragione che S. Paolo le proibisce a' Criſtiani.

Nel tempo della perſecuzione de' Macabei , che richiedevano ad Eleazaro i ſuoi falſi Amici ? Altro non pretendevano , che l' eſteriore ; non richiedevano già da eſſo , che rinunziaſſe interiormente alla ſua Religione . Gli preſentavano altresì delle carni permeſſe dalla ſua Legge . Solamente volevano , che ſalvaſſe l' apparenza , facendo viſta di mangiare carni ſagrificate agl' Idoli , affinchè il Re credeſſe, ch' egli avea ubbidito a' ſuoi ordini , e che perciò ſcan-

scansasse la morte . I Refrattarj al Decreto falsi Amici de' Cappuccini usano nella stessa maniera con essi : Non pretendiamo , *dicono eglino* , che voi aderiate alle nostre appellazioni , nè che rigettiate il Decreto : Non vi biasimiamo l'accettarlo , e sottomettervici . Solamente vi chiediamo, che non turbiate con un zelo eccessivo la pace , e che per non inasprire i Spiriti , abbiate almeno la condiscendenza di accordarci la vostra comunione , il rifiuto della quale persuade pur troppo a' Cristiani , che noi siamo Scismatici , e Scomunicati , rigettando questo Decreto . Perchè , che v'importa di ciò che pensiamo noi sù quest' affare , purchè voi siate ubbidienti agli Ordini della S. Sede , ed alle Decisioni della Chiesa ?

I Refrattarj tengono quasi la stessa frase che gli Amici di Eleazaro per impegnare i Cappuccini a comunicare *in Divinis* ,

Questa ingannevole favella non è a un dipresso simile a quella degli Amici di Eleazaro : Favella , che con altrettanta forza rigettare dobbiamo , con quanta ne usò questo glorioso Martire dell' antica Legge , poichè non è più permesso d'accordare a' Refrattarj la comunione , che ci richieggono a solo disprezzo di una Regola prescritta sotto pena di Scomunica , di quello fosse permesso ad Eleazaro di far vista di mangiare delle carni , che non gli si volevano far mangiare se non se a disprezzo della Mosaica Legge . Se i Partigiani de' Riti ci fanno vedere , che fra questi due casi vi sia una disparità , che possa condurre ad una differente

conseguenza, io gli prometto in buona fede di pubblicare, che i Cappuccini hanno fatto male in negare loro la comunione *in Divinis*, ma se non ve ne trovano alcuna, non dovrebbono rientrare co' loro Neofiti sotto il giogo dell' ubbidienza, e ritornare tutt' insieme nell' Ovile del Sovrano Pastore delle Anime nostre. Non v' è momento da dubitare, che Benedetto XIV. persuaso finalmente della sincerità di loro ritorno non mostri anche più tenerezza per ricevergli, di quello abbia mostrata severità per punirgli: Parlerà loro colla medesima paterna bontà, che usò Benedetto XIII. al Vescovo di S. Malò, quando gli testimoniò il suo pentimento della resistenza avuta per la Costituzione.

XVIII.

Benedetto XIV. riceverebbe i Refrattarj, se tornassero a' loro doveri colla stessa bontà, con cui Benedetto XIII ricevette il Vescovo di S Malò dopo il suo ritorno.

Gli dice il Papa nel suo (*a*) *Breve: Venerabile Fratello: avete dunque fatta seria riflessione al terribil giorno delle vendette del Signore, che s'avvicina, e allo spaventevol conto, che il Supremo Giudice dimanderà da tutti quelli, che per sua divina Provvidenza ha scelti per comandar ad altri. Queste savie riflessioni penetrato vi hanno di gran cordoglio per le lunghe differenze,* (*b*) che vi han

(*a*) De' 25. Gennajo 1728. a Vincenzo Francesco Vescovo di S. Malò.

(*b*) Il Vescovo di S. Thome, e i Gesuiti dell' Indie colle lunghe loro dispute contro i Decreti, si sono separati dalla Sede Appostolica.

han tenuto da Noi separato. *Esse vi han fatto nascere sentimenti di pace, e di salute: prova ben evidente della bontà del Dio delle Misericordie, e della sua Potenza. La strada, in cui vi sete riposto, tirar dovrebbe a seguir le vostre pedate coloro, la di cui tardanza troppo per voi funesta, avrà cagionato fin quì il vostro indugio. Nella mutazion del vostro Cuore, Noi lodiamo l'opra della destra dell' Altissimo, e ci congratuliamo de' vostri generosi sentimenti di pietà, e sommissione, come di una vera vittoria; perche il più gran trionfo, come dice S. Bernardo, è il sottometterfi alla Divina Maestà, e la più soda gloria, e lo star soggetto all' autorità della Chiesa sua Madre.*

Piagnevamo sopra di Voi, (*a*) al sentire, che v'incamminavate pe' sentieri dell' errore; ma all' intendere, che date addietro, non sappiam esprimer la gioja, con cui vi veniamo incontro per abbracciarvi teneramente, quando voi stesso venite a noi incontro piagnendo i vostri

Breve di Papa Benedetto XIII.

(*a*) La tenerezza de' Sommi Pontefici si stende fino all' Indie, e l'estremità della Terra: Con amarissimo dolore ascoltano che i Missionarj uniscono le tenebre del Paganesimo alla luce del Vangelo, preferiscono de' Riti impuri e superstiziosi alle nostre più sante cerimonie. Qual giubbilo pe 'l Sommo Pontefice che ammira la Chiesa, se gli vedesse spargere amare lagrime de' loro trascorsi.

voſtri traſcorſi : *Ciò non è che per la ſventura di queſti ultimi tempi , e dalla paterna noſtra ſollecitudine, che ci move, potrete ben giudicare, qual ſia il noſtro preſente riſentimento. Quai colpi , e colpi crudeli non ſente il noſtro Cuore* (*a*) al vedere che vien negata l'ubbidienza a' Decreti Appoſtolici ; attaccata la loro autorità con iſcritture , e diſcorſi ; arditamente difenderſi l'errore , ed inſultar con dannate appellazioni la ſana dottrina , e mettere a brano l'unità della Chieſa ?

Siamo però ricolmi di conſolazione in Gesù Criſto dall' intendere dalla voſtra lettera de' 12. *Dicembre , che abjurando tutte l'opere delle tenebre Voi accettate la Coſtituzione* Unigenitus , *ſenza veruna reſtrizione , o modificazione ; Quello, che maggiormente accreſce la noſtra gioja , è , che ritornando voi alla voſtra Dioceſi , ſarete ſervir di modello a'* Ribelli , e Refrattarj (*b*) *la voſtra ubbidien-*

(*a*) Perſiſtere per più di 25. anni in una pubblica contravenzione ad un Decreto confermato da tre Papi . Combattere con parole , e ſcritture le Appoſtoliche deciſioni , perſeguitare i Legati , i Deputati della S. Sede , i Miſſionarj ubbidienti alla Chieſa , non è queſto un ferir mortalmente il cuore del Vicario di Gesù Criſto , ſquarciar la veſte inconſutile del Figlio di Dio , e rompere l' Eccleſiaſtica unità ?

(*b*) Il Papa tratta da Refrattarj , e Ribelli quelli , che ſi oppongono alla Coſti-

dienza ; e con un discorso Pastorale gli disingannerete de' loro errori , e inspirerete loro un sincero pentimento , e li disporrete per la loro sommissione alle Costituzioni Appostoliche a ricevere le spirituali ricchezze , che vengono da' tesori della Chiesa . *Il più forte de' nostri desiderj , è vedergli esenti dal vecchio fermento , camminare per una via tutta nuova , uniti di* sentimenti agli umili di cuore , (*a*) ritornare al centro dell' unità , da cui s' erano allontanati , e colle necessarie preparazioni meritare di partecipar le grazie del Santo Giubbileo . (*b*)

Quindi , o Venerabil fratello , subito ritornato alla vostra Diocesi , e che adempiuti avrete i vostri doveri , e pietosi impe-

Costituzione . Si possono applicar gli stessi Epitteti a' Missionarj , che si oppongono al Decreto .

(*a*) I Vescovi di S. Tommaso cercano piuttosto di allontanare i loro Popoli dalla sommissione colle loro Lettere Pastorali, che a muovergli a seguirla : ben lungi di ristabilire la pace e l' unione fra loro , d' arricchirli de' beni della grazia raddoppiano sopra di loro tesori di collera, e di maledizioni, proteggendo la disubbidienza , e la ribellione .

(*b*) Non si contenterà il S. Padre di sole promesse, e soli giuramenti fatti dal Vescovo , e da' Missionarj per accordar loro la sua amorevolezza ; ma vorrà , che prima gli adempiano , e ne diano autentiche pruove .

impegni, siate persuaso, che niente ritarderà gli effetti della nostra benevolenza, e il compimento delle nostre brame. Conducete adunque al fine l'opra da voi intrapresa con quello stesso corraggio, con cui l'avete incominciata. Ella è un opra degna della virtù d'un Vescovo, e indispensabilmente necessaria per la salute del vostro Gregge. Il Principe de' Pastori, al quale tutti renderemo ragione delle Pecorelle a noi affidate, lo richiede, ed aspetta dalla vostra pietà. La consumazione sarà di gloria al nostro Capo, ed a voi servirà di corona, e sarà una sorgente di gioja per Noi, un esempio al Mondo Cristiano, e per presagio di perfetta pace: con tutta tenerezza, Venerabile Fratello, vi diamo la Paterna nostra Appostolica Benedizione. Roma 15. *Gennajo* 1728.

XIX.
V' è poca differenza tra i Refrattarj al Decreto sopra i Riti Malabarici e gli Oppositori alla Costituzione *Unigenitus*.

Sarebbe vano il replicarsi da' nostri Refrattarj, che il caso toccante il Decreto de' Riti Malabarici è ben differente da quello della Costituzione *Unigenitus*, della quale si tratta in questo Breve, che la rivolta contro questa è un delitto, che non merita verun riguardo, per esser una pubblica professione d'un ammasso d'errori tanto più mostruosi, quantocchè tendono al rovesciamento della Religione, e alla distruzione de' più gran principj di nostra Fede; Laddove la resistenza al Decreto non porta seco la menoma ombra di colpa, nè pericolo alcuno della salute; poiche i Riti proscritti sono

sono indifferenti a questa medesima Fede, e Religione; e per conseguenza la loro prattica non può meritare gli Anatemi del Vicario di Gesù Cristo, ed a più forte ragione nemmeno allontanare dall' unità della Santa Sede.

Differenza che v' è fra gli Opponenti dell' Indie e quelli di Francia.

Nel porre fine a quest' Opera non dissimuliamo cos' alcuna. Vi è differenza, è vero, tra la rivolta de' Ribelli alla Costituzione, e quella de' Refrattarj al Decreto. Ma se fosse permesso il decidere, stando sulla condotta di questi ultimi, non sarebbe molto malagevole a giustificare, che la Decisione più reale si è, che i Ribelli alla Costituzione sono i nemici della Compagnia di Gesù, ed i Refrattarj al Decreto ne sono i membri. Questi nulla perdono, piccandosi d'una perfetta sommissione alla Costituzione, e quelli dell' Indie nulla guadagnano in ubbidire al Decreto.

A ben ravvisare nelle sue sembianze una tale differenza, per quanto grande ella sia; può aversi fondamento di riguardare come Scomunicati, e Scismatici i Ribelli alla Costituzione, e voler che sia delitto il trattare alla stessa maniera i Refrattarj al Decreto? In che fondasi un tal sentimento? Se la Costituzione è una Legge emanata dal Capo della Chiesa; il Decreto ha lo stesso vantaggio. Se la Costituzione è stat' accettata col consenso tacito o espresso, di tutto il Ceto de' Pastori, non è

stato

stato collo stesso applauso ricevuto il Decreto? Se vi è stato solamente qualche temerario, che siasi sdegnato contro la Costituzione; ve ne sono altri che il picciol numero de' Refrattarj, i quali contro il Decreto sollevati si sieno. Fra i Ribelli alla Costituzione vi furono anche de' Vescovi, quando fra i Refrattarj al Decreto non vi furono che i Missionarj della Compagnia, perchè i Vescovi di S. Tommaso Refrattarj sono sempre da quella sortiti.

Differenza che v' è tra gli Oppositori dell' Indie, e quelli di Francia.

Gli errori condannati dalla Costituzione sono capitali per la Fede; ma le superstizioni, e le idolatrie proscritte dal Decreto, riguardano forse meno essenzialmente la Religione? Aggiugniamo, che gli errori dalla Costituzione dannati sono vestiti d'espressioni tolte da' Santi Padri, e perciò sono più pericolosi per la verità, e più degni d'esser proscritti; ma nel tempo stesso possono più facilmente sotto questa corteccia ingannare; laddove le cerimonie superstiziose, e idolatre, che il Decreto condanna non sono espresse, nè designate se non se da' termini cavati da' Libri della Gentilità, e da' diversi Rituali del Paganesimo: Cerimonie inventate da' Brammani non per altro, che per rendere un culto al Demonio.

Posto ciò i nostri Padri independentemente dall' ubbidienza, e dal rispetto, che devesi alla S. Sede, independentemente dal timore d'offendere la

loro

loro coscienza, e di metter un ostacolo alla salute de' Neofiti; poteano essi senza tradire gl' interessi più essenziali della Religione, oprare diversamente circa i trasgressori del Decreto, col rigettarli dalla loro comunione? Hanno i Refrattarj molto più torto di lagnarsi di questa condotta, quantocchè eglino stessi l'hanno lodata, e tenuta a riguardo de' Ribelli alla Costituzione, quantunque non fossero nominatamente denunziati; D'onde ne segue, che questi PP. non credono in conto alcuno, che sia necessaria la denunzia per obbligarci ad evitare il commercio cogli Scomunicati, e Scismatici. Ne segue ancora, che i Missionarj Gesuiti ritrovandosi nell' Indie in questo caso, doveano i nostri Padri ricusar d'aver con essò loro la comunicazione *in Divinis*.

XX.
Conclusioni generali di quest' Opera.

Che siansi questi Missionarj manifestamente ritrovati in questi casi, chiunque ha letta la presente Opera, ne sarà per forza convinto. La prima Parte ha fatto dimostrativamente conoscere, che il Decreto del Cardinale di Tournon non ha giammai cessato d'obbligare sotto pena di Scomunica *lata Sententia*, poichè è stato confermato dalla S Sede, e che M. di Visdelou, Vescovo di Claudiopoli, Vicario Appostolico, non ha operato oltre della sua facoltà in scomunicando i Ribelli agli Ordini della detta S. Sede, e al Decreto.

I fatti che vengono descritti nella seconda Parte, convincono che i Missio-

narj

narj della Compagnia hanno fino a' giorni nostri seguito a violar il Decreto in molti articoli. Per questa Terza finalmente si pruova ad evidenza, e non può negarsi, che i nostri Padri non sieno comendabili per aver ricusato di comunicare *in Divinis* co' Refrattarj al Decreto; e devesi accordare ancora, che in questo rifiuto vi si è operato con troppo di riserva, e che non può quasi scusarsi di debolezza; ma noi abbiamo tutto il luogo di credere, che quest' Opera animerà sempre più i nostri Missionarj, ed inspirerà una fermezza, che non si lascierà più vincere per un vano pretesto, se di nuovo i PP. Gesuiti trasgrediranno pubblicamente questo Decreto. Come le ultime Relazioni pur troppo ci fanno temere di questa disgrazia, malgrado qualunque Giuramento solenne, fatto da tutt' i Missionarj d' osservarlo; con questo timore il qual non è che troppo fondato, non posso meglio dar fine, che coll' incoraggire lo zelo de' nostri Padri col discorso altre volte fatto da S. Bernardo a' Vescovi di Francia, in circostanza d' uno Scisma, che si levò nella Chiesa. (*a*)

Discorso di S. Bernardo a' Vescovi di Francia indirizzato a' Cappuccini dell' Indie.

Ecco il tempo, dice, *o Padri* (*b*) *in cui non è più permesso al vostro coraggio nè il nascondersi, nè il languire.* *La*

(*a*) Epist. 126.
(*b*) Chiamavansi allora i Vescovi col nome di Padri.

La ſpada, che ſembra minacciare a' noſtri giorni la morte a tutto il Corpo di Gesù Criſto, ſtà ſoſpêſa ſopra le voſtre Teſte, e quanto meno vi ſtimate eſpoſti alla ſtrage, più ella ſta contro di voi affilata; così voi ſiete obbligati o a coraggioſamente reſiſtere a' ſuoi aſſalti, o a vilmente cedere: (lo che mai Iddio non permetta) *Chi ſi compiace di preſiedere fra voi, non vi riconoſce punto, poichè non riconoſcete quegli, cui la Chieſa tutta con voi riceve per quegli che viene in nome del Signore. Ei non lo riceve, io dico, ma quegli che vien in ſuo proprio nome: nè ciò fa ſtupire, poichè nell' età, in cui ſi ritrova, aſpira tuttavia alla gloria di acquiſtarſi una gran riputazione, ed inſtancabilmente s' affatica per arrivarvi. Non è certamente per errore, nè per una popolare voce, che mi ſia moſſo a far oſſervare la vanità di queſt' Uomo, che io condanno di ſua propria bocca. Nella Lettera da lui confidentemente ſcritta al Cancelliere, non lo ſupplica egli forſe con altrettanta indegnità, che baſſezza a farlo decorare della carica di Legato . . . Voi vedete che fa l' amor della gloria ? . . . So che ſarà difficile a perſuadere, perchè un Uomo dopo d' aver fatta per lungo tempo una gran figura tra' i ſuoi, pruova poi roſſore a dover comparire fra que' ſteſſi in baſſa fortuna. Viene riconoſciuto per quel deſſo, di cui parla la Scrittura: Avvi una confuſione che fa cadere in peccato. Non dovraſſi aver forſe*

in

in conto di peccato ben enorme, cotesta orgogliosa vergogna, la quale fa che la terra, e la cenere s' abbia a male, non dirò d' essere sottomessa, ma di non comandare.

Ecco dunque la ragione, per cui quest' Uomo s' è separato dal S. Padre il Papa, e dalla S. Chiesa sua Madre: Ecco ciò, che lo impegna al capo della divisione, e che fa, che amendue non facciano che una sol cosa in una sola vanità. Si sono collegati insieme; hanno formati disegni contro Dio. Ambedue si confessano, si difendono, e si fanno valere piuttosto però per gl' interessi dell' amor proprio, che pe' vantaggi comuni, perchè son Uomini, che non amano altri che se medesimi. Si sono ritrovati aver gli stessi desiderj per cospirare contro il Signore, e contro il suo Cristo... Così da una bocca sola, ma da un doppio cuore sono uscite cose cotanto contrarie: Le labbra ingannatrici hanno proferiti i sentimenti opposti a quelli del cuor medesimo. Pensate però voi, che un Uomo, la di cui coscienza è agitata da sì varj movimenti, e che ne' suoi discorsi fa vedere il sì, ed il nò, possa aver nell' anima del timore, e della vergogna per lo Sacrilegio? In vano procurano, dice l' Appostolo, (a) di far qualche bene d' avanti a Dio, ed agli Uomini, quando all' esempio di questo Giudice malvaggio, non temono nè Dio, nè gli Uomini... Lo dico piagnendo: Il Nemico della Croce di Gesù

(a) 1. Corinth. 8. Luc. 18.

Gesù Cristo ardisce di scacciar dalla loro Sede i Santi, che ricusano d'adorar la Bestia, la cui bocca non sta aperta se non se per vomitare bestemmie, e per bestemmiar il nome di Dio, ed il suo Tabernacolo: Si sforza d'alzare Altare contro Altare, e senz' aver riguardo a ciò ch' è giusto, o nò, dappertutto mette disordine, e fa tutti gli sforzi per sedurre i Cristiani, e innalzar gli Scismatici. Quanto son degni questi meschini di pietà, consentendo gl' infelici d'esser innalzati per questi mezzi.

Discorso di S. Bernardo a' Vescovi di Francia indirizzato a' Cappuccini dell' Indie.

Del rimanente, dimandano questi Scismatici un nuovo giudizio, acciocche, venendo la loro proposizione rigettata, possano aver luogo a gridar, che si è fatta ingiustizia; e se viene ammessa nel mentre che i Collitiganti stanno disputando, possano essi profittare in questo mentre, ed operare in tanto ciò, che più lor piace. Non sperate voi più alcuna cosa di buono dalla vostra causa in qualunque maniera ella prenda piega: non temete, che il mal sempre più accresca, senz' aver riguardo, dicono essi, a quanto è stato fin qui; Oggi chiediamo udienza, e siamo pronti a sottometterci a quanto sarà deciso. Ma queste belle parole non sono altro, che un raggiro. E qual altro scampo vi rimane nell' empia vostra intrapresa? Che altro allegar potrete per sedurre i semplici, per armare i mal affetti, per dar colore alla vostra malizia, ed alla loro? Iddio ha già fatto il Giudizio, che l'Uomo dimanda . . . . Voi

ben vedete, che bisogna con tutto lo sforzo resistere alla malizia, all' indegnità, ed alla temerità de' lori sforzi. Questo è interesse di tutta la Chiesa; ma principalmente vostro, e de' vostri Popoli, per quanto poco zelo abbiate per la Casa del Signore. Sì voi, ed i vostri dovete molto vegliare, e pregare, affinchè la tentazione non vi sorprenda. Tutta la forza, e la prudenza dee impiegarsi a quella parte, dove la violenza del combattimento, ed il Nemico porta più accesa la zuffa. Sapete per esperienza, qual sia il furore, e l' astuzia dell' Avversario, che insorge contro di voi, . . . Non vi lasciate nè spaventar, nè sedurre. Gesù Cristo, forza, e sapienza di Dio è con voi, e l'interesse è suo. Confidate, egli ha vinto il Mondo; egli è fedele, e non permetterà, che siate tentati più di quello, che possan portare le vostre forze. Siate sicuri, che il Signore lancerà in un colpo la sua maledizione a tutti codesti vani sforzi. Non lascerà per molto tempo i Giusti sotto i colpi delle verghe de' Peccatori. Per altro tocca alla vostra vigilanza l'adempiere all' incombenze del vostro ministero, il continuar, come già fate, ad aver sollecita cura de' vostri Popoli, affinchè i Giusti non stendano la mano verso l' iniquità. Dite nella vostra orazione pe' Cattolici: Signore ricolmate il bene a' buoni, e che sono di cuor retto; e pe' Scismatici: Signore spargete sul volto loro il rossore, e la confusione, affinchè almeno per que-

questo mezzo invochino il vostro Santo Nome .

Così scrivea S. Bernardo a' Vescovi di Francia . I nostri Missionarj sapranno cavare dalla sua Lettera tutto il frutto , che bisogna nella circostanza , in cui si ritrovano . Basta solamente che rispettiamo quello, che il Santo dice in un' altra Epistola: Demonstro lupum , instigo canes: Quid intersit vestra vos videritis.

S. Bernardo Epist. 308.

Prego finalmente i nostri Missionarj , di dire a' Cristiani , che sono sottomessi alla loro giurisdizione , quando faranno loro sentire quest' Opera , ciò che Monsignor di Sisteron *raccomandava* (*a*) *al suo Popolo nella Lettera Pastorale , che loro indirizzava , per impegnarli a leggere la sua Storia della Costituzione* Unigenitus. *Imparate dunque di quì carissimi Fratelli miei , come si è voluto far inganno alla vostra Religione in tutte le Apologie , che la Parte contraria ha pubblicate per colorire la sua condotta , e approfittatevi di questa cognizione per assodarvi sempre più nella Fede .*

M. Laffitteau nella sua Lettera Pastorale.

F I N E .

(*a*) Monsig. di Laffiteau per l' innanzi Gesuita nella sua Lettera Pastorale de' 18 Nov. 1736. che sta al principio della sua Storia della Costit. Vi si può vedere se abbia avuto più riguardo per gli Oppositori di Francia di quello abbiamo avuto noi per quelli dell' Indie in quest' Opera . Due o tre passi della Storia di questo Prelato porranno il Lettore in stato di giudicarne *Il Papa * volle, dice* M di Sisteron , *esser informato di ciò che passava ne' frequenti discorsi* , che l' Abbate Chevalier *avea continuamente con* M. Maigrot , *Vescovo di Conon , e i Procuratori Generali de' Benedettini , de' Bernardoni e quelle de'*

* Alla pag. 305.

de' Signori delle Missioni straniere, *ed in fine con qualche Domenicano*, e il P. della Borde. *Il luogo del Congresso, era il Giardino* de' Minimi di Francia *chiamati a Roma della Trinità* de' Monti. *Il Papa vi mandò Esploratori per venire in chiaro de' loro discorsi. Seppe, che vi si dicea male delle Bolle, come se gli Autori di queste Satire fossero stati a Londra o Amsterdam*. Io mi sono informato esattamente a Roma di questo fatto: tutte le persone capaci mi hanno assicurato, che questa era una delle più grossolane calunnie. 1 La Bolla non era fatta quando si tenevano queste Conferenze. 2. Esse non erano segrete, poichè vi si trovavano persone, che M. *di Sisteron* dovrebbe rispettare. 3 Vi si parlava de' mezzi più proprj per ristabilire la pace della Chiesa. Per scrivere fatti di questa sorta è necessaria una certezza più che probabile. Ma quì sopra che sta fondata? La memoria di M. *Maigrot* è a Roma in somma venerazione. Si sa, che quest' Illustre Prelato ha sofferto molto per aver voluto d'accordo con M. di Tournon obbligare i Partigiani de' Riti Cinesi a sottomettersi alla Bolla *Ex illa die*, questo l'avrà reso reo. I Procuratori Generali danno una mentita a tal' accusa. *M. di Sisteron* tratta ancor più male i Signori di S. Genuiefa. * *Il Parlamento*, dic' egli, *dichiara esservi degli abusi nelle sentenze date contro tutti loro; così si viddero a Reims con gran scandalo della Religione dieci otto Ecclesiastici tutti scomunicati o sospesi celebrare i nostri SS. Misterj senz' essere stati assoluti, e disciolti delle loro censure. Fu seguito il cattivo esempio. I Religiosi di Santa Genuiefa*, Corpo infinitamente corrotto, *se ne approffittarono per inspirare apertamente a' loro Seminaristi il disprezzo dell' autorità. M. de Mailli gli levò il suo Seminario, e lo diede a' Gesuiti: Ecco il frutto*. Ho io dato in simili eccessi? Non ho biasimati, che Missionarj particolari, è sempre con riprove cognite all' Europa, ed all' Indie senza pretendere d'allontanarmi giammai dal rispetto che professo ad un Illustre Corpo, che deve con me condannare i suoi Membri, che sono ribelli alla S. Sede. Se *M. di Sisteron* ha creduto necessario alla Religione d'informare la sua Diocesi, e tutto il Mondo de' fatti disonoranti ch' egli riferisce. I suoi antichi Confratelli biasimeranno quei che sono sparsi in queste Memorie, e che solo tendono a difender la S. Sede, e i suoi Decreti, ad instruire i Popoli dell' Indie, a smascherare l' ipocrisia, l'errore, e lo scisma.

* Alla pag. 335.

TAVO-

TAVOLA

Delle Materie

DELLA TERZA PARTE.

 Trat-

LIBRO SECONDO.

Papi

LIBRO TERZO.

Obbli-

Pre-

F I N E.